



**SPACE2 S.P.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE AI PUNTI 1, 2, 3, 4, 5 E 9 ALL'ORDINE DEL  
GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SPACE2 S.P.A.  
CONVOCATA, IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 1° DICEMBRE  
2016, IN UNICA CONVOCAZIONE**

28 ottobre 2016

## INDICE

Premessa.....	44
1 Illustrazione dell'operazione nel suo complesso e delle sue motivazioni.....	77
1.1 L'individuazione della società target e la proposta di Operazione Rilevante.....	77
1.2 I passaggi societari in cui si articola l'Operazione Rilevante.....	88
1.2.1 La Scissione.....	1040
1.2.2 I principali termini e condizioni dell'Acquisizione.....	1144
1.2.3 La Fusione.....	1949
1.3 Le deliberazioni ancillari o connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.....	1920
1.4 Gli strumenti finanziari emessi da Space2.....	2124
1.5 Diritto di recesso per gli azionisti non favorevoli alla Fusione.....	2425
1.6 Condizioni risolutive apposte alle deliberazioni di approvazione dell'Operazione Rilevante.....	2727
1.7 Applicazione della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da Space2.....	2828
1.8 Proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria.....	2929
2 La scissione parziale e proporzionale di Space2 a favore di Space3.....	3134
2.1 Profili giuridici della Scissione.....	3134
2.1.1 La Scissione.....	3134
2.1.2 Quotazione delle azioni e dei market warrant della Società Beneficiaria.....	3232
2.2 Modifiche agli statuti di Space2 e di Space3 per effetto della Scissione.....	3232
2.2.1 Modifiche allo statuto di Space2.....	3232
2.2.2 Modifiche allo statuto di Space3.....	3434
2.3 Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria.....	3535
2.4 Effetti patrimoniali della Scissione.....	3636
2.4.1 Effetti della Scissione sul patrimonio di Space2.....	3636
2.4.2 Effetti della Scissione sul patrimonio della Società Beneficiaria.....	3737
2.4.3 Responsabilità solidale da Scissione e indennizzo reciproco.....	3838
2.5 Valori effettivi del patrimonio netto assegnato alla Società Beneficiaria e del patrimonio netto che rimarrà in Space2.....	3838
2.6 Rapporto di cambio delle azioni della Società Beneficiaria.....	3939
2.6.1 Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio.....	3939
2.6.2 Modalità di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria.....	4343
2.7 Valutazioni sulla ricorrenza del Diritto di Recesso.....	4343
2.8 Previsioni sulla composizione dell'azionariato di Space2 e della Società Beneficiaria a seguito della Scissione.....	4444
2.8.1 Azionariato Space2 ed effetti della Scissione sullo stesso.....	4444
2.8.2 Azionariato Space3 ed effetti della Scissione sullo stesso.....	4444
2.9 Effetti della Scissione su eventuali patti parasociali.....	4444
2.10 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari che verranno assegnati nell'ambito della Scissione.....	4545
2.11 Data di efficacia della Scissione e data di imputazione delle operazioni al bilancio della Società Beneficiaria.....	4646
2.12 Riflessi tributari della Scissione sulle società partecipanti.....	4747
2.13 Proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria.....	4848
3 La fusione per incorporazione di Avio in Space2.....	5050
3.1 Profili giuridici della Fusione.....	5050

3.2	<i>Obiettivi gestionali delle società partecipanti alla Fusione</i> .....	<u>5151</u>
3.3	<i>Valori attribuiti alle società partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio di Fusione</i> .....	<u>5353</u>
3.3.1	Valorizzazione di Space2.....	<u>5454</u>
3.3.2	Valorizzazione di Avio.....	<u>5656</u>
3.3.3	Formula del Rapporto di Cambio di Fusione.....	<u>5858</u>
3.3.4	Difficoltà di valutazione .....	<u>5959</u>
3.4	<i>Modalità di assegnazione delle azioni di Space2 e data di godimento delle stesse</i> .....	<u>6059</u>
3.5	<i>Data di efficacia della Fusione e di imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio di Space2</i> .....	<u>6160</u>
3.6	<i>Riflessi tributari della Fusione</i> .....	<u>6161</u>
3.7	<i>Lo Statuto Space2 Post Fusione</i> .....	<u>6262</u>
3.7.1	Confronto tra gli articoli dello statuto sociale vigente di Space2 e di quelli dello Statuto Space2 Post Fusione.....	<u>6262</u>
3.7.2	Illustrazione delle proposte di modifica.....	<u>9493</u>
3.8	<i>Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante di Space2 a seguito della Fusione e applicazione del meccanismo di cd. whitewash</i> .....	<u>9797</u>
3.9	<i>Effetti della Fusione sui patti parasociali</i> .....	<u>101401</u>
3.10	<i>Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del Diritto di Recesso</i> .....	<u>102401</u>
3.11	<i>Proposta di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria</i> .....	<u>102402</u>
4	Progetto di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei Market Warrant Space2 e autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul MIV dei medesimi strumenti finanziari.....	<u>105404</u>
4.1	<i>Illustrazione delle proposte di deliberazione</i> .....	<u>105404</u>
4.2	<i>Proposte di deliberazione sul quarto argomento all'ordine del giorno in sede ordinaria e sul quinto argomento all'ordine del giorno in sede straordinaria</i> .....	<u>106405</u>
5	Autorizzazione all'annullamento delle azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale.....	<u>107406</u>
5.1	<i>Illustrazione delle proposte di deliberazione</i> .....	<u>107406</u>
5.2	<i>Proposta di deliberazione in merito al nono argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria</i> .....	<u>109408</u>

## PREMESSA

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per il giorno 1° dicembre 2016 per deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, in merito ai seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'"Operazione Rilevante" (come di seguito definita) - articolata in Scissione, Acquisizione e Fusione (come di seguito definite) -, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364 del codice civile e come richiesto dall'art. 8.2 dello statuto sociale di Space2 S.p.A. ("**Space2**" o la "**Società**" o, successivamente alla data di efficacia della Fusione (come di seguito definita) la "**Società Incorporante**"), ivi inclusa, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle Somme Vincolate (come di seguito definite);
2. l'approvazione del progetto di scissione (il "**Progetto di Scissione**"), redatto ai sensi degli artt. 2506-*bis* e 2501-*ter* del codice civile, relativo alla scissione parziale e proporzionale (la "**Scissione**") di Space2 a favore di Space3 S.p.A. ("**Space3**" o la "**Società Beneficiaria**"), approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 19 ottobre 2016;
3. l'approvazione del progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**"), redatto ai sensi dell'art. 2501-*ter* del codice civile, relativo alla fusione per incorporazione (la "**Fusione**") di Avio S.p.A. ("**Avio**" o la "**Società Incorporanda**") in Space2 *post* Scissione e Acquisizione (come di seguito definita), approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 19 ottobre 2016;
4. l'approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") delle azioni ordinarie e dei *market warrant* emessi dalla Società Incorporante;
5. l'autorizzazione alla richiesta di esclusione dei medesimi strumenti finanziari dalle negoziazioni sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* ("**MIV**");
6. la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (previa determinazione del numero), la determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione;
7. la nomina del Collegio Sindacale della Società e la determinazione dei relativi compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione;
8. la rinuncia, ai sensi dell'art. 2393 cod. civ., all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri di amministrazione dimissionari;
9. l'autorizzazione all'annullamento delle eventuali azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari - ivi incluse quelle espressamente dettate per gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati - al fine di illustrare all’Assemblea degli azionisti di Space2 convocata per il giorno 1° dicembre 2016 (l’“**Assemblea**”) le proposte di deliberazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 9 all’ordine del giorno.

La relazione illustrativa sui punti 6, 7 e 8 all’ordine del giorno dell’Assemblea, redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) e dell’art. 84-ter del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), è stata messa a disposizione del pubblico in data 21 ottobre 2016 con le modalità previste dalla disciplina applicabile ed è consultabile sul sito internet della Società [www.space2spa.com](http://www.space2spa.com), sezione “*Investor Relations*”.

Le proposte di deliberazione poste all’ordine del giorno dell’Assemblea sono da considerarsi nel loro complesso sostanzialmente unitarie, in quanto finalizzate alla realizzazione dell’Operazione Rilevante (come di seguito definita).

In particolare:

- (a) preliminarmente all’approvazione della Scissione e della Fusione da parte dell’Assemblea Straordinaria, i Signori Azionisti sono chiamati, in sede ordinaria, ad autorizzare l’esecuzione dell’Operazione Rilevante (come di seguito definita) nel suo complesso - come descritta nel prosieguo nei suoi distinti passaggi societari - ai sensi e per gli effetti dell’art. 2364, comma 1, n. 5 c.c., come richiesto dall’art. 8.2. dello statuto di Space2. Pertanto, le proposte di Fusione e di Scissione vengono formulate dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea Straordinaria di Space2 sul presupposto che quest’ultima abbia preliminarmente, in sede ordinaria, autorizzato l’esecuzione dell’Operazione Rilevante (come di seguito definita) nel suo complesso;
- (b) date la connessione e l’interdipendenza tra le proposte di cui ai punti 1, 2, e 3 all’ordine del giorno, come meglio illustrato nel seguito della Relazione, il Consiglio propone che le stesse, pur rimanendo oggetto di separata trattazione, siano messe in votazione congiuntamente; pertanto, il mancato raggiungimento del quorum deliberativo con riferimento ad una soltanto di esse comporterà la mancata approvazione dell’Operazione Rilevante nel suo complesso, della Scissione e della Fusione.

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, nonché ai sensi de:

- (i) l’art. 2501-quinquies del codice civile e, in considerazione dello *status* di società quotata di Space2, le cui azioni ordinarie e i cui *market warrant* sono ammessi alla negoziazione sul segmento SIV (*Special Investment Vehicle*) del MIV, anche ai sensi dell’art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti e in conformità allo schema n. 1 dell’Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, al fine di illustrare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di Fusione;
- (ii) gli artt. 2506-ter e 2501-quinquies del codice civile e, in considerazione dello *status* di società

quotata di Space2, anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti e in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, al fine di illustrare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di Scissione.

La presente Relazione è comprensiva, inoltre, delle informazioni - ivi incluse quelle espressamente richieste dal Regolamento Emittenti - in relazione alle ulteriori proposte di deliberazione di cui ai punti 1, 4, 5 e 9 all'ordine del giorno dell'Assemblea, la cui approvazione viene proposta all'Assemblea in quanto attività ancillari rispetto alla realizzazione dell'Operazione Rilevante nel suo complesso, come illustrato nel prosieguo.

Infine, si segnala che la presente Relazione è redatta anche ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento Emittenti, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio di cui all'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti (cd. *whitewash*). Per maggiori informazioni, si rinvia al successivo Paragrafo 3.8 della presente Relazione.

## 1 ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE NEL SUO COMPLESSO E DELLE SUE MOTIVAZIONI

### 1.1 L'individuazione della società *target* e la proposta di Operazione Rilevante

Space2 è una *special purpose acquisition company* (SPAC) quotata sul mercato regolamentato MIV/segmento SIV, costituita con l'esclusivo obiettivo di realizzare, in un arco temporale massimo di circa 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (ovvero dal 31 luglio 2015), un'operazione rilevante, per tale intendendosi un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni (l'“**Operazione Rilevante**”), purché in linea con i criteri individuati nella politica di investimento approvata dall'Assemblea della Società in data 17 giugno 2015 e descritta nel prospetto informativo per l'ammissione a quotazione, approvato da Consob e pubblicato in data 15 luglio 2015 (il “**Prospetto di Quotazione**”).

A partire dalla data di quotazione, le attività di Space2 sono state pertanto esclusivamente finalizzate alla ricerca di una potenziale società *target* che fosse in linea con i criteri generali individuati nella politica di investimento della Società. In questa attività di *scouting*, Space2 è stata assistita da Space Holding S.r.l. (“**Space Holding**”), società promotrice di Space2 che alla data della presente Relazione detiene nella medesima esclusivamente azioni di categoria speciale, le cui caratteristiche sono di seguito descritte. In particolare, l'attenzione del *management* è stata principalmente rivolta a società italiane di media dimensione non quotate, con forte posizionamento competitivo nel proprio settore di riferimento, che - pur avendo in Italia il proprio centro di direzione e coordinamento - fossero caratterizzate da una solida piattaforma internazionale e obiettivi di espansione internazionale, nonché da un piano di crescita per linee esterne e che, soprattutto, perseguissero l'obiettivo di quotarsi su un mercato regolamentato italiano attraverso un percorso alternativo rispetto all'ordinario processo di IPO.

Riguardo alle modalità tecniche di realizzazione dell'Operazione Rilevante, la politica di investimento di Space2 non indica in via esclusiva alcuna tipologia di operazione societaria e, pertanto, non preclude agli amministratori alcuna forma di integrazione, ferma restando, come peraltro indicato nel Prospetto di Quotazione, l'esplicita preferenza del *management* per un'operazione di fusione mediante incorporazione di una *target* con un *equity value* indicativamente compreso nell'intervallo di 250 e 750 milioni di Euro.

Inoltre, il Prospetto di Quotazione prevede espressamente la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea operazioni societarie collegate all'Operazione Rilevante in senso stretto - tra le quali viene espressamente menzionata, a titolo non esaustivo, la scissione parziale proporzionale di Space2 in una società di nuova costituzione - nell'eventualità in cui la *target* selezionata e/o la tipologia di Operazione Rilevante individuata richiedano un impiego di risorse finanziarie inferiori rispetto ai proventi del collocamento istituzionale finalizzato all'ammissione a quotazione delle n. 30.000.000 azioni ordinarie di Space2.

Si ricorda ai Signori Azionisti che, come descritto in dettaglio nel Prospetto di Quotazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2.2.38, comma 9, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), Space2 ha depositato su due conti correnti vincolati fiduciariamente amministrati da SPAFID S.p.A. un ammontare pari al 98,5% dei proventi complessivi derivanti dal collocamento istituzionale finalizzato all'ammissione a quotazione delle n. 30.000.000 azioni ordinarie, per complessivi Euro 295.500.000 (le "**Somme Vincolate**"). Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate (i) previa autorizzazione dell'assemblea, ai fini dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante; e (ii) eventualmente, ai sensi di legge e di statuto, ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso (come qui di seguito definito).

Quanto sopra premesso, la Società nell'ultimo anno ha esplorato svariate opportunità di investimento allo scopo di attuare il proprio oggetto sociale, ovvero realizzare l'Operazione Rilevante in conformità ai criteri dettati dalla propria politica di investimento, e ha attentamente considerato, anche con il supporto di vari consulenti legali e finanziari, le caratteristiche delle potenziali società *target* di volta in volta incontrate nel corso dell'attività di *scouting* cui gli amministratori si sono dedicati. A esito di tali ricerche, è stata individuata Avio - una società per azioni *leader* nel settore aerospaziale che opera nel settore dei lanciatori e della propulsione spaziale - quale opportunità di investimento conforme alle linee guida definite dal *management* e condivise dai soci nella politica di investimento. Avio e i suoi soci, a loro volta, hanno espresso il proprio interesse a realizzare l'aggregazione con Space2.

In particolare, alla data della presente Relazione il capitale sociale di Avio, pari a Euro 40.000.000 e suddiviso in n. 400.000.000 azioni ordinarie, risulta così detenuto:

- (a) per una quota complessiva pari al 56,02% del capitale, rappresentata da n. 224.074.945 azioni, da una serie di fondi di *private equity* gestiti da Cinven Limited, *management company* con sede in East Wing, Trafalgar Court, Kes Banques, St. Peter Port (Guernsey) (collettivamente, i "**Fondi Cinven**");
- (b) per una quota complessiva pari al 25,13% del capitale, rappresentata da n. 100.536.446 azioni, da altri investitori istituzionali (gli "**Altri Investitori**");
- (c) per una quota pari al 14,32% del capitale, rappresentata da n. 57.284.363 azioni, da Leonardo Finmeccanica S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, con sede in Roma, Piazza Monte Grappa, n. 4 ("**LF**"); e
- (d) per una quota pari al 4,53% del capitale sociale, rappresentata da n. 18.104.246 azioni, da Viasimo S.à r.l., società di diritto lussemburghese con sede in 2-8 Avenue Gharles de Gaulle, Lussemburgo ("**Viasimo**").

## 1.2 I passaggi societari in cui si articola l'Operazione Rilevante

In data 19 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha approvato i termini e le condizioni di realizzazione dell'Operazione Rilevante - da considerarsi, nel suo complesso,

come un'operazione unitaria - che si articola nelle seguenti attività societarie la cui esecuzione, subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive previste nello SPA (come di seguito definito) e descritte al successivo Paragrafo 1.2.1, si prevede avvenga nel seguente ordine logico-cronologico:

- (a) la Scissione parziale e proporzionale di Space2 a favore di Space3 - una società per azioni costituita da Space2 in data 6 ottobre 2016 nella forma di SIV, il cui capitale sociale, alla data della presente Relazione, è interamente posseduto da Space2 - ai termini e alle condizioni illustrate nel successivo Paragrafo 2;
- (b) l'acquisizione da parte di Space2 e di LF dell'intera partecipazione in Avio non detenuta da LF, pari a complessive n. 342.715.637 azioni ordinarie di Avio, rappresentative dell'85,68% del capitale sociale di Avio (l'“**Acquisizione**”), secondo i termini e le condizioni descritti al successivo Paragrafo 1.2.2, con la possibilità per alcuni *managers* di Avio (i “**Managers**”), tramite un veicolo da loro appositamente costituito - In Orbit S.p.A. (“**In Orbit**”), occorrendo determinate circostanze, di partecipare all'Acquisizione e, a tal fine, di acquistare un numero di azioni di Avio fino a un massimo di 22.545.090 (il “**Numero Massimo Azioni Managers**”) che andranno in deduzione del numero massimo di 235.134.222 azioni Avio acquistabili da parte di Space2;
- (c) la fusione per incorporazione di Avio in Space2 con contestuale assegnazione ai soci di Avio diversi da Space2 di azioni ordinarie emesse da Space2, ai termini e alle condizioni illustrati al successivo Paragrafo 3. Space2 chiederà l'ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato italiano (preferibilmente sull'MTA) delle azioni ordinarie emesse da Space2 in concambio nell'ambito della Fusione.

Tanto premesso, si segnala quanto segue:

- (a) la stipula dell'atto di Scissione avverrà subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive - ovvero alla loro rinuncia ai sensi degli accordi contrattuali - apposte all'esecuzione dell'Operazione Rilevante nel suo complesso, come indicate al Paragrafo 1.2.2;
- (b) l'efficacia della Scissione sarà sospensivamente condizionata al rilascio da parte delle competenti autorità regolamentari dei provvedimenti di ammissione a quotazione sul MIV delle azioni ordinarie e dei *market warrant* emessi da Space3 in concambio nell'ambito della Scissione;
- (c) l'esecuzione dell'Acquisizione e la stipula dell'atto di Fusione avverranno decorsi cinque giorni lavorativi dalla data di efficacia della Scissione e, in particolare, il trasferimento delle azioni Avio a Space2 e LF (e, se del caso, ai Managers) avverrà immediatamente prima del, ma in un unico contesto sostanziale con, la stipula dell'atto di Fusione; e

- (d) l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio da parte delle competenti autorità regolamentari dei provvedimenti di ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione a servizio del concambio della Fusione su un mercato regolamentato italiano (preferibilmente sull'MTA).

### 1.2.1 La Scissione

Come sopra illustrato, la Scissione integra - unitamente all'Acquisizione e alla Fusione - l'Operazione Rilevante, la cui realizzazione è perseguita da Space2 in attuazione del proprio oggetto sociale e la cui esecuzione è oggetto di autorizzazione da parte dell'Assemblea in sede ordinaria (si veda il Paragrafo 1.1).

La Scissione oggetto del Progetto di Scissione e sottoposta alla Vostra approvazione è una scissione parziale e proporzionale di Space2 a favore di Space3. Quest'ultima è una società costituita da Space2 nella forma di SIV ai sensi dell'articolo 2.2.37 del Regolamento di Borsa in data 6 ottobre 2016 al fine di agire quale Società Beneficiaria nell'ambito della Scissione e ammettere a negoziazione sul MIV le proprie azioni ordinarie e i propri *market warrant*, fermo restando che la data di efficacia della Scissione non potrà essere anteriore alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *market warrant* sul MIV.

Per effetto della Scissione, Space3 sarà, quindi, dotata delle risorse finanziarie necessarie e della struttura societaria adeguata per esercitare l'attività tipica della SIV e avviare, pertanto, la ricerca di una società *target* con cui realizzare, entro il termine di circa 36 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni sul MIV delle azioni Space2 (ovvero dal 31 luglio 2015) - come previsto nel Prospetto di Quotazione - una nuova operazione di *business combination*. A tal fine, Space3 intende sottoscrivere con Space Holding un apposito contratto di servizi con decorrenza dalla data di quotazione di Space3 che avrà a oggetto, *inter alia*, la prestazione da parte di Space Holding a favore di Space3 di servizi di consulenza inerenti la ricerca e la selezione di potenziali *target* e lo studio di possibili *business combination*, a termini e condizioni simili rispetto a quelli del contratto di servizi sottoscritto tra Space2 e Space Holding in data 7 luglio 2015 e descritto nel Prospetto di Quotazione.

Pertanto, successivamente all'approvazione del Progetto di Scissione da parte dell'assemblea di Space3, quest'ultima presenterà richiesta alle autorità competenti di ammissione a quotazione sul MIV, segmento SIV, delle azioni ordinarie e dei *market warrant* assegnati in concambio agli azionisti di Space2 nell'ambito della Scissione (come di seguito precisato); detta ammissione a quotazione costituisce presupposto e condizione essenziale della Scissione.

Si segnala che, sulla base degli accordi contrattuali sottoscritti in data 19 ottobre 2016 disciplinanti i termini e condizioni dell'Operazione Rilevante, si prevede, *inter alia*, che il patrimonio netto di Space2 *post* Scissione e il patrimonio netto che sarà oggetto di assegnazione a Space3 nell'ambito della Scissione saranno determinati come segue:

- a) dal patrimonio netto di Space2 *pre* Scissione (pari, al 30 giugno 2016, a Euro 305.694.287) verrà dedotto l'esborso che sarà eventualmente sostenuto da Space2 per acquistare le azioni proprie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso (come di

seguito definito) - ossia, le azioni oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso che non siano acquistate dagli azionisti di Space2 nel corso dell'offerta in opzione - (l'“**Esborso per il Recesso**”); tale Esborso per il Recesso - come illustrato al paragrafo 1.6 - non potrà in essere superiore a Euro 97.515.000 (ossia, al 33% delle Somme Vincolate risultanti alla data di convocazione dell'Assemblea di Space2 chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante); e

- b) l'importo di cui al punto a) sopra, sarà quindi ripartito tra Space2 e Space3 sulla base del rapporto tra il numero di azioni che residueranno in Space2 *post* Scissione e il numero di azioni Space3 che saranno assegnate per effetto della Scissione, andando quindi a determinare il patrimonio netto di Space2 *post* Scissione e il patrimonio netto di Space3, assumendo che la parità contabile implicita per azione in Space2 e in Space3 sia la medesima.

Alla luce di quanto sopra, il patrimonio netto che sarà oggetto di assegnazione a Space3 per effetto della Scissione (il “**Compendio Scisso**”) avrà necessariamente un valore variabile, in quanto, come sopra descritto, varierà in dipendenza dell'esercizio dell'Esborso per il Recesso. Si precisa che il valore del Compendio Scisso determinato secondo i criteri di cui sopra sarà comprensivo dell'importo di Euro 50.000 corrispondente al versamento a capitale effettuato da Space2 in sede di costituzione di Space3. Resta fermo che l'effettiva consistenza delle disponibilità liquide di Space2 *post* Scissione, al netto di eventuali passività di ogni natura, dovrà essere almeno pari a Euro 149.986.000.

Inoltre, il patrimonio netto che verrà attribuito a Space3 sarà costituito, quanto all'attivo, esclusivamente da disponibilità liquide.

Unitamente al Progetto di Scissione, l'assemblea straordinaria di Space2 sarà altresì chiamata a deliberare in merito all'approvazione del nuovo statuto sociale, che entrerà in vigore alla data di efficacia della Scissione (lo “**Statuto Space2 Post Scissione**”) (si veda il Paragrafo 2.2.1). Lo Statuto Space2 *Post* Scissione resterà in vigore fino alla data di efficacia della Fusione; a partire da tale data, lo Statuto Space2 *Post* Scissione non sarà più in vigore ed entrerà in vigore lo Statuto Space2 *Post* Fusione (come di seguito definito), descritto al Paragrafo 2.2.1.

### *1.2.2 I principali termini e condizioni dell'Acquisizione*

#### *A. SPA e ulteriori accordi rilevanti*

In data 19 ottobre 2016, Space2, LF e In Orbit da una parte, e i Fondi Cinven, Cinven Limited e Viasimo, dall'altra, hanno sottoscritto un contratto vincolante (lo “**SPA**”) regolante, tra le altre cose (a) i termini e le condizioni dell'Acquisizione, e (b) gli adempimenti da porre in essere in vista della realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Lo SPA prevede l'impegno dei Fondi Cinven, di Viasimo e - previa sottoscrizione degli atti di adesione allo SPA, come di seguito descritto - degli Altri Investitori a vendere a Space2 e LF, che a loro volta si sono impegnati ad acquistare, una partecipazione complessiva pari a n. 342.715.637 azioni ordinarie, rappresentative dell'85,68% del capitale sociale di Avio, per un

corrispettivo complessivo pari a Euro 136,8 milioni, da corrispondersi come segue:

- (i) Space2 si è impegnata ad acquistare n. 235.134.222 azioni ordinarie, rappresentative del 58,78% del capitale sociale di Avio, per un corrispettivo pari a Euro 93.870.640; e
- (ii) LF si è impegnata ad acquistare n. 107.581.415 azioni ordinarie rappresentative del 26,90% del capitale sociale di Avio, per un corrispettivo pari a Euro 42.948.815.

Lo SPA prevede inoltre la possibilità per i Managers, tramite In Orbit, occorrendo determinate circostanze, di acquistare fino a massime 22.545.090 azioni Avio, che andranno in deduzione del n. massimo di 235.134.222 azioni Avio acquistabili da parte di Space2.

In aggiunta, lo SPA prevede che - fermo restando il numero complessivo di azioni (pari a n. 342.715.637) che potranno essere acquistate da Space2 e LF (e, se del caso, dai Managers) e il relativo corrispettivo complessivo (pari a Euro 136,8 milioni) - Space2 e LF possano concordare tra loro una diversa allocazione del numero di azioni Avio acquistate ai sensi dello SPA e del relativo corrispettivo.

A tal proposito, il *term-sheet* sottoscritto tra Space2 e LF in data 19 ottobre 2016 - descritto più in dettaglio al successivo paragrafo B - prevede che la percentuale di partecipazione detenuta da LF in Space2 *post* Fusione dovrà essere almeno pari al 25% più un'azione del capitale sociale di Space2 *post* Fusione *fully diluted*, ossia tenendo conto degli effetti diluitivi derivanti dall'Operazione Rilevante, assumendo la massima conversione di tutte le azioni speciali e il massimo esercizio di tutti i *market warrant* emessi da Space2 e tenuto altresì conto degli effetti diluitivi rivenienti dall'acquisto da parte di Space2, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma quinto, cod. civ., delle azioni ordinarie che siano eventualmente oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso (come di seguito definito) e che non siano acquistate dagli azionisti di Space2 (le "**Azioni Revedute Acquistate da Space 2**").

In particolare, assumendo (i) il caso di massimo recesso (ossia il caso in cui il numero di Azioni Revedute Acquistate da Space2 sia pari alla misura massima del 33% meno un'azione del capitale sociale ordinario di Space2); e (ii) l'acquisto da parte di In Orbit del Numero Massimo Azioni Managers, al fine di neutralizzare l'effetto diluitivo derivante sulla partecipazione di spettanza di LF a seguito della Fusione: (i) LF acquisterà ulteriori azioni di Avio fino a massime n. 114.988.030 azioni (rappresentative del 28,75% del capitale) ; e (ii) Space2 acquisterà un numero inferiore di azioni Avio fino a minime n. 205.182.517 azioni (rappresentative del 51,30% del capitale). Rimane inteso che il numero complessivo di azioni che potranno essere acquistate da Space2, da LF e da In Orbit (pari a n. 342.715.637 azioni) e il corrispettivo che sarà complessivamente pagato a Cinven Limited ai sensi del contratto di Acquisizione rimarranno in ogni caso invariati; pertanto, le ulteriori azioni Avio che fossero eventualmente acquistate da LF andrebbero in deduzione del numero massimo di azioni Avio acquistabili da parte di Space2 e LF pagherebbe un prezzo per azione più basso rispetto al prezzo per azione che sarebbe pagato da Space2.

L'esecuzione dell'Acquisizione è sospensivamente condizionata, tra l'altro, alle seguenti condizioni sospensive, rinunciabili da parte di Space2 e LF congiuntamente: (i) entro il 21

novembre 2016, la trasmissione da parte di Cinven Limited a Space2 e LF dell'evidenza dell'adesione al contratto da parte degli Altri Investitori con riferimento a tutte le azioni Avio detenute da questi ultimi; e (ii) entro il 1° febbraio 2017, la trasmissione da parte di Cinven Limited a Space2 e LF dell'evidenza del rilascio a Cinven Limited da parte di tutti gli Altri Investitori (con una soglia di tolleranza prevista nel contratto) di valide ed irrevocabili procure notarili conferite ai fini di dare esecuzione, in loro nome e per loro conto, al contratto di Acquisizione nonché del deposito presso lo studio legale Chiomenti dei relativi certificati azionari.

Quanto premesso, nel caso in cui, a esito della rinuncia alle condizioni di cui sopra da parte di Space2 e LF, la partecipazione complessiva in Avio oggetto di Acquisizione risultasse inferiore all'85,68%, si prevede che LF acquisti ulteriori azioni Avio a fronte della corresponsione del relativo prezzo previsto dallo SPA. A titolo esemplificativo, qualora - a esito della rinuncia alle condizioni di cui sopra da parte di Space2 e LF - il numero di azioni Avio oggetto di Acquisizione dovesse essere pari al 80% del capitale sociale di Avio, assumendo (i) il caso di massimo recesso (ossia il caso in cui il numero di Azioni Recedute Acquistate da Space2 sia pari alla misura massima del 33% meno un'azione del capitale sociale ordinario di Space2); e (ii) l'acquisto da parte di In Orbit del Numero Massimo Azioni Managers, LF acquisterà n. 122.559.890 azioni Avio (il "**Numero Massimo Azioni LF**") mentre Space2 acquisterà n. 174.895.020 azioni Avio (il "**Numero Minimo Azioni Space2**").

Ai sensi dello SPA, ciascuno dei Fondi Cinven, Cinven Limited e Viasimo rilasciano a favore di Space2 e LF dichiarazioni e garanzie in merito alla propria esistenza, alla propria capacità di sottoscrivere lo SPA, nonché alla titolarità e alla trasferibilità delle azioni Avio oggetto dell'Acquisizione, che si devono intendere vere e corrette alla data di sottoscrizione dello SPA e alla data di esecuzione dell'Acquisizione.

Lo SPA contiene altresì delle disposizioni aventi a oggetto eventuali pagamenti - specificatamente individuati nello SPA - da parte di Avio o delle società del gruppo Avio a favore dei propri azionisti, del proprio *management*, di parti correlate e di consulenti (cd. *leakages*) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di esecuzione dello SPA, fatta eccezione per una serie di pagamenti consentiti espressamente e individuati di comune accordo tra le parti. Lo SPA prevede uno specifico meccanismo di riduzione (Euro per Euro) del corrispettivo dell'Acquisizione nel caso in cui, nel periodo indicato, si verificano pagamenti a soci, amministratori o altri tipi di pagamento diversi da quelli espressamente consentiti (cd. meccanismo di "*locked box*").

### ***Condizioni risolutive e sospensive alla realizzazione dell'Operazione Rilevante***

Ai sensi delle previsioni dello SPA, l'esecuzione dell'Operazione Rilevante è soggetta alle seguenti condizioni risolutive:

- (i) entro il 31 dicembre 2016, la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'assemblea di Space2 nelle modalità previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, al fine di esentare LF dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di Space2 *post* Fusione successivamente al

completamento dell'Operazione Rilevante;

- (ii) entro il 31 dicembre 2016, la mancata approvazione da parte dell'assemblea di Space3 della Scissione;
- (iii) entro il 30 gennaio 2017, la circostanza per cui il numero delle azioni di Space2 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale di Space2;
- (iv) entro il 30 gennaio 2017, la circostanza per cui l'esborso complessivo a cui sarebbe tenuta Space2 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso (come di seguito definito) sia superiore al 33% delle Somme Vincolate risultanti alla data del 20 ottobre 2016;
- (v) entro il 31 dicembre 2016, la mancata approvazione da parte dell'assemblea di Avio del Progetto di Fusione e del nuovo statuto della società risultante dalla Fusione che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.

L'esecuzione dell'Operazione Rilevante risulta inoltre soggetta alle seguenti condizioni sospensive:

- (i) entro il 21 novembre 2016:
  - (a) l'ottenimento del pronunciamento positivo del Governo Italiano, ai sensi dell'articolo 1, d.l. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla l. 11 maggio 2012, n. 56, nonché del d.p.r. n. 35/2014 e del D.P.C.M. n. 108/2014 (la "Normativa Golden Power"), in relazione all'Operazione Rilevante;
  - (b) l'ottenimento di un parere favorevole circa la congruità del rapporto di cambio previsto nel Progetto di Fusione rilasciato dall'esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile;
  - (c) l'ottenimento - a nessun costo per il gruppo Avio e senza alcuna modifica dei relativi accordi - di: (i) una rinuncia scritta da parte delle controparti contrattuali del gruppo Avio a esercitare i loro diritti di risoluzione previsti da alcuni contratti specificatamente individuati nello SPA, per effetto del cambio di controllo di Avio in relazione all'Acquisizione e alla Fusione; (ii) l'approvazione scritta dell'Acquisizione e della Fusione da parte degli azionisti ovvero degli organi sociali di alcune società partecipate, direttamente o indirettamente, da Avio come elencate nello SPA, ai sensi delle previsioni degli applicabili patti parasociali ovvero statuti di tali società;
  - (d) la trasmissione da parte di Cinven Limited a Space2 e LF dell'evidenza dell'adesione allo SPA da parte degli Altri Investitori con riferimento a tutte le azioni Avio detenute da questi ultimi;
- (ii) entro il 1° febbraio 2017, la trasmissione da parte di Cinven Limited a Space2 e LF dell'evidenza del rilascio a Cinven Limited da parte di tutti gli Altri Investitori di valide ed

irrevocabili procure notarili conferite ai fini di dare esecuzione, in loro nome e per loro conto, allo SPA, nonché del deposito presso lo studio legale Chiomenti dei relativi certificati azionari restando inteso che la presente condizione sospensiva si riterrà avverata qualora tali procure riguardino almeno il 21,63% del capitale di Avio detenuto dagli Altri Investitori e i relativi certificati azionari siano depositati presso lo studio legale Chiomenti;

(iii) entro il 28 febbraio 2017:

(a) l'ottenimento dell'autorizzazione all'Acquisizione e alla Fusione da parte del Governo francese ai sensi dell'articolo L 151-3 e degli artt. R 153-1 e ss. del "*Code Monétaire et Financier*";

(b) la decorrenza del termine di 60 giorni previsto dall'articolo 2503 del codice civile in relazione all'opposizione dei creditori di Space2 e Avio in relazione alla Fusione, senza che ci sia alcuna opposizione ancora in corso;

(iv) l'assenza di qualsiasi "Effetto Pregiudizievole Rilevante" (come definito nello SPA) alla, o prima della, data di esecuzione dell'Operazione Rilevante.

#### B. Il Term-Sheet sottoscritto tra Space2 e LF

In data 30 settembre 2016, Space2 e LF hanno sottoscritto un *term-sheet* vincolante (come modificato in data 19 ottobre 2016) (il "**Term-Sheet**") disciplinante: (a) i termini e le condizioni del loro coinvolgimento nell'Operazione Rilevante, e (b) alcuni impegni assunti in relazione alla realizzazione della medesima.

In particolare, in aggiunta ai termini e condizioni dell'Operazione Rilevante già descritti in altri Paragrafi della presente Relazione, si segnala quanto segue:

(i) è stata definita una procedura per la verifica del NAV effettivo (rilevante ai fini della definizione del Rapporto di Cambio di Fusione, come descritto al Paragrafo 3.3.3), ai sensi della quale LF avrà la facoltà di svolgere, in un periodo prossimo all'esecuzione dello SPA e comunque in tempo utile per procedere alla medesima, laddove le condizioni previste nello SPA si siano verificate, una *due diligence* contabile, finanziaria, fiscale e legale di Space2 volta a verificare l'effettiva consistenza di cassa, di debiti e degli impegni di Space2. Tale verifica è finalizzata a un aggiustamento del Rapporto di Cambio di Fusione (come di seguito definito) in caso di differenza tra un valore di NAV stimato e il NAV effettivo superiore a Euro 500.000 e fermo restando che tale soglia opererà quale franchigia assoluta (ovvero, ai fini dell'aggiustamento del Rapporto di Cambio di Fusione, la differenza tra il NAV stimato e il NAV effettivo si terrà in considerazione limitatamente all'importo eccedente Euro 500.000), come descritto al Paragrafo 3.3.3;

(ii) è stato definito un meccanismo di riallocazione tra Space2 e LF del corrispettivo complessivo pari a Euro 136,8 milioni da corrispondere per l'Acquisizione, applicabile nella sola ipotesi in cui il numero di Azioni Recedute Acquistate da Space 2 sia

superiore allo 0% del capitale sociale ordinario di Space2, sulla base della seguente formula:

- “Corrispettivo Recesso LF” = Corrispettivo Base LF + Delta Corrispettivo LF;
- “Corrispettivo Recesso S2” = Corrispettivo Base S2 - Delta Corrispettivo LF;
- “Delta Corrispettivo LF” = Delta Disponibilità Liquide S2 \* Partecipazione teorica LF.

Dove:

- “Corrispettivo Base LF” è il corrispettivo che sarebbe pagato da LF nel caso di assenza di Azioni Recedute Acquistate da Space 2, pari a Euro 42,9 milioni;
  - “Corrispettivo Base S2” è il corrispettivo che sarebbe pagato da Space2 nel caso di assenza di Azioni Recedute Acquistate da Space 2, pari a Euro 84,9 milioni;
  - “Delta Disponibilità Liquide S2”: indica la differenza tra (i) il numero di azioni speciali Space2 che, in ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso (come di seguito definito), rimarranno in Space2 a esito della Scissione, e (ii) il numero di azioni speciali che, in ipotesi di assenza dell’esercizio del Diritto di Recesso (come di seguito definito), sarebbero rimaste in Space2 a esito della Scissione (pari, sulla base del Rapporto di Concambio della Scissione (come di seguito definito) a n. 400.000 azioni speciali) essere moltiplicata per Euro 10;
  - “Partecipazione teorica LF”: è la partecipazione di LF in Space2 alla data di efficacia della Fusione, *pre* effetti diluitivi (senza tenere conto della conversione della prima *tranche* delle azioni speciali) in caso di assenza di esercizio del Diritto di Recesso (come di seguito definito) ed è pari a 28.75%;
- (iii) LF e Space2 si sono impegnate a collaborare tra di loro e con Avio al fine di effettuare tempestivamente e nel rispetto della Normativa Golden Power le notifiche per il rilascio da parte del Governo italiano delle necessarie autorizzazioni all’Operazione Rilevante;
- (iv) LF e Space2 hanno rilasciato, per quanto di rispettiva competenza, a favore l’una dell’altra, dichiarazioni e garanzie limitate alla propria esistenza e alla propria capacità di sottoscrivere lo SPA; in aggiunta Space2 ha rilasciato dichiarazioni e garanzie relative, tra l’altro (a) alla veridicità e correttezza della relazione finanziaria semestrale approvata dalla medesima, (b) all’assenza di eventi straordinari verificatisi successivamente al 1° luglio 2016 che abbiano avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria e operativa della Società, (c) all’assenza di passività non risultanti dalla relazione finanziaria semestrale o assunte successivamente al 30 giugno 2016, (d) al pieno rispetto degli obblighi di cui alla normativa fiscale applicabile;
- (v) come già comunicato al mercato in data 20 ottobre 2016, Space2 e LF hanno concordato quanto segue:
- (a) il primo Consiglio di Amministrazione di Space2 *post* Fusione - che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione - resterà in carica per tre esercizi e sarà

composto da 9 membri, di cui (i) 3 di designazione di LF, di cui uno indipendente; (ii) l'ing. Giulio Ranzo, attuale amministratore delegato di Avio, che continuerà a svolgere tale ruolo; (iii) un membro di designazione di Space Holding, che rivestirà la carica di Presidente; e (iv) 3 membri di designazione di Space2 (di cui 2 aventi i requisiti di indipendenza), fermo restando che, qualora non sia presentata alcuna lista di minoranza, Space2 designerà un quarto membro dotato dei requisiti di indipendenza; e

- (b) il primo Collegio Sindacale di Space2 *post* Fusione - che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione - resterà in carica per tre esercizi e sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti di cui LF, compatibilmente con le previsioni legislative applicabili, nominerà il Presidente e un sindaco supplente e Space2 nominerà i restanti membri del Collegio Sindacale.

In aggiunta, LF e Space2 si sono impegnate a riflettere i seguenti principi di *governance* e le seguenti disposizioni in un patto parasociale (il “**Patto Parasociale Post Fusione**”), che verrà sottoscritto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello SPA (ossia, entro il 18 novembre 2016) con effetto dalla data di efficacia della Fusione e che avrà una durata di 24 mesi:

- (i) disposizioni volte a definire la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione di Space2 *post* Fusione. In particolare, all'interno del Consiglio di Amministrazione verranno istituiti i seguenti comitati interni che svolgeranno funzioni consultive rispetto all'attività del Consiglio di Amministrazione e saranno composti in maggioranza da membri indipendenti tra cui sarà selezionato il Presidente:
- (a) il Comitato Nomine e Compensi, che svolgerà funzioni consultive relative alla nomina dei *top managers* di Space2 *post* Fusione - ivi inclusi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore delegato - e che sarà composto da 3 membri, di cui 1 di nomina di LF e 2 - di cui uno svolgerà il ruolo di presidente - saranno amministratori indipendenti di designazione di Space2;
- (b) il Comitato di Controllo e Rischi, il cui presidente sarà designato da Leonardo;
- (c) il Comitato Parti Correlate;
- (d) il Comitato Investimenti, che dovrà riunirsi su base almeno trimestrale anche al fine di procedere alla c.d. “*business review*” e avrà un ruolo consultivo in relazione (i) al *budget*, (ii) al *business plan* e (iii) agli investimenti di particolare rilievo e di natura straordinaria e agli investimenti o operazioni straordinarie che abbiano caratteristiche tali da modificare sostanzialmente l'attività e il *business* e sarà presieduto da un membro di designazione di LF e composto dall'amministratore delegato e da altro membro indipendente; e
- (e) il Comitato Strategico Golden Power, che avrà un ruolo consultivo per le attività strategiche rilevanti per la sicurezza nazionale e la gestione delle

tematiche afferenti alla cd. normativa Golden Power e sarà composto da un membro di designazione di LF, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato e da un membro indipendente.

- (ii) un impegno di *lock-up* di LF avente a oggetto la partecipazione dalla medesima detenuta nella Società Incorporante di durata pari a 24 mesi dalla data di efficacia della Fusione;
- (iii) disposizioni volte a istituire una procedura interna alla Società Incorporante in modo tale che LF o amministratori di sua designazione non indipendenti siano messi a conoscenza delle emissioni di azioni conseguenti alla conversione delle azioni speciali e all'esercizio dei *market warrant* e degli *sponsor warrant* emessi da Space2 che possano comportare una diluizione della partecipazione di LF nella Società Incorporante.

Le pattuizioni parasociali di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sono state oggetto di pubblicazione e di comunicazione alla Consob ai sensi degli artt. 122 del TUF e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento Emittenti. In particolare, le informazioni essenziali relative a tali pattuizioni parasociali, redatte ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sono pubblicate sul sito internet di Space 2 [www.space2spa.com](http://www.space2spa.com), sezione "*Corporate Governance*".

#### C. R&W Agreement e polizza assicurativa

In data 19 ottobre 2016 Space2, da una parte, e alcuni *top managers* e dipendenti di Avio, dall'altra parte, hanno sottoscritto un contratto (il "**R&W Agreement**") ai sensi del quale questi ultimi - considerata la loro posizione apicale all'interno del gruppo Avio e il loro coinvolgimento nell'Operazione Rilevante - hanno rilasciato a Space2 un set di "*business representations and warranties*" relative al gruppo Avio,. Tali dichiarazioni e garanzie devono intendersi vere e corrette alla data di sottoscrizione del R&W Agreement nonché alla data dell'esecuzione dello SPA.

E' previsto che gli obblighi di indennizzo derivanti dalla violazione di tali dichiarazioni e garanzie siano in parte coperti da una polizza assicurativa del tipo "*warranties and indemnities*" stipulata da Space2 con una primaria compagnia di assicurazione in data 19 ottobre 2016. La polizza diventerà efficace alla data di esecuzione dell'Acquisizione e prevede che Avio sia la società beneficiaria di ogni pagamento. La polizza ha una franchigia globale fissa di Euro 1.000.000 e prevede un ammontare massimo di copertura pari a Euro 20.000.000; inoltre è previsto che gli obblighi di pagamento per violazione delle dichiarazioni e garanzie sorgeranno solo qualora l'importo delle passività, costi o danni subiti da Avio (o dalle società appartenenti al gruppo Avio, a seconda dei casi), per eventi singoli o seriali, superi l'importo di Euro 200.000 (cd. *de minimis*). La polizza prevede una durata di cinque anni dalla data di esecuzione dell'Acquisizione con riferimento alla copertura degli obblighi di indennizzo derivanti dalla violazione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del R&W Agreement, ad eccezione per gli obblighi di indennizzo derivanti dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie relative a questioni di natura fiscale, nel qual caso la durata della polizza è di sette anni dalla data di esecuzione dell'Acquisizione.

In aggiunta a quanto precede, si segnala che nel contesto dell'Acquisizione, i Fondi Cinven e Viasimo hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni e garanzie in relazione (i) all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per procedere alla cessione delle partecipazioni, (ii) all'assenza di conflitti e (iii) alla piena titolarità delle partecipazioni oggetto di cessione, e assumeranno i relativi obblighi di indennizzo, in linea con quelli usualmente previsti per operazioni simili all'Operazione Rilevante. Pari dichiarazioni e garanzie saranno altresì rilasciate dagli Altri Investitori al momento della loro adesione allo SPA.

### *1.2.3 La Fusione*

Come sopra illustrato, la Fusione integra - unitamente alla Scissione e all'Acquisizione - l'Operazione Rilevante, la cui realizzazione è perseguita da Space2 in attuazione del proprio oggetto sociale e la cui esecuzione è oggetto di autorizzazione da parte dell'Assemblea in sede ordinaria.

La Fusione oggetto del Progetto di Fusione e sottoposta alla Vostra approvazione consiste nella fusione per incorporazione di Avio in Space2.

Come indicato nel Progetto di Fusione, Space2 darà attuazione alla Fusione mediante (i) l'annullamento delle azioni Avio detenute dagli azionisti di Avio alla data di efficacia della Fusione, e (ii) l'assegnazione ai titolari di azioni di Avio - diversi da Space2 - alla data di efficacia della Fusione di azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale di Space2 a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione (come di seguito definito), descritto al successivo Paragrafo 3.4.

Unitamente al Progetto di Fusione, l'assemblea straordinaria di Space2 sarà altresì chiamata a deliberare in merito all'approvazione del nuovo statuto sociale, il cui testo costituisce parte integrante del Progetto di Fusione; tale statuto entrerà in vigore a decorrere dalla data di efficacia della Fusione (lo "**Statuto Space2 Post Fusione**").

Si evidenzia che:

- (i) l'eventuale delibera di approvazione del Progetto di Fusione e dello Statuto Space2 Post Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria è risolutivamente condizionata al verificarsi di anche una soltanto delle Condizioni Risolutive (come di seguito definite) di cui al Paragrafo 1.6;
- (ii) l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio da parte delle competenti autorità regolamentari dei provvedimenti di ammissione a quotazione su un mercato regolamentato italiano (preferibilmente, sull'MTA).

### **1.3 Le deliberazioni ancillari o connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante**

Come indicato nella Premessa, i Signori Azionisti saranno altresì chiamati ad assumere le seguenti ulteriori deliberazioni, la cui approvazione viene proposta in quanto attività ancillari

alla realizzazione dell'Operazione Rilevante (V. proposta sub A) o comunque a essa connesse (V. proposta sub B).

In aggiunta, i signori Azionisti saranno altresì chiamati a procedere al rinnovo degli organi sociali di Space2, con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, e alla rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dimissionari ai sensi dell'art. 2393 del codice civile. Per maggiori informazioni sulle suddette proposte di deliberazione, si rinvia alla relazione illustrativa sui punti 6, 7 e 8 all'ordine del giorno dell'Assemblea consultabile sul sito internet della Società [www.space2spa.com](http://www.space2spa.com), sezione "Investor Relations".

A) Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei market warrant Space2 e di autorizzazione alla richiesta di esclusione dei medesimi strumenti finanziari dalle negoziazioni sul MIV

A seguito del perfezionamento della Fusione, Space2 cesserà l'attività caratteristica di SIV e inizierà ad esercitare il *business* di Avio, mentre Avio realizzerà il suo progetto di quotazione su un mercato regolamentato italiano attraverso un percorso alternativo rispetto all'ordinario processo di IPO.

Al fine di perseguire gli obiettivi strategici della società risultante dalla Fusione, siete chiamati ad approvare il progetto di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie e dei *market warrant* emessi dalla Società Incorporante e la richiesta di esclusione dei medesimi strumenti finanziari dalle negoziazioni sul MIV. L'ingresso in un mercato regolamentato aperto al pubblico *retail*, quale l'MTA, consentirà infatti alla società risultante dalla Fusione di attrarre una più estesa e diversificata platea di investitori, con evidenti vantaggi in termini di visibilità e posizionamento competitivo, e garantirà alle azioni maggiore liquidità rispetto alle negoziazioni in un mercato riservato agli investitori qualificati quale il MIV.

Per maggiori informazioni in merito alla suddetta proposta di deliberazione, si veda il Paragrafo 4.

B) Annullamento delle azioni proprie eventualmente detenute in portafoglio

Come di seguito illustrato, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di Fusione potranno esercitare, entro 15 giorni dalla iscrizione della relativa deliberazione presso il Registro delle Imprese di Milano, il Diritto di Recesso (come di seguito definito).

Qualora all'esito dell'offerta in opzione di cui all'art. 2437-*quater*, comma secondo, c.c. residuino azioni ordinarie Space2 rimaste inoperte e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, tali azioni saranno acquistate direttamente da Space2 utilizzando riserve disponibili, senza procedere alla fase di collocamento sul mercato.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di autorizzare il medesimo a procedere all'annullamento delle eventuali Azioni Recedute Acquistate da Space 2, senza riduzione del capitale sociale, mediante gli opportuni adeguamenti del patrimonio netto.

Per maggiori informazioni in merito alle proposte di deliberazione relative all'annullamento della azioni proprie si veda il Paragrafo 5.

#### **1.4 Gli strumenti finanziari emessi da Space2**

Si ricorda che, alla data della presente Relazione, il capitale sociale deliberato di Space2 è pari a Euro 32.851.977,00, di cui Euro 30.845.000,00 interamente versati e sottoscritti, suddiviso in n. 30.000.000 azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”), prive dell'indicazione del valore nominale, e n. 800.000 azioni speciali (le “**Azioni Speciali**”) detenute da Space Holding, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le caratteristiche di seguito descritte.

Le Azioni Ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

##### Le Azioni Speciali

Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- (c) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della società e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti di Space Holding, a esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle Azioni Speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding avente a oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Space2;
- (d) in caso di scioglimento della società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
- (e) hanno dato diritto, al momento della loro emissione, alla attribuzione degli “*Sponsor Warrant Space2 S.p.A.*” in ragione di 2 sponsor warrant per ogni Azione Speciale;
- (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie;

(i) nella misura di massime n. 800.000 Azioni Speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello statuto sia revocato dall'assemblea di Space2 in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;

(ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e

(iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea di Space2 di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In caso di liquidazione di Space2, i liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali, dovranno: (i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "**Percentuale Applicabile**"); (ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di Azioni Speciali fino a un importo massimo pari alla Percentuale

Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle Azioni Speciali; (iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse attivo di liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale di Space2 dagli stessi detenuta.

## **I Market Warrant Space2**

L'assemblea straordinaria di Space2 del 17 giugno 2015 ha – tra l'altro – deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di massime n. 4.069.770 azioni ordinarie, prive di valore nominale al prezzo di Euro 0,10 imputato interamente alla parità contabile implicita, a servizio dell'esercizio dei 15.000.000 warrant denominati "*Market Warrant Space2 S.p.A.*" (i "**Market Warrant Space2**") alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta.

I Market Warrant Space2 sono stati assegnati gratuitamente in ragione di n. 2 Market Warrant Space2 ogni 4 azioni ordinarie e in particolare: (i) uno dei 2 Market Warrant Space2 è stato emesso ogni 4 azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito del collocamento istituzionale finalizzato all'ammissione delle azioni ordinarie alla negoziazione sul MIV e ha iniziato a negoziare sul MIV separatamente dalle azioni ordinarie alla medesima data di inizio delle negoziazioni delle azioni; mentre (ii) il diritto a ricevere il secondo Market Warrant Space2 da assegnarsi ogni 4 azioni ordinarie è incorporato nelle azioni ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante: a tale data, il secondo Market Warrant Space2 sarà emesso e inizierà a negoziare separatamente dalle azioni ordinarie.

Pertanto, alla data della presente Relazione sono in circolazione n. 7.500.000 Market Warrant Space2 ammessi alla negoziazione presso il mercato MIV/segmento SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana e sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF mentre n. 7.500.000 Market Warrant Space2 sono incorporati nelle azioni nel rapporto di 1 Market Warrant Space2 ogni 4 azioni ordinarie e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

I Market Warrant Space2 potranno essere esercitati - nel periodo compreso tra il terzo giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e 5 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante - a condizione che il "*Prezzo Medio Mensile*" (ossia, la media aritmetica dei prezzi ufficiali giornalieri) rilevato con riferimento a ciascun mese di calendario sia maggiore del "*Prezzo Strike*", pari a Euro 9,5 per azione.

Il "*Prezzo di Sottoscrizione*" cui i portatori di Market Warrant Space2 potranno sottoscrivere le azioni ordinarie di compendio è pari a Euro 0,10 per ciascuna azione ordinaria di compendio (ossia, in misura pari alla parità contabile di emissione determinata dall'assemblea di Space2 in data 17 giugno 2015).

Ai portatori dei Market Warrant Space2 saranno assegnate azioni ordinarie sulla base del rapporto di esercizio calcolato secondo la seguente formula:

*(Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike) / (Prezzo Medio Mensile - Prezzo di Sottoscrizione).*

Qualora il “Prezzo Medio Mensile” rilevato nel corso di un mese di calendario sia uguale o superiore al “Prezzo di Accelerazione”, pari a Euro 13 per azione ordinaria, Space2 ne darà comunicazione mediante pubblicazione della comunicazione di accelerazione e in tal caso i Market Warrant Space2 saranno esercitabili entro il primo giorno di borsa aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della comunicazione di accelerazione. Sempre in tale ipotesi, nella suddetta formula per il calcolo del rapporto di esercizio, il “Prezzo Medio Mensile” si intenderà sostituito dal “Prezzo di Accelerazione” (pari a Euro 13 per azione).

### **Gli Sponsor Warrant Space2**

L'assemblea straordinaria di Space2 del 17 giugno 2015 ha – inoltre – deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 20.800.000, mediante emissione di massime n. 1.600.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00, imputato per Euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 a sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio di corrispondenti massimi n. 1.600.000 warrant denominati “*Sponsor Warrant Space2 S.p.A.*” (gli “**Sponsor Warrant Space2**”) alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta.

Gli Sponsor Warrant Space2 sono stati assegnati gratuitamente a Space Holding in abbinamento alle Azioni Speciali e danno diritto a sottoscrivere un'azione ordinaria per ogni Sponsor Warrant Space2 (e, pertanto, fino a massime n. 1.600.000 azioni ordinarie) al prezzo unitario di Euro 13,00, imputato per Euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 a sovrapprezzo.

Gli Sponsor Warrant Space2 sono nominativi e sono trasferibili a terzi a decorrere dal terzo anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (prima della scadenza di tale termine sono trasferibili solo previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, salvo il caso di cessione alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding avente a oggetto, tra l'altro, la partecipazione in Space2).

Non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

Gli Sponsor Warrant Space2 potranno essere esercitati, nel periodo compreso tra il primo giorno di borsa aperto successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e 10 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, a condizione che in almeno un giorno ricompreso nel periodo di esercizio il prezzo ufficiale dell'azione Space2 sia pari o superiore a Euro 13,00.

### **1.5 Diritto di recesso per gli azionisti non favorevoli alla Fusione**

I soci che non abbiano concorso alla delibera di approvazione della Fusione (che comporterà, tra l'altro, la modifica dell'oggetto sociale e la proroga della durata di Space2) - ossia, i soci astenuti, assenti o dissenzienti - entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della

suddetta delibera potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a), del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”), a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie determinato secondo il criterio di cui all'art. 7 dello statuto di Space2 e in conformità all'articolo 2437-ter, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

In particolare, l'art. 7 dello statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione di Space2 (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del codice civile), tenuto conto della natura di Space2 e del suo oggetto sociale, debba determinare il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. Più in dettaglio, ai sensi dello statuto, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso è pari al pro-quota del patrimonio netto di Space2 risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione di Space2 fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante (ossia, al 18 ottobre 2016). In ogni caso, ai sensi di legge, tale valore non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle Azioni Ordinarie nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante, pari a Euro 9,79.

Sulla base dei criteri sopra indicati, in data 19 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione di Space2, in applicazione dell'art. 7 dello statuto sociale, sulla base della situazione patrimoniale di Space2 al 18 ottobre 2016 dalla quale risultano Somme Vincolate per un importo pari a complessivi Euro 295.500.000, ha determinato in Euro 9,85 il valore unitario di liquidazione di ciascuna Azione Ordinaria Space2 oggetto del Diritto di Recesso, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale KPMG S.p.A.. Tale valore risulta superiore rispetto alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle Azioni Ordinarie nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, pari a Euro 9,79, ed è, pertanto, conforme alle disposizioni di cui all'art. 7 dello statuto sociale e all'art. 2437-ter, comma terzo, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto della dichiarazione pervenuta in data 19 ottobre 2016 con la quale il socio Space Holding, titolare delle Azioni Speciali, ha irrevocabilmente rinunciato all'esercizio del Diritto di Recesso, ove spettante, con riferimento all'eventuale delibera di approvazione della Fusione e, conseguentemente, alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali dal medesimo detenute e alla sua messa a disposizione come previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 5, del codice civile.

Il Diritto di Recesso riguarda unicamente le Azioni Ordinarie e, pertanto, come già descritto nel Processo di Quotazione, l'azionista che decidesse di esercitare il Diritto di Recesso perderà il diritto a ricevere il secondo Market Warrant Space2 da assegnarsi ogni 4 Azioni Ordinarie.

I dettagli di termini e modalità di esercizio del Diritto di Recesso saranno resi noti agli azionisti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, entro la data di iscrizione

presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare che eventualmente approverà la Fusione.

Con riferimento alla procedura di esercizio del Diritto di Recesso, si anticipano fin da ora i passaggi principali, come disciplinati dagli articoli 2437-*bis* e seguenti c.c., ferma restando la messa a disposizione di ulteriori dettagli all'approssimarsi delle singole fasi:

- (a) la dichiarazione di recesso, contenente le informazioni di cui all'art. 2437-*bis* c.c., dovrà essere effettuata dal socio mediante lettera raccomandata spedita a Space2, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che eventualmente approverà la Fusione;
- (b) entro 15 giorni dalla chiusura del periodo per l'esercizio del Diritto di Recesso, gli amministratori dovranno depositare presso il registro delle imprese l'offerta in opzione agli altri soci (che potranno altresì esercitare il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoplate) in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, delle azioni ordinarie per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso (l'**“Offerta in Opzione”**). Il periodo per l'Offerta in Opzione durerà 30 giorni dal deposito dell'offerta presso il registro delle imprese. Contestualmente all'esercizio dell'opzione, i soci avranno altresì facoltà di esercitare il diritto di prelazione ad acquistare le azioni ordinarie che siano eventualmente rimaste inoplate;
- (c) qualora all'esito dell'Offerta in Opzione residuino Azioni Ordinarie Space2 rimaste inoplate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, tali azioni saranno acquistate direttamente da Space2 utilizzando riserve disponibili, senza procedere alla fase di collocamento sul mercato. Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, c.c., l'acquisto da parte di Space2 potrà avvenire anche in deroga all'art. 2357, comma 3, c.c., potendo pertanto eccedere il limite del quinto del capitale sociale.

Come indicato più in dettaglio al Paragrafo 5, il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di autorizzare il medesimo a procedere all'annullamento delle Azioni Revedute Acquistate da Space2 senza riduzione del capitale.

Si precisa che - compatibilmente con i tempi tecnici necessari - successivamente alla chiusura dell'Offerta in Opzione e, in ogni caso, prima della data di efficacia della Scissione verranno perfezionati: (i) il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso; (ii) il trasferimento delle medesime ai soci alle quali siano state assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione; e (iii) il trasferimento a Space2 delle Azioni Revedute Acquistate da Space2 con conseguente annullamento delle medesime, come illustrato al Paragrafo 5. Pertanto, agli azionisti di Space2 che abbiano esercitato il Diritto di Recesso non saranno assegnate azioni di Space3 per effetto della Scissione.

In conformità all'articolo 2437-*ter*, secondo comma, del codice civile, il Collegio Sindacale di

Space2 e KPMG S.p.A., quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti di Space2 - ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 30 del 27 gennaio 2010 - hanno rilasciato i propri pareri sul valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie Space2 per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso. I suddetti pareri saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

## **1.6 Condizioni risolutive apposte alle deliberazioni di approvazione dell'Operazione Rilevante**

L'esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante nell'ipotesi in cui (i) il numero delle Azioni Ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale ordinario di Space2; oppure (ii) l'esborso a cui sarebbe tenuta Space2 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% delle Somme Vincolate risultanti alla data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante (ossia - considerato che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 20 ottobre 2016 - superiore a Euro 97.515.000) (le "Condizioni Risolutive").

In caso di (a) mancata approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'assemblea dei soci oppure (b) avveramento di una sola delle Condizioni Risolutive di cui ai precedenti punti (i) e (ii), Space2 non effettuerà l'Operazione Rilevante proposta all'Assemblea e, conformemente alla sua natura di SPAC, inizierà una nuova fase di ricerca e selezione di un'altra società *target* - che potrà portare ad una nuova proposta di Operazione Rilevante, se in tempo utile entro il termine massimo di durata previsto dallo statuto di Space2 - oppure, in assenza di tempo residuo a disposizione, verrà messa in liquidazione.

Si precisa che il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso (così come il trasferimento a Space2 delle Azioni Revedute Acquistate da Space2) sarà sospensivamente condizionato alla verifica del mancato avveramento delle Condizioni Risolutive e dell'avveramento o del mancato avveramento, a seconda dei casi, delle ulteriori condizioni apposte all'Operazione Rilevante nel suo complesso (come individuate al Paragrafo 1.2.2 ). Pertanto, anche qualora l'assemblea approvi l'Operazione Rilevante, Space2 tuttavia non effettuerà il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso in caso di avveramento di anche una soltanto delle condizioni risolutive o di mancato avveramento di anche una soltanto delle condizioni sospensive indicate, salvo che queste ultime siano state rinunciate da Space2 e da LF..

Sia l'avveramento sia il mancato avveramento delle Condizioni Risolutive apposte alle deliberazioni di approvazione dell'Operazione Rilevante sarà reso noto agli azionisti con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito di Space2 [www.space2spa.com](http://www.space2spa.com), diffuso tramite il sistema di SDIR-NIS cui Space2 si avvale, nonché depositato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), entro il giorno successivo alla data di chiusura del periodo di esercizio del Diritto di Recesso.

L'avveramento o il mancato avveramento o la rinuncia delle ulteriori condizioni apposte

all'Operazione Rilevante nel suo complesso (come individuate al Paragrafo 1.2.2 ) sarà reso noto con comunicato stampa pubblicato sul sito di Space2 [www.space2spa.com](http://www.space2spa.com) e diffuso con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

## **1.7 Applicazione della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da Space2**

In data 17 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato una “*Politica di Gestione dei Conflitti di interesse*” (la “**Procedura**”), in conformità all’articolo 2.2.38, comma 11, del Regolamento di Borsa, la quale: (i) consente di individuare, in relazione all’attività d’investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interesse in capo, in particolare, agli amministratori e ai titolari di deleghe di gestione; e (ii) definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

La Procedura prevede l’applicazione di una specifica procedura di approvazione dell’Operazione Rilevante nel caso in cui questa si qualifichi quale “operazione sensibile”, per tali intendendosi, *inter alia*, un’Operazione Rilevante posta in essere dalla Società con un’entità di cui gli amministratori della Società siano amministratori.

In particolare, ai sensi della Procedura in caso di “operazioni sensibili” si applica quanto segue:

- (i) un’Operazione Rilevante può essere approvata solo qualora il Consiglio di Amministrazione abbia ottenuto il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi circa l’interesse della Società al compimento dell’operazione e la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione può approvare un’Operazione Rilevante solo ove consti il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori, fermo restando che tale maggioranza qualificata dovrà ricomprendere il voto favorevole di almeno due Amministratori indipendenti;
- (iii) qualora un amministratore della Società abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse rispetto ad una potenziale Operazione Rilevante, quest’ultimo deve: (a) darne notizia agli altri membri del Consiglio di Amministrazione (informandoli, in particolare, circa la natura, i termini, l’origine e la portata dell’interesse); (b) nel caso in cui l’interesse di cui l’Amministratore sia portatore sia in conflitto con quello della Società, dovrà astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione con riferimento alla summenzionata operazione; e (c) qualora si tratti di un Amministratore Delegato, dovrà astenersi dal compiere l’operazione e investire l’intero consiglio; tale Amministratore sarà, tuttavia, conteggiato ai fini del calcolo del quorum costitutivo in quella data adunanza del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) nei casi di cui al precedente punto (iii), la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell’operazione.

Tanto premesso, si segnala che il dott. Roberto Italia, amministratore delegato di Space2 ricopre il ruolo di: (i) amministratore senza deleghe di Avio; e (ii) *senior adviser* ed *ex partner* di Cinven Limited; in virtù del ruolo di *ex partner*, il dott. Italia è titolare di alcuni diritti patrimoniali in relazione alla liquidazione del fondo Cinven IV - gestito da Cinven Limited - titolare di una partecipazione nel capitale di Avio. L'Operazione Rilevante sottoposta all'approvazione dell'Assemblea si qualifica quindi quale "operazione sensibile" ai sensi della Procedura.

Pertanto, in applicazione delle disposizioni della Procedura:

- (i) l'amministratore delegato Roberto Italia: (a) ha informato gli altri membri del Consiglio di Amministrazione in merito all'interesse di cui è portatore rispetto alla realizzazione dell'Operazione Rilevante fin dalla prima fase delle trattative; (b) si è astenuto dalla conduzione diretta delle trattative relative all'Operazione Rilevante;
- (ii) in data 18 ottobre 2016, il Comitato Controllo e Rischi ha espresso il proprio parere favorevole circa l'interesse della Società al compimento dell'Operazione Rilevante e la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (iii) la proposta di realizzazione dell'Operazione Rilevante è stata approvata all'unanimità, con l'astensione dal voto del dott. Italia;
- (iv) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'Operazione Rilevante contiene un'adeguata motivazione circa le ragioni e la convenienza per la Società dell'Operazione Rilevante.

### **1.8 Proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria**

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione chiede all'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 8.2 dello statuto di Space2, di

- (a) autorizzare l'esecuzione dell'Operazione Rilevante (che si articola nella Scissione, nell'Acquisizione e nella Fusione) ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c., conferendo ogni più ampio potere al Consiglio di Amministrazione; e
- (b) a tal fine, in particolare, autorizzare l'utilizzo delle Somme Vincolate da parte del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il compimento - da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di altro amministratore a ciò espressamente delegato da parte dell'organo amministrativo - di qualsiasi adempimento necessario o opportuno per impartire apposite istruzioni di movimentazione alla società fiduciaria SPAFID S.p.A. per svincolare le Somme Vincolate al fine di (i) pagare il corrispettivo dell'Acquisizione; (ii) nell'ambito della Scissione, assegnare a Space3 il patrimonio netto individuato nelle sue componenti patrimoniali nel Progetto di Scissione; e (iii) eventualmente, pagare l'importo che dovrà essere corrisposto dalla Società a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti ordinari che non abbiano

concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione;

restando inteso che (i) tale proposta di delibera sarà messa in votazione congiuntamente con le proposte di delibera di cui al secondo e al terzo argomento all'ordine del giorno e il mancato raggiungimento del quorum deliberativo con riferimento ad una soltanto di esse comporterà la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante nel suo complesso, della Scissione e della Fusione; e (ii) l'efficacia di tale delibera sarà risolutivamente condizionata al verificarsi di anche una soltanto delle seguenti condizioni risolutive: (a) che il numero delle Azioni Ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale ordinario di Space2; oppure (b) che l'esborso a cui sarebbe tenuta Space2 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% delle Somme Vincolate risultanti alla data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante (ossia superiore a Euro 97.515.000).

## 2 LA SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DI SPACE2 A FAVORE DI SPACE3

### 2.1 Profili giuridici della Scissione

#### 2.1.1 La Scissione

La Scissione consiste nella scissione parziale e proporzionale di Space2 a favore di Space3, il cui capitale sociale, alla data della presente Relazione, è interamente posseduto da Space2, mediante assegnazione del Compendio Scisso. Per la descrizione degli elementi patrimoniali da trasferirsi alla Società Beneficiaria in virtù della Scissione, si veda il Paragrafo 2.3.

La Scissione verrà eseguita mediante assegnazione di (i) azioni ordinarie e azioni speciali emesse da Space3 - della medesima categoria e con identiche caratteristiche di quelle possedute da ciascuno azionista in Space2 - a fronte dell'annullamento delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali di Space2 in ragione del Rapporto di Cambio di Scissione (come di seguito definito); e (ii) *market warrant* e *sponsor warrant* emessi da Space3 - aventi le caratteristiche indicate al successivo Paragrafo 2.10 - a fronte dell'annullamento dei Market Warrant Space2 e degli Sponsor Warrant Space2 nel rapporto indicato al Paragrafo 2.6.

La Scissione verrà attuata ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del codice civile, secondo le modalità e le condizioni contenute nel Progetto di Scissione approvato dai Consigli di Amministrazione di Space2 e di Space3 in data 19 ottobre 2016.

Con specifico riferimento ai termini e alle condizioni della Scissione, la presente Relazione è stata predisposta ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quinquies c.c. e, in considerazione dello *status* di società quotata di Space2, anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2501-quater del codice civile è stata redatta la situazione patrimoniale di riferimento della Società Beneficiaria alla data della sua iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, ossia al 10 ottobre 2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Space3 riunitosi in data 19 ottobre 2016.

Space2 ha invece utilizzato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 26 luglio 2016 e messa a disposizione del pubblico, secondo le modalità di legge, in data 3 agosto 2016.

Trattandosi di scissione proporzionale a favore di società il cui capitale, alla data del Progetto di Scissione, è interamente posseduto da Space2 - e tale rimarrà sino alla data di efficacia della Scissione - l'operazione non comporta in alcun modo una variazione del valore delle partecipazioni complessivamente possedute dagli azionisti di Space2 e, pertanto, non si è provveduto alla redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del codice civile, prevista dall'art. 2506-ter, terzo comma, del codice civile.

Ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-septies c.c., i seguenti documenti saranno messi a disposizione degli azionisti di Space2 e di Space3, presso le rispettive sedi legali, sul sito internet di Space2

www.space2spa.com e con le ulteriori modalità di cui all'art. 70 del Regolamento Emittenti, almeno 30 giorni prima della data delle rispettive assemblee convocate per l'approvazione della Scissione:

- (a) il Progetto di Scissione (comprensivo dello Statuto Space2 Post Scissione), unitamente alla presente Relazione;
- (b) il bilancio di Space2 al 31 dicembre 2015, unitamente alle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; e
- (c) la relazione finanziaria semestrale di Space2 al 30 giugno 2016 e la situazione patrimoniale di riferimento della Società Beneficiaria alla data della sua iscrizione al Registro delle Imprese di Milano ossia al 10 ottobre 2016, quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2506-ter e 2501-*quater* c.c..

#### 2.1.2 *Quotazione delle azioni e dei market warrant della Società Beneficiaria*

Contestualmente allo svolgimento delle attività necessarie al perfezionamento della Scissione, verrà richiesta l'ammissione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* assegnati in concambio agli azionisti Space2 nell'ambito della Scissione alle negoziazioni sul MIV, segmento SIV.

Pertanto - fermo restando che la stipula dell'atto di Scissione avverrà subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive apposte all'esecuzione dell'Operazione Rilevante in generale e descritte al Paragrafo 1.2.2 - si segnala che l'efficacia della Scissione è subordinata al rilascio:

- (a) del provvedimento di Borsa Italiana di fissazione della data di inizio delle negoziazioni sul MIV, segmento SIV, delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società Beneficiaria; e
- (b) del giudizio di equivalenza da parte della Consob ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti in relazione al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Emittenti e integrato ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Emittenti.

## 2.2 **Modifiche agli statuti di Space2 e di Space3 per effetto della Scissione**

### 2.2.1 *Modifiche allo statuto di Space2*

La Scissione comporterà una riduzione del patrimonio netto di Space2 pari al valore contabile del Compendio Scisso, che sarà imputata a riduzione del capitale e delle riserve secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 2.4.1.

Pertanto, per effetto della Scissione lo statuto di Space2 non subirà modifiche, ad eccezione delle modifiche da apportare all'art. 5 ("*Capitale sociale*") al fine di (i) riflettere la riduzione del capitale sociale - a seguito del perfezionamento della Scissione - dagli attuali Euro 30.845.000,00 a Euro 15.422.500 e la conseguente modifica del numero delle Azioni Ordinarie

e del numero delle Azioni Speciali emesse, come meglio descritto al successivo Paragrafo 2.4.1; e (ii) adeguare gli importi massimi degli aumenti di capitale deliberati a servizio dell'esercizio dei Market Warrant Space2 e degli Sponsor Warrant Space2 al numero di *warrant* che residueranno in Space2 *post* Scissione.

A partire dalla data di efficacia della Scissione e fino alla data di efficacia della Fusione - che, come descritto al paragrafo 1.2, avverrà in un momento successivo rispetto alla stipula dell'atto di Scissione - sarà pertanto in vigore lo Statuto Space2 Post Scissione.

Di seguito è riportato, anche ai sensi dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, il testo vigente dell'art. 5 dello statuto di Space2 posto a confronto con quello dello Statuto Space2 Post Scissione. Si segnala che il numero di Azioni Speciali in cui sarà suddiviso il capitale sociale di Space2 a esito della Scissione sarà indicato nello Statuto Space2 Post Scissione a cura degli amministratori a esito della determinazione del Rapporto di Concambio di Scissione (come di seguito definito).

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	TESTO DELLO STATUTO SPACE2 POST SCISSIONE
<b>Art. 5 - (<i>Capitale sociale</i>)</b>	<b>Art. 1 - (<i>Denominazione</i>)</b>
<p>1. Il capitale sociale ammonta a Euro 30.845.000,00 ed è diviso in n. 30.000.000 azioni ordinarie e n. 800.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria del giorno 17 giugno 2015, come integrata dall'assemblea straordinaria del giorno 7 luglio 2015, ha – tra l'altro - deliberato:</p> <p>A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 406.977,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 15.000.000 "Market Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 4.069.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;</p> <p>B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 20.800.000,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.600.000 "Sponsor Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 1.600.000 azioni ordinarie senza indicazione</p>	<p>1. Il capitale sociale ammonta a Euro <del>30.845.000,00</del> <b>15.422.500</b> ed è diviso in n. <del>30.000.000</del> <b>15.000.000</b> azioni ordinarie e n. <b>[•]</b> azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria del giorno 17 giugno 2015, come integrata dall'assemblea straordinaria del giorno 7 luglio 2015; e <b>dall'assemblea straordinaria del 1° dicembre 2016</b>, ha – tra l'altro - deliberato:</p> <p>A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro <del>406.977,00</del> <b>203.488,50</b>, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. <del>15.000.000</del> <b>7.500.000</b> "Market Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. <del>4.069.770</del> <b>2.034.885</b> azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;</p> <p>B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro <del>20.800.000,00</del> <b>10.400.000</b>, da riservarsi</p>

<p>del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;</p> <p>il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.</p> <p>[...]</p>	<p>all'esercizio di corrispondenti n. <del>1.600.000</del> <b>800.000</b> "Sponsor Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. <del>1.600.000</del> <b>800.000</b> azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;</p> <p>il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.</p> <p>[...]</p>
--	--

### 2.2.2 Modifiche allo statuto di Space3

Come già precisato, costituisce presupposto e condizione essenziale della Scissione il fatto che le azioni ordinarie e i *market warrant* emessi dalla Società Beneficiaria, al momento della loro assegnazione per effetto della Scissione, siano ammessi alla negoziazione su MIV, segmento SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Pertanto, l'Assemblea di Space3, che sarà convocata per l'approvazione della Scissione, sarà altresì chiamata a deliberare in merito all'adozione, con efficacia a far tempo dalla data di efficacia della Scissione, di un nuovo statuto che sia, tra l'altro, conforme alle disposizioni previste per le società con azioni quotate dal TUF, dalle relative disposizioni regolamentari attuative e dalle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Detto testo statutario (lo "**Statuto Space3 Post Scissione**"), allegato al Progetto di Scissione *sub* Allegato D, sarà comunque sostanzialmente coincidente allo statuto vigente di Space2, fatto salvo quanto in appresso indicato:

- (a) all'art. 1 ("*Denominazione*"), la denominazione della Società Beneficiaria è "Space3 S.p.A.";
- (b) all'art. 4 ("*Durata*"), la durata della Società Beneficiaria è fissata fino al 31 luglio 2018, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell'art. 114 del TUF, la durata della società si intenderà automaticamente prorogata fino al 31 gennaio 2019;
- (c) all'art. 5 ("*Capitale*"), saranno effettuate le modifiche necessarie a riflettere gli effetti della Scissione sul capitale. In particolare, per effetto della Scissione il capitale sociale della Società Beneficiaria (pari, alla data del Progetto di Scissione, a Euro 50.000 diviso in n. 5.000 azioni ordinarie) sarà incrementato ad esito dell'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la Scissione e sarà, pertanto, indicato il numero

definitivo delle azioni ordinarie e delle azioni speciali che la Società Beneficiaria emetterà a favore degli azionisti di Space2. Inoltre, saranno indicati i seguenti aumenti di capitale deliberati dall'assemblea di Space3 convocata per approvare la Scissione: (i) l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 203.488,50, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti massimi n. 7.500.000 "*Market Warrant Space3 S.p.A.*", mediante emissione di massime n. 2.034.885 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di Euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita; e (ii) l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 10.400.000, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti massimi n. 800.000 "*Sponsor Warrant Space3 S.p.A.*", mediante emissione di massime n. 800.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

- (d) all'art. 6 "*Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari?*" sarà indicato che il 98,5% delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione nell'ambito della Scissione sia depositato su uno o più conti correnti vincolati, in conformità all'art. 2.2.38, comma 9, del Regolamento di Borsa;
- (e) all'art. 11 "*Consiglio di Amministrazione - Composizione, nomina, durata e sostituzione?*", saranno effettuate le modifiche necessarie al fine di (i) prevedere la facoltà del Consiglio di Amministrazione di presentare una lista per la nomina dei membri dell'organo amministrativo; e (ii) inserire una clausola "*simul stabunt simul cadent?*" che preveda che, in caso di cessazione dalla carica di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenda cessato.

### **2.3 Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria**

#### *Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione*

Sulla base della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 approvata dal Consiglio di Amministrazione di Space2 in data 26 luglio 2016, sono stati individuati i seguenti elementi patrimoniali che saranno oggetto di assegnazione per effetto della Scissione:

- a) "Disponibilità liquide" per massimi Euro 532.778, costituite da depositi bancari liberi e vincolati;
- b) "Altre attività finanziarie correnti" per massimi Euro 304.602.340, costituite da parte dei proventi del collocamento istituzionale finalizzato alla quotazione depositati su (i) conti correnti presso Intesa Sanpaolo S.p.A. di cui uno gestito fiduciariamente da SPAFID S.p.A. investiti in buoni di risparmio svincolabili in via anticipata; e (ii) due depositi bancari vincolati gestiti fiduciariamente da SPAFID S.p.A..

L'importo risultante dalle voci di cui *sub* a) e b) - comprensivo dell'importo pari a Euro 50.000 corrispondente al versamento a capitale effettuato da Space2 in sede di costituzione di Space3 -

rappresenta le disponibilità liquide oggetto di assegnazione per effetto della Scissione, rispettivamente, a Space2 e a Space3, sulla base del principio declinato al precedente Paragrafo 1.2.1 (le “**Disponibilità Liquide Scindende**”). Resta fermo che l’effettiva consistenza delle disponibilità liquide di Space2 *post* Scissione, al netto di eventuali passività di ogni natura, dovrà essere almeno pari a Euro 149.986.000.

Nessun altro elemento dell’attivo e del passivo di Space2 risultante dalla relazione finanziaria semestrale di Space2 al 30 giugno 2016, al di fuori di quanto espressamente indicato nel Progetto di Scissione, costituirà oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria.

Conformemente ai principi declinati negli accordi contrattuali regolanti l’Operazione Rilevante, in ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso, l’importo delle Disponibilità Liquide Scindende sarà eventualmente ridotto dell’Esborso per il Recesso (fino a massimi Euro 97.515.000)

Infine, alla Società Beneficiaria sarà attribuita una quota proporzionale dei costi sostenuti da Space2 per la propria gestione operativa dal 30 giugno 2016 alla data di efficacia della Scissione ovvero, qualora tali costi non siano pagati da Space2 entro la data di efficacia della Scissione, il Compendio Scisso comprenderà il relativo debito. Per completezza, i costi relativi all’effettuazione dell’Operazione Rilevante saranno integralmente di competenza di Space2.

#### Trattamento di eventuali differenze contabili successive al 30 giugno 2016

Alla data di efficacia della Scissione, sarà effettuata una verifica della consistenza patrimoniale degli elementi attivi che costituiscono il Compendio Scisso sulla base dei criteri sopra menzionati. Conformemente, l’importo delle Disponibilità Liquide Scindende sarà ridotto dell’importo corrispondente ai costi attribuiti a Space3 ovvero, qualora tali costi non siano pagati da Space2 entro la data di efficacia della Scissione, il relativo debito sarà attribuito al Compendio Scisso.

## **2.4 Effetti patrimoniali della Scissione**

### *2.4.1 Effetti della Scissione sul patrimonio di Space2*

Per effetto della Scissione, il patrimonio netto di Space2 verrà ridotto in misura corrispondente al Compendio Scisso. In particolare, il capitale sociale di Space2 verrà ridotto dagli attuali Euro 30.845.000,00 a Euro 15.422.500, mentre la restante riduzione del patrimonio netto conseguente alla Scissione verrà imputata interamente a riduzione delle riserve.

Pertanto, poiché il valore del Compendio Scisso e, conformemente, del patrimonio di Space2 *post* Scissione varierà in funzione dell’Esborso per il Recesso (e del conseguente annullamento delle Azioni Revedute Acquistate da Space2), è possibile evincere i seguenti due opposti scenari.

#### *1. Space2 non deve sostenere l’Esborso per il Recesso*

Nell’ipotesi in cui Space2 non debba sostenere l’Esborso per il Recesso, per effetto della

Scissione il patrimonio netto di Space2 verrà proporzionalmente ridotto per l'importo di Euro 152.847.144, mediante imputazione del relativo ammontare per Euro 15.422.500 a riduzione del capitale sociale e per Euro 137.424.644 a riduzione delle riserve. Per effetto della Scissione, saranno quindi annullate n. 15.000.000 Azioni Ordinarie e n. 400.000 Azioni Speciali a fronte delle azioni ordinarie e delle azioni speciali Space3 assegnate in concambio.

Pertanto, il capitale sociale di Space2 *post* Scissione sarà pari a Euro 15.422.500 e, per effetto dell'annullamento delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali nell'ambito della Scissione, sarà suddiviso in n. 15.000.000 Azioni Ordinarie e n. 400.000 Azioni Speciali.

B. *Space2 deve sostenere in massima misura l'Esborso per il Recesso*

Nell'ipotesi in cui Space2 debba sostenere in misura massima l'Esborso per il Recesso, il patrimonio netto di Space2 verrà ridotto: (i) per Euro 97.515.000, in conseguenza dell'annullamento delle n. 9.899.999 Azioni Recedute Acquistate da Space2, senza riduzione del capitale sociale; e (ii) per Euro 52.821.618 per effetto della Scissione.

In questa ipotesi, la riduzione del patrimonio netto conseguente alla Scissione verrà attuata mediante imputazione del relativo ammontare per Euro 15.422.500 a riduzione del capitale sociale e per Euro 37.399.118 a riduzione delle riserve. Per effetto della Scissione, saranno quindi annullate n. 5.100.001 Azioni Ordinarie e n. 202.985 Azioni Speciali a fronte delle azioni ordinarie e delle azioni speciali Space3 assegnate in concambio.

Pertanto, il capitale sociale di Space2 *post* Scissione sarà pari a Euro 15.422.500 e, per effetto dell'annullamento delle Azioni Recedute Acquistate da Space2 (come illustrato al successivo Paragrafo 5), nonché delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali nell'ambito della Scissione sarà suddiviso in n. 15.000.000 Azioni Ordinarie e n. 597.015 Azioni Speciali.

#### 2.4.2 *Effetti della Scissione sul patrimonio della Società Beneficiaria*

Per effetto della Scissione, il patrimonio netto della Società Beneficiaria aumenterà in misura corrispondente all'ammontare del Compendio Scisso.

In particolare, l'aumento di capitale a servizio del Rapporto di Cambio (come di seguito definito) sarà un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, per massimi Euro 15.372.500, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 15.395.000 azioni di cui: (i) massime n. 14.995.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie Space2, da assegnare in concambio alle Azioni Ordinarie Space2 nell'ambito della Scissione; e (ii) massime n. 400.000 azioni speciali, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Speciali, da assegnare a Space Holding in concambio delle Azioni Speciali detenute in Space2 nell'ambito della Scissione.

Il numero massimo di azioni ordinarie e di azioni speciali in concambio è stato determinato sulla base del valore massimo delle Disponibilità Liquide Scindende da assegnare a Space3 (ossia, nell'ipotesi in cui Space2 non debba sostenere l'Esborso per il Recesso) - pari a Euro 152.847.144 - e tenuto conto delle 5.000 azioni ordinarie sottoscritte da Space2 alla data di

costituzione di Space3 e redistribuite agli azionisti di Space2 per effetto della Scissione,

Alla luce di quanto premesso, poiché il valore del Compendio Scisso e, conformemente, del patrimonio di Space3 *post* Scissione varierà in funzione dell'Esborso per il Recesso, è possibile evincere i seguenti due opposti scenari.

A. *Space2 non deve sostenere l'Esborso per il Recesso*

Nell'ipotesi in cui Space2 non debba sostenere l'Esborso per il Recesso, le Disponibilità Liquide Scindende da assegnare a Space3 avranno un valore di Euro 152.847.144.

Pertanto, per effetto della Scissione il patrimonio netto della Società Beneficiaria verrà aumentato per Euro 152.797.144, mediante imputazione del relativo ammontare per Euro 15.372.500 a capitale sociale e per Euro 137.424.644 a riserve.

B. *Space2 deve sostenere in massima misura l'Esborso per il Recesso*

Nell'ipotesi in cui Space2 debba sostenere nella misura massima possibile l'Esborso per il Recesso, le Disponibilità Liquide Scindende da assegnare a Space3 avranno un valore di Euro 52.821.618.

Pertanto, per effetto della Scissione il patrimonio netto della Società Beneficiaria verrà aumentato per Euro 52.771.618, mediante imputazione del relativo ammontare per Euro 7.776.344 a capitale sociale e per Euro 44.995.274 a riserva.

2.4.3 *Responsabilità solidale da Scissione e indennizzo reciproco*

Space2 e Space3 hanno concordato quanto segue:

- (i) qualora, successivamente all'efficacia della Scissione, Space3 - ai sensi dell' art. 2506-*quater*, comma 3, c.c. - effettui pagamenti in relazione a debiti di cui sia titolare Space2 e che non siano stati assegnati a Space3 per effetto della Scissione, Space2 indennizzerà integralmente Space3; e
- (ii) qualora, successivamente all'efficacia della Scissione, Space2 - ai sensi dell' art. 2506-*quater*, comma 3, c.c. - effettui pagamenti in relazione a debiti assegnati a Space3 per effetto della Scissione, Space3 indennizzerà integralmente Space2.

Per le passività la cui destinazione non è desumibile dal Progetto di Scissione risponderà integralmente Space2, anche indennizzando Space3 qualora quest'ultima effettui pagamenti con riferimento a tali passività ai sensi dell'art. 2506-*bis*, comma 3, c.c..

**2.5 Valori effettivi del patrimonio netto assegnato alla Società Beneficiaria e del patrimonio netto che rimarrà in Space2**

Ai sensi dell'art. 2506-*ter*, secondo comma, del codice civile, si attesta che:

- (a) il valore effettivo del patrimonio netto che verrà assegnato alla Società

Beneficiaria per effetto della Scissione - anche in ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso - non è inferiore al relativo valore contabile (che, con riferimento alla situazione patrimoniale al 30 giugno 2016 risulta essere pari a Euro 152.847.144 nell'ipotesi di assenza di esercizio del Diritto di Recesso e pari a Euro 52.821.618 in ipotesi di massimo Esborso per il Recesso);

- (b) il valore effettivo del patrimonio netto che rimarrà in Space2 per effetto della Scissione non è inferiore al relativo valore contabile (che, con riferimento alla relazione finanziaria semestrale di Space2 al 30 giugno 2016, risulta essere pari a Euro 152.847.144 nell'ipotesi di assenza di esercizio del Diritto di Recesso e pari a Euro 155.357.669 in ipotesi di massimo Esborso per il Recesso).

## 2.6 Rapporto di cambio delle azioni della Società Beneficiaria

### 2.6.1 Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio

I Consigli di Amministrazione di Space2 e di Space3 sono pervenuti alla determinazione di un rapporto di cambio (il “**Rapporto di Cambio di Scissione**”) - da applicarsi tanto al concambio delle Azioni Ordinarie, quanto al concambio delle Azioni Speciali - da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$\text{Rapporto di Cambio di Scissione} = \frac{\text{1 azione ordinaria Space3 assegnata ogni X Azioni Ordinarie Space2 Residue}}{\text{X}}$$

dove:

$$X = \frac{\left(\frac{\text{Azioni Ordinarie Space2}}{2}\right)}{\left(\frac{\text{Azioni Ordinarie Space2}}{2}\right) - \text{Azioni Ordinarie Space2 Recedute}} + 1$$

- a) “**Azioni Ordinarie Space2**” rappresenta le n. 30.000.000 azioni ordinarie emesse da Space2 alla data del Progetto di Scissione;
- b) “**Azioni Ordinarie Space2 Residue**” rappresenta il numero di azioni ordinarie Space2 *pre* Scissione che residueranno a esito dell’annullamento delle Azioni Ordinarie Space2 Recedute (numero variabile tra 20.100.001 e 30.000.000);
- c) “**Azioni Ordinarie Space2 Recedute**” rappresenta il numero di azioni ordinarie Space2 oggetto di esercizio del Diritto di Recesso che saranno acquistate da Space2 ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 5, c.c. (numero variabile tra 0 e 9.899.999).

Il Rapporto di Cambio di Scissione definitivo, quale risultante dall’applicazione della suddetta formula a seguito dei risultati finali dell’esercizio del Diritto di Recesso, sarà reso noto non appena disponibile con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space2 [www.space2spa.com](http://www.space2spa.com).

La Scissione verrà eseguita mediante assegnazione di azioni ordinarie e di azioni speciali emesse da Space3 - della medesima categoria e con identiche caratteristiche di quelle possedute da

ciascuno azionista in Space2 - a fronte dell'annullamento degli strumenti finanziari di Space2 *pre* Scissione (Azioni Ordinarie e Azioni Speciali) in ragione del Rapporto di Cambio, come di seguito specificato.

Si precisa che le azioni proprie eventualmente detenute da Space2 ad esito dell'esercizio del Diritto di Recesso saranno annullate senza riduzione del capitale prima della data di efficacia della Scissione.

Non è previsto un conguaglio in denaro.

Di seguito sono illustrate le modalità di assegnazione degli strumenti finanziari che saranno emessi dalla Società Beneficiaria per effetto della Scissione.

### **Azioni ordinarie e azioni speciali**

#### **A. Space2 non deve sostenere l'Esborso per il Recesso**

Nell'ipotesi in cui Space2 non debba sostenere l'Esborso per il Recesso, le Disponibilità Liquide Scindende da assegnare a Space3 avranno un valore di Euro 152.847.144 .

Pertanto, la Scissione verrà eseguita mediante assegnazione di azioni ordinarie e di azioni speciali emesse da Space3 - della medesima categoria e con identiche caratteristiche di quelle possedute da ciascun azionista in Space2, ivi compresa la parità contabile implicita unitaria - a fronte dell'annullamento delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali di Space2 in ragione di n. 1 azione Space2 annullata e n. 1 azione Space3 assegnata ogni n. 2 azioni Space2 possedute *pre* Scissione. Tali azioni saranno emesse in esecuzione dell'aumento di capitale a servizio del Rapporto di Cambio di Scissione per massimi Euro 15.372.500, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 15.395.000 azioni, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea di Space3.

Saranno, quindi, oggetto di assegnazione:

- (i) complessive n. 15.000.000 azioni ordinarie Space3, di cui: (i) n. 5.000 già in circolazione possedute da Space2 alla data del Progetto di Scissione facenti parte del Compendio Scisso e redistribuite agli azionisti Space2; e (ii) n. 14.995.000 da emettersi a fronte di un incremento di patrimonio netto di Euro 148.827.098; e
- (ii) complessive n. 400.000 azioni speciali emesse da Space3 - aventi caratteristiche identiche alle Azioni Speciali detenute dagli azionisti Space2, come descritte all'art. 5 dello Statuto Space3 Post Scissione allegato al Progetto di Scissione *sub* Allegato D - a fronte di un incremento di patrimonio netto di Euro 3.970.046.

Pertanto, applicando la formula sopra illustrata, il Rapporto di Cambio di Scissione sarà determinato nella misura di:

**n. 1 (una) Azione Ordinaria Space2 annullata e n. 1 (una) azione ordinaria Space3 assegnata ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie Space2 possedute**

e

**n. 1 (una) Azione Speciale Space2 annullata e n. 1 (una) azione speciale Space3 assegnata ogni n. 2 (due) Azioni Speciali Space2 possedute**

B. Space2 deve sostenere in massima misura l'Esborso per il Recesso

Nell'ipotesi in cui Space2 debba sostenere nella misura massima possibile l'Esborso per il Recesso, le Disponibilità Liquide Scindende da assegnare a Space3 avranno un valore di Euro 52.821.618 .

Pertanto, la Scissione verrà eseguita mediante assegnazione di azioni ordinarie e di azioni speciali emesse da Space3 - della medesima categoria e con identiche caratteristiche di quelle possedute da ciascuno azionista in Space2, ivi inclusa la parità contabile implicita unitaria - a fronte dell'annullamento di Azioni Ordinarie e Azioni Speciali in ragione di n. 1 azione Space2 annullata e n. 1 azione Space3 assegnata ogni n. 3,941176 azioni Space2 *post* annullamento delle Azioni Ordinarie Space2 Revedute. Tali azioni saranno emesse in esecuzione dell'aumento di capitale a servizio del Rapporto di Cambio di Scissione per massimi Euro 15.372.500, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 15.395.000 azioni, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea di Space3.

Saranno, quindi, oggetto di assegnazione:

- (i) complessive n. 5.100.001 azioni ordinarie Space3, di cui: (i) n. 5.000 già in circolazione possedute da Space2 alla data del presente Progetto di Scissione facenti parte del Compendio Scisso e redistribuite agli azionisti Space2; e (ii) n. 5.095.001 da emettersi a fronte di un incremento di patrimonio netto di Euro 50.749.745.
- (ii) complessive n. 202.985 azioni speciali emesse da Space3 - aventi caratteristiche identiche alle Azioni Speciali detenute dagli azionisti Space2 e le cui caratteristiche sono descritte all'art. 5 dello Statuto Space3 Post Scissione allegato al Progetto di Scissione *sub* Allegato D - a fronte di un incremento di patrimonio netto di Euro 2.021.873.

Pertanto, applicando la formula sopra illustrata, il Rapporto di Cambio sarà determinato nella misura di:

**n. 1 (una) Azione Ordinaria Space2 annullata e n. 1 (una) azione ordinaria Space3 assegnata ogni n. 3,941176 (tre virgola novecentoquarantunocentostantasei) Azioni Odinarie Space2 Residue**

e

**n. 1 (una) Azione Speciale Space2 annullata e n. 1 (una) azione speciale Space3 assegnata ogni n. 3,941176 (tre virgola novecentoquarantunocentostantasei) Azioni Speciali Space2 possedute**

**Market Warrant e Sponsor Warrant**

A differenza che per le azioni, il rapporto di assegnazione dei *warrant* non varierà per effetto dell'esercizio del Diritto di Recesso e, pertanto, saranno in ogni caso oggetto di assegnazione:

- (i) complessivi n. 3.750.000 *market warrant* denominati “*Market Warrant Space3 S.p.A.*” che negozieranno separatamente dalle azioni ordinarie a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sul MIV (i “**Market Warrant Space3**”), mentre il diritto a ricevere gli ulteriori Market Warrant Space3 da assegnarsi ogni 4 azioni ordinarie sarà incorporato nelle azioni ordinarie oggetto di assegnazione nell’ambito della Scissione e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell’operazione rilevante che sarà realizzata da Space3; a tale data, il secondo Market Warrant Space3 sarà emesso e inizierà a negoziare separatamente dalle azioni ordinarie; e
- (ii) complessivi n. 800.000 *sponsor warrant* denominati “*Sponsor Warrant Space3 S.p.A.*” (gli “**Sponsor Warrant Space3**”) di nuova emissione, che non saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato.

Pertanto, il rapporto di assegnazione sarà in ogni caso pari a:

**n. 1 (un) Market Warrant Space2 annullato e n. 1 (un) nuovo Market Warrant Space3 assegnato ogni 2 (due) Market Warrant Space2 pre Scissione**

e

**n. 1 (uno) Sponsor Warrant Space2 annullato e n. 1 (un) nuovo Sponsor Warrant Space3 assegnato ogni 2 (due) Sponsor Warrant Space2 pre Scissione**

L’invariabilità del rapporto di assegnazione dei *warrant* rispetto all’esercizio del Diritto di Recesso - a differenza della variabilità del Rapporto di Cambio delle azioni in dipendenza del medesimo esercizio del Diritto di Recesso, come sopra illustrato - è riconducibile, a parere del Consiglio di Amministrazione, alle seguenti ragioni:

(i) l’articolo 6 del Regolamento dei Market Warrant Space2 prevede che in caso di “*scissione in cui la Società non sia la società beneficiaria, il Rapporto di Esercizio e il Prezzo Strike saranno modificati sulla base del rapporto di assegnazione*”; e l’articolo 6 del Regolamento degli Sponsor Warrant Space2 non disciplina l’ipotesi specifica della scissione ma prevede che, qualora venisse data esecuzione ad un’operazione straordinaria sul capitale della Società (quale la Scissione), il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie o opportune per mantenere quanto più possibili invariati i contenuti essenziali, ivi inclusi adeguare il numero delle azioni di compendio e/o il prezzo di esercizio e/o il prezzo *strike*;

(ii) pertanto, in ipotesi di scissione, entrambi i regolamenti prevedono un adeguamento dei termini e condizioni di esercizio dei *warrant* (ivi compreso il rapporto di esercizio e, pertanto, il numero delle azioni di compendio della Space2) sulla base dello stesso rapporto di cambio della scissione, assumendo che il numero degli strumenti finanziari emessi dalla Space2 rimanga invariato e che non siano assegnati, per effetto della scissione, *warrant* della società beneficiaria. Il medesimo risultato per i portatori di *warrant* viene ottenuto mantenendo invariati i termini e condizioni di esercizio dei *warrant* e applicando, invece, il rapporto di cambio della scissione al numero degli strumenti finanziari emessi dalla Space2 che vengono, pertanto, in parte annullati a fronte dell’assegnazione di un numero di *warrant* emessi dalla società beneficiaria determinato sulla base del rapporto di cambio;

(iii) l’applicazione del Rapporto di Cambio di Scissione al numero di *warrant* Space2,

mantenendo invariati i relativi termini e condizioni di esercizio, è a parere del Consiglio di Amministrazione la soluzione più idonea (oltre che coerente con le metodologie di adeguamento previste dai Regolamenti, come indicato al punto (ii)) al raggiungimento dell'obiettivo di creare, per effetto della Scissione, una nuova SIV (Space3) che replicasse la struttura societaria di Space2, ivi compresa l'emissione di *market warrant* e *sponsor warrant* aventi le medesime caratteristiche dei warrant già emessi da Space2, come espressamente previsto nel Prospetto di Quotazione;

(iv) tuttavia, l'applicazione del Rapporto di Cambio di Scissione previsto per le azioni anche ai *warrant*, in ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso non avrebbe consentito di replicare in Space3 la medesima struttura societaria di Space2 e, pertanto, i titolari dei *warrant* si sarebbero trovati in una posizione diversa rispetto all'assetto societario *pre* Scissione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, invece, che il portatore di *warrant*, in quanto soggetto che non detiene titoli di capitale e, pertanto, non legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso, non dovrebbe parimenti subirne gli effetti.

Per tutti questi motivi, si è ritenuto di applicare ai portatori dei Market Warrant Space2 e degli Sponsor Warrant Space2 un rapporto di assegnazione costante, coincidente con il Rapporto di Cambio in ipotesi di assenza di esercizio del Diritto di Recesso, come illustrato al precedente scenario A.

#### *2.6.2 Modalità di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria*

L'assegnazione delle azioni ordinarie, delle azioni speciali, dei Market Warrant Space3 e degli Sponsor Warrant Space3 emessi da Space3 avverrà, in regime di dematerializzazione e per il tramite degli intermediari autorizzati, a partire dalla data di efficacia della Scissione, con i tempi e secondo le modalità che verranno rese note mediante la pubblicazione di apposito avviso.

Al momento dell'assegnazione, le azioni ordinarie e i Market Warrant Space3 emessi dalla Società Beneficiaria risulteranno ammessi alle negoziazioni sul MIV, segmento SIV. La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita da Borsa Italiana con apposito provvedimento.

Qualora il Rapporto di Cambio di Scissione determini in capo ai singoli azionisti della Space2 il diritto all'attribuzione di un numero non intero di azioni ordinarie e/o di *market warrant* della Società Beneficiaria, al fine di facilitare le operazioni di quadratura Space2 e Space3 incaricheranno un intermediario per effettuare l'attività di compravendita delle frazioni di azioni ordinarie e/o di *market warrant* della Società Beneficiaria, per il tramite di tutti gli intermediari depositari aderenti a Monte Titoli S.p.A., nei limiti necessari per consentire agli azionisti di detenere, nella misura massima possibile, un numero intero di azioni ordinarie e/o di *market warrant*.

### **2.7 Valutazioni sulla ricorrenza del Diritto di Recesso**

L'esecuzione della Scissione presuppone l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* assegnati in concambio agli azionisti Space2 nell'ambito della Scissione alle negoziazioni presso il MIV, segmento SIV.

Fermo restando quanto indicato al Paragrafo 1.5, non ricorrono, quindi, i presupposti per

l'esercizio da parte degli azionisti Space3 che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Scissione del diritto di recesso previsto dall'art. 2437-*quinquies* del codice civile.

## **2.8 Previsioni sulla composizione dell'azionariato di Space2 e della Società Beneficiaria a seguito della Scissione**

### *2.8.1 Azionariato Space2 ed effetti della Scissione sullo stesso*

Gli azionisti di Space2 che, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e delle altre informazioni a disposizione della Società e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF alla data della presente Relazione, possiedono attualmente – direttamente o indirettamente – azioni della Space2 in misura superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto sono indicati di seguito.

<b>Dichiarante</b>	<b>% sul capitale</b>
Multilabel Sicav	7,007
Del Vecchio Leonardo	6,000
Pioneer Investment Management Sgr	5,000

Trattandosi di scissione proporzionale, non si produrrà, in dipendenza della Scissione, alcuna variazione nella compagine azionaria della Società.

### *2.8.2 Azionariato Space3 ed effetti della Scissione sullo stesso*

Alla data della presente Relazione, la Società Beneficiaria è interamente posseduta da Space2.

Per effetto della Scissione, gli azionisti di Space2 diverranno azionisti della Società Beneficiaria in misura proporzionale alle partecipazioni detenute in Space2. Pertanto, tenuto conto che le n. 5.000 azioni ordinarie sottoscritte da Space2 alla data di costituzione di Space3 saranno redistribuite agli azionisti di Space2 per effetto della Scissione, alla data di efficacia della Scissione, la composizione dell'azionariato della Società Beneficiaria sarà identica alla composizione dell'azionariato di Space2 alla stessa data.

## **2.9 Effetti della Scissione su eventuali patti parasociali**

Con riferimento a Space2, la Scissione non avrà effetti sul Patto Parasociale Post Fusione tra LF e Space2.

Si ricorda altresì che quest'ultima e Space Holding nel contesto del processo di quotazione hanno sottoscritto un impegno di *lock-up* di Space Holding nei confronti della Società con riferimento alle azioni ordinarie Space2 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali, nei

seguenti termini: (i) con riferimento alle azioni ordinarie Space2 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali per effetto del completamento dell'Operazione Rilevante, l'impegno di lock-up avrà una durata pari a 12 mesi dalla data di efficacia della Fusione; e (ii) con riferimento alle azioni ordinarie Space2 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi degli altri eventi indicati nell'articolo 5.4(iii) dello statuto di Space2, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari a 6 mesi decorrenti dalla relativa conversione, fermo restando che qualora la conversione si verifichi nei 12 mesi successivi alla data di efficacia della Fusione, l'impegno di *lock-up* si intenderà assunto fino alla data successiva nel tempo tra a) 12 mesi dalla data di efficacia della Fusione e b) 6 mesi dalla conversione. La Scissione non avrà alcun effetto su questo accordo di *lock-up* la cui efficacia si conserverà in capo a Space2 *post* Scissione ai medesimi termini e condizioni.

Alla data della presente Relazione, per quanto a conoscenza di Space2, non esistono patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF aventi ad oggetto azioni Space3.

## **2.10 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari che verranno assegnati nell'ambito della Scissione**

Le azioni ordinarie e le azioni speciali che verranno assegnate agli azionisti Space2 per effetto della Scissione, nella misura e secondo i criteri di assegnazione indicati al paragrafo 2.6, avranno le medesime caratteristiche e attribuiranno ai loro titolari i medesimi diritti delle Azioni Ordinarie Space2 e delle Azioni Speciali in circolazione alla data di efficacia della Scissione.

Per le caratteristiche e i diritti delle azioni ordinarie e delle azioni speciali Space3 che saranno assegnate nell'ambito della Scissione, si rinvia allo Statuto Space3 Post Scissione allegato *sub* Allegato D al Progetto di Scissione.

Le azioni ordinarie della Società Beneficiaria assegnate ai soci Space2 parteciperanno agli utili della Società Beneficiaria a partire dalla data di efficacia giuridica della Scissione.

Come sopra illustrato, ai portatori di Market Warrant Space2 e di Sponsor Warrant Space2 saranno assegnati Market Warrant Space3 e Sponsor Warrant Space3 di nuova emissione, sulla base del rapporto di assegnazione indicato al Paragrafo 2.6.1. Si descrivono di seguito le principali caratteristiche di tali strumenti finanziari.

### **Market Warrant Space3**

L'assemblea straordinaria di Space3, chiamata ad approvare il Progetto di Scissione, sarà altresì convocata per deliberare l'emissione di massimi n. 7.500.000 Market Warrant Space3 al fine di servire il Rapporto di Concambio di Scissione, di cui: (i) n. 3.750.000 saranno ammessi alle negoziazioni sul MIV, segmento SIV alla medesima data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Space3; mentre (ii) il diritto a ricevere gli ulteriori Market Warrant Space3 da assegnarsi ogni 4 azioni ordinarie Space3 sarà incorporato nelle azioni ordinarie oggetto di assegnazione nell'ambito della Scissione e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'operazione rilevante che sarà realizzata da Space3; a tale data, il secondo Market Warrant Space3 sarà emesso e inizierà a negoziare separatamente dalle azioni ordinarie.

Ciascun Market Warrant Space3 potrà essere esercitato - nel periodo compreso tra il terzo giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'operazione rilevante che sarà realizzata da Space3 e 5 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante - a condizione che il "Prezzo Medio Mensile" (ossia, la media aritmetica dei prezzi ufficiali giornalieri) rilevato con riferimento a ciascun mese di calendario sia maggiore del "Prezzo Strike", pari a Euro 9,5 per azione.

Ai portatori dei Market Warrant Space3 saranno assegnate azioni ordinarie Space3 sulla base del rapporto di esercizio calcolato secondo la seguente formula:

*(Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike) / (Prezzo Medio Mensile - Prezzo di Sottoscrizione).*

Le ulteriori caratteristiche dei Market Warrant Space3 di nuova emissione sono descritte nel regolamento accluso *sub* Allegato E al Progetto di Scissione.

### **Sponsor Warrant Space3**

Space Holding - unico portatore di Sponsor Warrant Space2 - riceverà Sponsor Warrant Space3 sulla base del rapporto di assegnazione indicato al precedente Paragrafo 2.6.1. Gli Sponsor Warrant Space3 non saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato.

Gli Sponsor Warrant Space3 saranno assegnati a Space Holding in abbinamento alle azioni speciali emesse da Space3 e daranno diritto a sottoscrivere un'azione ordinaria Space3 per ogni Sponsor Warrant Space3 (e, pertanto, fino a massime n. 800.000) al prezzo unitario di Euro 13,00, imputato per Euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 a sovrapprezzo.

Gli Sponsor Warrant Space3 potranno essere esercitati, nel periodo compreso tra il primo giorno di borsa aperto successivo alla data di efficacia dell'operazione rilevante che sarà conclusa da Space3 e 10 anni dalla data di efficacia dell'operazione rilevante, a condizione che in almeno un giorno ricompreso nel periodo di esercizio il prezzo ufficiale dell'azione Space3 sia pari o superiore a Euro 13,00.

Le ulteriori caratteristiche degli Sponsor Warrant Space3 di nuova emissione sono descritte nel regolamento accluso *sub* Allegato F al Progetto di Scissione.

## **2.11 Data di efficacia della Scissione e data di imputazione delle operazioni al bilancio della Società Beneficiaria**

La Scissione avrà effetto nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2506-*quater* del codice civile, a partire dalla data che sarà indicata nell'atto di Scissione, successiva in ogni caso all'ultima delle date di iscrizione dell'atto stesso presso il competente ufficio del Registro delle Imprese.

La data di efficacia della Scissione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Market Warrant Space3 emessi da Space3 sul MIV, segmento SIV. Si prevede che la Scissione avrà effetto entro il mese di febbraio 2017.

Gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, primo comma, n. 6, del codice civile, richiamato dall'art. 2506-

*quater*, secondo comma, del codice civile (imputazione delle operazioni al bilancio della Società Beneficiaria) decorreranno dalla data di efficacia giuridica della Scissione.

Le azioni della Società Beneficiaria assegnate ai soci di Space2 parteciperanno agli utili della Società Beneficiaria medesima a partire dalla data di efficacia giuridica della Scissione.

## **2.12 Riflessi tributari della Scissione sulle società partecipanti**

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni (“**Testo Unico delle Imposte sui Redditi**” o “**TUIR**”), la Scissione rappresenta un'operazione fiscalmente neutrale ai fini delle imposte dirette.

Pertanto, la Scissione non costituisce, in capo a Space2, realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze relative agli elementi patrimoniali trasferiti alla Società Beneficiaria, compreso il valore di avviamento. In capo alla Società Beneficiaria, i maggiori valori eventualmente iscritti sui beni ricevuti da Space2 non sono imponibili e tali beni conservano l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano presso Space2. L'eventuale differenza tra il valore contabile dei predetti e il relativo valore fiscale sarà evidenziata in un apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi. La Società Beneficiaria, tuttavia, può ottenere il riconoscimento degli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio sui beni ricevuti da Space2 mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Dalla data di effetto della Scissione, le posizioni soggettive di Space2 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alla Società Beneficiaria e alla stessa Space2 in proporzione delle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste. Qualora, tuttavia, dette posizioni siano connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, le medesime saranno attribuite alla società cui tali elementi siano trasferiti.

Con specifico riferimento alle perdite fiscali in capo a Space2, le stesse possono essere riportate a seguito della Scissione nel rispetto dei limiti patrimoniali e delle condizioni di vitalità di cui all'art. 172, settimo comma, del TUIR, ovvero, in caso di accoglimento da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'istanza di interpello disapplicativo presentato a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Se riportabili, tali perdite sono attribuite alla Società Beneficiaria e alla stessa Space2 in proporzione delle relative quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste.

Infine, la neutralità ai fini delle imposte dirette della Scissione opera anche nei confronti dei soci di Space2, per i quali è stabilito che il cambio delle azioni originarie con le azioni della Società Beneficiaria non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né conseguimento di ricavi. Con riferimento a ciascun azionista, la suddivisione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta in Space2 tra la partecipazione residuale nella medesima Space2 e la partecipazione ricevuta nella Società Beneficiaria dovrà rispettare la proporzione esistente tra il valore effettivo della partecipazione residuale in Space2 e ricevuta nella Società Beneficiaria rispetto al valore effettivo della partecipazione originariamente detenuta nella Space2. Tuttavia, agli azionisti di Space2 non fiscalmente residenti in Italia si consiglia di procedere alle opportune verifiche in relazione al regime fiscale vigente nei rispettivi paesi di residenza.

Per quanto non espressamente indicato, risultano applicabili ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni di cui all'art. 173 del TUIR.

Ai fini dell'imposizione indiretta, la Scissione è esclusa dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972 ed è soggetta all'imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lettera b), parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

### **2.13 Proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria**

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di Space2 di deliberare - in parte straordinaria - in merito all'approvazione della Scissione, nei termini e alle condizioni illustrate nella presente relazione e, in particolare, di:

- (a) approvare, ai sensi degli artt. 2506-*ter* e 2502 c.c., il Progetto di Scissione - unitamente alla documentazione connessa ivi compreso, a integrazione dello statuto che la Società Beneficiaria adotterà a partire dalla data di efficacia della Scissione, la politica di investimento secondo quanto previsto nel Progetto di Scissione medesimo ai sensi dell'art. 2502, comma secondo, del codice civile - e di procedere conseguentemente alla scissione parziale e proporzionale di Space2 a favore di Space3, nei termini e alle condizioni ivi previsti;
- (b) approvare la riduzione del capitale sociale di Space2 a servizio della Scissione a nominali Euro 15.422.500, suddiviso in n. 15.000.000 azioni ordinarie e dal numero di azioni speciali che sarà determinato a esito dell'applicazione del rapporto di cambio di scissione;
- (c) conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e agli amministratori Carlo Pagliani e Edoardo Subert, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni potere necessario o opportuno al fine di eseguire la Scissione e, quindi, *inter alia*: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la delibera di Scissione e il testo dello Statuto Space2 Post Scissione vengano iscritti nel registro delle imprese con facoltà - in particolare - di apportare alla medesima deliberazione e allo Statuto Space2 Post Scissione le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste in sede di iscrizione nonché di integrare lo Statuto Space2 Post Scissione con l'esatta entità e struttura del capitale risultante ad esito della Scissione e con l'inserimento delle altre informazioni che saranno note solo successivamente; (ii) stipulare l'atto di Scissione, nonché eventuali atti attuativi, ricognitivi, integrativi e/o rettificativi che dovessero essere necessari o opportuni ai fini dell'esecuzione della delibera di Scissione, fissando clausole, termini e modalità nel rispetto del progetto di Scissione, nonché provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi all'atto di Scissione,

fermo restando che (i) tali proposte di delibere saranno messe in votazione congiuntamente con le proposte di delibera di cui al primo e al terzo argomento all'ordine del giorno e il mancato raggiungimento del quorum deliberativo con riferimento ad una soltanto di esse comporterà la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante, della Scissione e della Fusione;

e (ii) l'efficacia di tali delibere relative alla Scissione sarà risolutivamente condizionata al verificarsi di anche una soltanto delle seguenti condizioni risolutive: (a) che il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale ordinario di Space2; oppure (b) che l'esborso a cui sarebbe tenuta Space2 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% delle Somme Vincolate risultanti alla data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante (ossia superiore a Euro 97.515.000).

### 3 LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AVIO IN SPACE2

#### 3.1 Profili giuridici della Fusione

La Fusione avverrà per incorporazione di Avio in Space2.

Con specifico riferimento ai termini e alle condizioni della Fusione, la presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c. e, in considerazione dello *status* di società quotata di Space2, anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.

La Fusione assume le relazioni finanziarie semestrali di Space2 e di Avio al 30 giugno 2016 - approvate dai Consigli di Amministrazione di Space2 e di Avio, rispettivamente, in data 26 luglio 2016 e in data 1° settembre 2016 - composti dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2016 e dal conto economico relativo ai primi 6 mesi dell'esercizio 2016, quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* c.c..

Come indicato nel Progetto di Fusione, Space2 darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento delle azioni Avio detenute dagli azionisti di Avio alla data di efficacia della Fusione, e (ii) assegnazione ai titolari di azioni di Avio alla data di efficacia della Fusione - diversi da Space2 - di azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale di Space2 a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione, come di seguito descritto.

Quanto sopra premesso, l'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio sarà un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c. per massimi nominali Euro 92.743.250, da eseguirsi entro il 30 giugno 2017, mediante emissione di massime n. 9.274.325 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Space2 (le "**Azioni Space2 in Concambio**").

Si precisa che, ai sensi degli accordi contrattuali che regolano l'Operazione Rilevante descritti al precedente Paragrafo 1.2.2, il numero esatto di azioni Avio che saranno acquistate da Space2, da LF e da In Orbit nell'ambito dell'Acquisizione sarà definito in prossimità della data di esecuzione dell'Acquisizione, fermo restando che il numero di azioni Avio che saranno acquistate da Space2 nell'ambito dell'Acquisizione sarà compreso tra un minimo di 174.895.020 azioni e un massimo di 235.134.222 azioni. Pertanto, per effetto dell'Acquisizione, un numero di azioni Avio compreso tra un minimo di 174.895.020 azioni e un massimo di 235.134.222 azioni risulterà di proprietà di Space2 alla data di stipula dell'atto di Fusione e, pertanto, non sarà oggetto di concambio ai sensi dell'art. 2504-*ter* c.c..

Alla luce di quanto sopra, il numero massimo di Azioni Space2 in Concambio è stato determinato, sulla base del Rapporto di Cambio di Fusione di seguito illustrato e dei termini e condizioni dell'Operazione Rilevante previsti dagli accordi contrattuali, (i) assumendo che LF acquisti il Numero Massimo Azioni LF e In Orbit acquisti il Numero Massimo Azioni Managers e, pertanto, Space2 acquisti il numero minimo di azioni Avio e il rapporto di cambio si applichi al numero massimo di azioni Avio di proprietà di soggetti diversi da Space2; e (ii) ipotizzando, a titolo esemplificativo, che la differenza tra il NAV di Riferimento e il NAV

Effettivo (come definiti sotto) sia pari a Euro 5.000.000.

In data 10 ottobre 2016 il Tribunale di Milano ha nominato la società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Milano, via Monte Rosa 91, quale esperto comune ai sensi dell'articolo 2501-*sexies*, comma 4, c.c. ai fini della predisposizione della relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio di Fusione.

Il Progetto di Fusione, unitamente a quanto al medesimo allegato che ne costituisce parte integrante, è stato approvato dai Consigli di Amministrazione di Space2 e Avio in data 19 ottobre 2016.

Ai sensi dell'art. 2501-*septies* c.c., i seguenti documenti saranno messi a disposizione degli azionisti di Space2 e di Avio, presso le rispettive sedi legali, sul sito internet di Space2 [www.space2spa.com](http://www.space2spa.com) e con le ulteriori modalità di cui all'art. 70 del Regolamento Emittenti, almeno 30 giorni prima della data delle rispettive assemblee convocate per l'approvazione della Fusione:

- (a) il Progetto di Fusione (comprensivo dello Statuto Space2 Post Fusione), unitamente alla presente Relazione e alla relazione dell'esperto sulla congruità del Rapporto di Cambio di Fusione;
- (b) i bilanci di Avio relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2013 unitamente al bilancio di Space2 al 31 dicembre 2015, unitamente alle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; e
- (c) le relazioni finanziarie semestrali di Space2 e di Avio al 30 giugno 2016 quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* c.c..

### **3.2 Obiettivi gestionali delle società partecipanti alla Fusione**

La Fusione è finalizzata ad accelerare il processo di crescita di Avio, attraverso il conferimento di risorse finanziarie da parte di Space2 nonché l'accesso al mercato dei capitali di rischio per effetto della Fusione in Space2.

La struttura dell'Operazione Rilevante e le caratteristiche del *business* di Avio sono coerenti con le linee guida descritte nella politica di investimento di Space2 per l'individuazione della potenziale società *target*, quali, principalmente: una società con una storia di successo, caratterizzata da un solido posizionamento competitivo nei mercati di riferimento, un alto potenziale di crescita, con forte presenza o ambizioni di crescita internazionale, un significativo potenziale di generazione di cassa e un management di comprovata esperienza.

Più in particolare, a giudizio del *management* di Space2, i punti di attrattività di Avio sono i seguenti:

- il settore dei servizi di lancio nello spazio sta cambiando molto rapidamente e Avio è ottimamente posizionata: alla natura di “frontiera tecnologica” e alla rilevanza istituzionale del settore spazio si aggiunge l’importanza crescente della dimensione commerciale nel settore cui si associa sempre più il ricorso a capitali privati e modelli di gestione sempre più dinamici ed imprenditoriali;
- ruolo primario nell’industria europea dei lanciatori ed eccellenza tecnologica: Avio è un’azienda italiana di assoluto rilievo oggi in Europa e nel mondo perché dispone di una tecnologia unica in questo momento. Inoltre, Avio ha un prodotto proprio, il lanciatore Vega che – con le sue tecnologie innovative e le sue performance attuali - è ad oggi il più avanzato disponibile sul mercato e risponde alle esigenze di una nicchia di mercato in forte crescita;
- *management team* di comprovata esperienza e professionalità
- solidità del *business* e ottime prospettive di crescita: il piano di Avio per il periodo 2016-2020 prevede che si realizzi la transizione dall’attuale *mix* di prodotto (Ariane 5 e Vega) alla prossima generazione (Ariane 6, Vega, Vega C e Vega E). Tale transizione vedrà importanti investimenti di sviluppo già oggetto di intese con ESA e significativi investimenti in capacità produttiva sia in Italia che in Guyana Francese.

L’Operazione Rilevante è finalizzata a proseguire il percorso di sviluppo di Avio, sulla base dei fattori distintivi che l’hanno sempre caratterizzata: imprenditorialità, indipendenza, dinamismo. A seguito dell’operazione, Avio sarà una public company in cui LF avrà il ruolo di socio industriale di riferimento, mentre i piani della società saranno perseguiti attraverso il supporto imprenditoriale del suo management e il dialogo con gli investitori coordinato da Space Holding.

L’Operazione consentirà alla società di muovere dal controllo di un singolo investitore finanziario verso il modello di una “*public company*” con capitale diffuso tra una pluralità di investitori. Tale “transizione” assicurerà ad Avio l’indipendenza gestionale e strategica necessaria al fine di affrancare la società dal rischio di limitazioni o condizionamenti dei propri piani di sviluppo da parte di altri gruppi industriali di settore o di altri Paesi *partners* nell’ambito dei programmi europei cui Avio partecipa. In tal modo, Avio potrà preservare, in coerenza con la propria natura, un modello operativo agile e adatto alla dinamicità di un mercato globale che richiede flessibilità, rapidità decisionale ed efficienza.

Operare quale società quotata nel mercato regolamentato, permetterà, peraltro, ad Avio di rafforzare ulteriormente tanto la trasparenza nella gestione, caratteristica essenziale specialmente laddove la società dovesse avvalersi di risorse pubbliche, quanto la propria visibilità e credibilità nei confronti dei partners industriali, commerciali e clienti. Non appare, infatti, di secondario rilievo che i principali gruppi europei operanti nel settore – quali Airbus Safran Launchers e/o OHB, con i quali Avio si confronta quotidianamente – siano direttamente o indirettamente quotati, avendo, pertanto, Avio la necessità di rapportarsi ad essi come società quotata.

Sotto altro profilo, l'Operazione Rilevante consentirà, inoltre, ad Avio di incrementare la capacità di accesso al mercato dei capitali privati, in parallelo al ricorso ai fondi pubblici; vantaggio che, a sua volta, è strettamente funzionale all'esigenza strategica di proteggere e migliorare nel continuo la propria tecnologia e di perseguire i propri piani di crescita nei tempi adeguati a cogliere le opportunità di mercato.

Da ultimo, Avio beneficerà di risorse finanziarie rinvenienti da un aumento del capitale sociale per il quale le risorse finanziarie sono già a disposizione di Space2 e che consentiranno alla società di cogliere diverse opportunità di crescita ed espansione.

In particolare l'Operazione Rilevante consente ad Avio, sul piano industriale e nel contesto dell'evoluzione del settore dei lanciatori spaziali in corso, di rafforzare la struttura patrimoniale della società al fine di cogliere le opportunità di mercato che si dovessero presentare e finanziare investimenti in *capital expenditures* non altrimenti attuabili.

La società nei prossimi anni intende incrementare la propria capacità produttiva, sviluppando propulsioni efficaci ed efficienti e adattando le proprie soluzioni, come il prodotto Vega, ad una pluralità di mercati di riferimento.

Al perfezionamento della Fusione, Space2 cesserà la sua attività caratteristica di SPAC e inizierà ad esercitare il *business* di Avio. Pertanto, gli obiettivi gestionali di Space2 connessi alla Fusione si identificano sostanzialmente con i programmi e le iniziative strategiche elaborate da Avio, anche in vista della sua quotazione su un mercato regolamentato italiano per effetto della Fusione.

### **3.3 Valori attribuiti alle società partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio di Fusione**

I Consigli di Amministrazione di Space2 e di Avio sono giunti alla determinazione del Rapporto di Cambio di Fusione sulla base di un'analisi, condotta utilizzando diversi criteri di valutazione di seguito descritti, volta a valorizzare le due società coinvolte dalla Fusione e, sulla base del valore unitario per azione di Avio e di Space2, calcolare un rapporto di proporzionalità tra il numero delle azioni di Avio detenute dai soci di Avio alla data di efficacia della Fusione - destinate a essere annullate per effetto della Fusione - e il numero delle azioni di nuova emissione di Space2 destinate ad essere assegnate in concambio ai soci di Avio a fronte di tale annullamento.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha chiesto al *financial advisor* Leonardo & Co. di rilasciare una *fairness opinion* sulla congruità del Rapporto di Cambio di Fusione. L'*advisor* ha rilasciato il parere richiesto, ritenendo che - sulla base delle assunzioni, considerazioni e qualificazioni espresse nel parere - alla data di tale parere il Rapporto di Cambio di Fusione (calcolato sulla base della formula di seguito illustrata), sia congruo, dal punto di vista finanziario, per Space2.

Le situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quater* c.c. per entrambe le società sono costituite dalle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2016. Le

valutazioni sono state elaborate (i) per quanto riguarda Space2, tenendo altresì conto di eventi rilevanti di natura patrimoniale e/o finanziaria che si verificheranno in futuro secondo tempistiche e modalità già note in data attuale, in quanto connessi alla realizzazione dell'Operazione Rilevante; e (ii) per quanto riguarda Avio, tenendo altresì conto della consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2015, in quanto data di riferimento per la definizione della valorizzazione del 100% del capitale netto di Avio secondo il meccanismo del c.d. "locked box" presente nello SPA (v. paragrafo 1.2.2). Inoltre, il management di Avio ha confermato che i risultati *current trading* per il primo semestre 2016 sono sostanzialmente in linea con le stime elaborate per il medesimo periodo temporale all'interno del piano industriale di Avio.

### 3.3.1 Valorizzazione di Space2

Ai fini della Fusione viene attribuito a Space2 un valore patrimoniale calcolato sulla base delle assunzioni e in applicazione dei criteri di seguito descritti.

Space2 è un veicolo di investimento che, tramite il collocamento delle proprie azioni sul MIV, ha raccolto le risorse necessarie per ricercare e selezionare una società *target* con cui effettuare un'operazione di aggregazione.

A fini valutativi, poiché attualmente il principale *asset* di Space2 è costituito dalla rilevante liquidità raccolta al momento del suddetto collocamento, si è scelto di utilizzare il principale metodo patrimoniale, ovvero il metodo del Net Asset Value ("NAV").

Il metodo del Net Asset Value determina il valore del capitale di Space2 in base al valore equo di ciascuna delle attività e passività finanziarie della Società disgiuntamente considerate. Per "valore equo" si intende il valore di realizzo delle attività e di estinzione delle passività al netto degli effetti fiscali eventualmente applicabili. Si tratta di un metodo di tipo patrimoniale semplice.

Ai fini del calcolo del NAV sono state considerate le seguenti poste patrimoniali di Space2:

- a) il patrimonio netto pro-forma *post* Scissione al 30 giugno 2016;
- b) l'incasso derivante dal pagamento del Prezzo di Sottoscrizione a cui i portatori dei Market Warrant Space2 potranno sottoscrivere le Azioni Ordinarie Space2 che saranno potenzialmente emesse ipotizzando l'esercizio dei Market Warrant Space2 da parte dei relativi titolari alla data di efficacia della Fusione sulla base del valore risultante del NAV per azione;
- c) il beneficio fiscale che Avio trarrebbe dalla Fusione grazie (i) ai costi deducibili sostenuti da Space2 e (ii) all'applicazione dell'agevolazione relativa alla disciplina in materia di Aiuto alla Crescita Economica ("ACE").

Relativamente al punto (a) sopra, il patrimonio netto pro-forma di Space2 al 30 giugno 2016 avrà necessariamente un valore variabile a seconda della consistenza delle disponibilità liquide il cui importo, come sopra descritto, varierà in dipendenza dell'esercizio del Diritto di Recesso (e, in particolare, dell'importo dell'Esborso per il Recesso).

Relativamente al punto (c) sopra, a fini prudenziali il beneficio fiscale è stato stimato in quattro differenti scenari di valorizzazione della componente ACE: (a) beneficio fiscale ACE non riconosciuto; (b) beneficio fiscale ACE riconosciuto per 5 anni; (c) beneficio fiscale ACE riconosciuto per 8 anni; e (d) beneficio fiscale ACE riconosciuto perennemente.

Il tasso utilizzato per attualizzare i benefici fiscali futuri è stato posto pari a quello considerato da Space2 nella valutazione di Avio.

Il beneficio fiscale è stato, inoltre, stimato nei due differenti scenari in cui (i) Space2 non deve sostenere l'Esborso per il Recesso e (ii) Space2 deve sostenere in massima misura l'Esborso per il Recesso.

E' stato quindi calcolato il valore unitario per azione Space2, dividendo il valore patrimoniale complessivo di Space2 per un numero di azioni determinato sommando (i) le Azioni Ordinarie Space2 in Circolazione (comprehensive delle Azioni Ordinarie Space2 oggetto di esercizio del Diritto di Recesso che siano state assegnate ad altri soci nell'ambito dell'offerta in opzione); (ii) il numero di azioni ordinarie Space2 rivenienti dalla conversione della prima *tranche* di Azioni Speciali (pari al 35% del numero complessivo di Azioni Speciali alla data di efficacia della Fusione); (iii) le Azioni Speciali ancora in circolazione, ovvero non ancora convertite in Azioni Ordinarie Space2 ai sensi dell'art. 5 dello statuto; e (iv) le Azioni Ordinarie Space2 che saranno potenzialmente emesse ipotizzando l'esercizio dei Market Warrant Space2 da parte dei relativi titolari alla data di efficacia della Fusione sulla base del valore risultante del NAV per azione.

Tale calcolo presuppone che alle Azioni Ordinarie Space2 e alle Azioni Speciali sia attribuito lo stesso valore unitario ai fini della Fusione, sulla base delle seguenti valutazioni: per le Azioni Speciali, si è considerato che queste sono prive del diritto al dividendo e del diritto di voto; tuttavia, esse incorporano un'opzione di conversione in Azioni Ordinarie Space2 a titolo gratuito e con un moltiplicatore al raggiungimento di determinate soglie. Sulla base di questi elementi, il valore attribuibile alle Azioni Speciali è stato stimato pari a quello delle Azioni Ordinarie Space2.

Sulla base della metodologia sopra descritta, si è pervenuti ai seguenti risultati:

- nello scenario in cui Space2 non deve sostenere l'Esborso per il Recesso, il valore unitario per azione Space2 risulta compreso tra Euro 9,60 e Euro 10,52 a seconda che si ipotizzi che il beneficio fiscale ACE non sia riconosciuto ovvero sia perennemente;
- nello scenario che all'estremo opposto ipotizza che Space2 debba sostenere in massima misura l'Esborso per il Recesso, il valore unitario per azione Space2 risulta compreso tra Euro 9,53 e Euro 10,89 a seconda che si ipotizzi che il beneficio fiscale ACE non sia riconosciuto ovvero sia riconosciuto perennemente.

Sulla base del suddetto calcolo, dei criteri sopra illustrati e del processo negoziale il valore unitario delle azioni Space2 (sia Azioni Ordinarie sia Azioni Speciali) ai fini della Fusione risulta pertanto pari a:

Euro 10,00

### 3.3.2 ValORIZZAZIONE DI AVIO

Ai fini della Fusione viene attribuito al capitale di Avio un valore calcolato sulla base delle assunzioni e in applicazione dei criteri di seguito descritti. Si è utilizzato il metodo del *Discounted Cash Flow* (“DCF”) quale metodo principale al fine di determinare il valore del capitale di Avio per la sua flessibilità e capacità di cogliere e valutare la generazione di cassa, la redditività, la crescita e il profilo di rischio specifici della società. Si è scelto poi di adottare il metodo dei moltiplicatori di mercato quale metodo di controllo.

#### METODO DISCOUNTED CASH FLOW

Il metodo del Discounted Cash Flow determina il valore di un'azienda in misura pari al valore attuale dei flussi di cassa che l'azienda stessa dovrebbe generare in futuro - considerandone quindi l'attitudine a produrre reddito e a monetizzarlo, indipendentemente dalle altre caratteristiche - deducendo da tale valore l'indebitamento finanziario netto (“Indebitamento Finanziario Netto”) in essere alla data di riferimento della valutazione.

I flussi che sono utilizzati per la stima sono i *Free Cash Flows*, cioè i flussi monetari netti della gestione caratteristica, depurati di quanto concerne la gestione finanziaria e la gestione extra caratteristica al fine di esprimere il valore dell'azienda in relazione ai flussi monetari generati prevalentemente dalle scelte gestionali.

I singoli flussi di cassa nonché il patrimonio residuale sono attualizzati in base ad un tasso rappresentativo del costo del capitale dell'azienda, calcolato come media ponderata del costo dei mezzi di terzi e del costo opportunità del capitale di rischio (“*Weighted Average Cost of Capital*” – WACC) calcolato con riferimento ad un tasso *risk free* del 2,16%, un *equity risk premium* del 6,50%, un beta pari a 0,92 ed un *size risk premium* del 2,54%.

L'attualizzazione dei flussi è stata effettuata con riferimento ad un arco temporale compreso tra la data di valutazione al 31 dicembre 2015 e l'anno 2020 in modo da ovviare alla ridotta affidabilità dei flussi di cassa stimati per periodi più lunghi e il valore residuo di Avio è stato determinato applicando due differenti metodologie:

- il metodo del tasso di crescita perpetua al flusso stimato per il periodo 2020;
- il metodo del multiplo EV/EBITDA di uscita al 2020.

Al risultato del procedimento di attualizzazione dei flussi, chiamato valore delle attività operative o Enterprise Value (“EV”), si è in seguito (i) sottratto algebricamente il valore dell'Indebitamento Finanziario Netto dell'azienda, il valore del patrimonio di pertinenza di terzi ed il valore di libro del fondo per rischi ed oneri e del fondo per benefici ai dipendenti e (ii) si è sommato il valore di libro delle società partecipate ed il 50% del valore di libro delle attività per imposte anticipate; inoltre, è stato sottratto il valore dei cd. *leakages* previsti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di esecuzione dello SPA, fatta eccezione per una serie di pagamenti consentiti espressamente e individuati di comune accordo tra le parti

determinando così l'Equity Value dell'azienda. Nel caso di specie, si è applicato il metodo del DCF basandosi su un piano industriale di Avio per il periodo 2016 - 2020 elaborato sulla base di assunzioni economico-finanziarie nell'ipotesi che Avio continui ad operare autonomamente (ipotesi stand alone). Sulla base delle suddette ipotesi, si è pervenuti a una valutazione per il 100% del capitale netto di Avio incluso nell'intervallo Euro 205,5 milioni e Euro 268,7 milioni.

#### *METODO DEI MOLTIPLICATORI DI MERCATO*

Secondo il metodo dei multipli di mercato, il valore di una società dipende dalle indicazioni fornite dal mercato borsistico con riguardo a società aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto di valutazione. Il metodo si basa sulla determinazione di multipli calcolati come rapporto tra valori di Borsa e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione di società comparabili. I multipli così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo di valori. Data la natura di tale metodo, risulta particolarmente critica l'affinità, da un punto di vista operativo e finanziario, fra le società incluse nel campione di riferimento e le società oggetto di valutazione. La significatività dei risultati è, infatti, strettamente dipendente dalla confrontabilità delle società che costituiscono il campione. I titoli prescelti devono inoltre presentare un buon grado di liquidità e non riguardare società i cui corsi potrebbero essere influenzati da particolari situazioni contingenti. Non esistono società quotate, in Italia o all'estero, perfettamente comparabili. Purtroppo si è potuto costruire un campione di società quotate di dimensioni variabili che, sebbene differiscano da Avio per tipologia di business, dimensioni e struttura, operano nello stesso mercato di riferimento di Avio. La scelta dei multipli ritenuti maggiormente significativi per l'analisi è stata effettuata sulla base delle caratteristiche proprie del settore e dell'attuale contesto di mercato. A tal fine sono stati selezionati quali multipli maggiormente significativi l'EV/EBITDA e l'EV/EBIT. Tali multipli sono stati calcolati prendendo a riferimento i prezzi medi a tre mesi ponderati per i volumi negoziati alla data del 17 ottobre 2016.

I moltiplicatori utilizzati per la valutazione di Avio sono i valori medi e mediani delle metriche EV/EBITDA e EV/EBIT per gli anni 2016E, 2017E e 2018E (multipli EV/EBITDA pari a 10,1 (dieci virgola uno) – 10,2 (dieci virgola due), 9,4 (nove virgola quattro) – 9,5 (nove virgola cinque), 8,8 (otto virgola otto) – 9,0 (nove virgola zero); multipli EV/EBIT pari a 13,4 (tredici virgola quattro) – 15,6 (quindici virgola sei), 12,6 (dodici virgola sei) – 14,0 (quattordici virgola zero), 11,4 (undici virgola quattro) – 12,1 (dodici virgola uno)).

I moltiplicatori EV/EBITDA e EV/EBIT sono stati applicati rispettivamente all'EBITDA e all'EBIT prospettici di Avio. All'EV risultante si è in seguito (i) sottratto algebricamente il valore dell'Indebitamento Finanziario Netto dell'azienda, il valore del patrimonio di pertinenza di terzi ed il valore di libro del fondo per rischi ed oneri e del fondo per benefici ai dipendenti e (ii) si è sommato il valore di libro delle società partecipate ed il 50% del valore di libro delle attività per imposte anticipate; inoltre, è stato sottratto il valore dei cd. *leakages* previsti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di esecuzione dello SPA, fatta eccezione per una serie di pagamenti consentiti espressamente e individuati di comune accordo tra le parti determinando così l'Equity Value dell'azienda.

Sulla base dei suddetti criteri e del processo negoziale (che ha tenuto in considerazione particolari fattori quali la peculiarità dell'asset soggetto a "Golden Power", l'assenza di garanzie da parte dell'azionista venditore, il non riconoscimento di un premio di controllo all'azionista di maggioranza, nonché i relativi sconti dimensionali e di mercato fattorizzabili in sede di IPO), è stato attribuito ad Avio un valore patrimoniale pre valorizzazione dei leakages pari a Euro 167.000.000. A tale valore è stato sottratto il valore netto dei leakages, allo stato attuale stimato pari a Euro 7.311.396, determinando così un valore patrimoniale di Avio ai fini della Fusione pari a Euro 159.688.605. E' stato quindi calcolato il valore unitario per azione Avio, dividendo il valore patrimoniale complessivo di Avio, pari a Euro 159.688.605, per il numero totale di azioni ordinarie Avio, pari a 400.000.000.

Sulla base del suddetto calcolo e dei criteri sopra illustrati, il valore unitario delle azioni Avio ai fini della Fusione risulta pertanto pari a Euro 0,3992, arrotondando il valore unitario alla quarta cifra decimale.

### 3.3.3 Formula del Rapporto di Cambio di Fusione

I Consigli di Amministrazione di Space2 e di Avio sono pervenuti alla determinazione di un rapporto di cambio da calcolarsi secondo la seguente formula :

#### **Rapporto Di Cambio Base \* Aggiustamento NAV**

Dove:

1) Il Rapporto Di Cambio Base sarà calcolato secondo la seguente formula:

Prezzo per Azione Avio (Euro 0,3992)

---

Prezzo per Azione Space2 (Euro 10,00)

e

2) l'Aggiustamento NAV sarà calcolato come segue:

- nel caso in cui il NAV Effettivo sia pari o superiore al NAV di Riferimento, ove il NAV di Riferimento è calcolato come NAV Stimato meno un importo pari a Euro 500.000 (ed è quindi pari a Euro 149.986.000), sarà pari a uno (1);
- qualora invece, il NAV Effettivo sia inferiore al NAV Di Riferimento (pari a Euro 149.986.000), l'Aggiustamento NAV sarà pari a:

$$1 / ( 1 - ( ( \text{NAV Di Riferimento} - \text{NAV Effettivo} ) / \text{numero totale di azioni Space2 post Scissione inclusivo delle azioni ordinarie rivenienti della prima tranche di conversione delle azioni speciali} ) / \text{Prezzo per Azione Space2} )$$

Dove:

- il NAV Effettivo indica l'effettiva consistenza di disponibilità liquide e voci equivalenti di Space2, al netto di eventuali passività, esistenti alla data di stipula dell'atto di Fusione;
- il NAV Stimato è pari a Euro 150.486.000.

Il rapporto di cambio e il Rapporto di Cambio Base saranno approssimati al quarto decimale incluso.

Alla luce della suddetta formula si evince che l'Aggiustamento NAV sarà applicabile solo nel caso in cui la differenza tra il NAV Stimato e il NAV Effettivo sia superiore a Euro 500.000 fermo restando che, ai fini dell'aggiustamento, si terrà conto solo dell'importo eccedente Euro 500.000.

Dall'applicazione della suddetta formula deriva che, qualora la differenza tra il NAV Stimato e il NAV Effettivo sia inferiore a Euro 500.000, la Società Incorporante assegnerà n. 0,0399 Azioni Space2 in Concambio ogni n. 1 azioni Avio

Il rapporto di cambio definitivo, quale risultante dall'applicazione della suddetta formula, sarà reso noto non appena disponibile con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space2 [www.space2spa.com](http://www.space2spa.com).

#### *3.3.4 Difficoltà di valutazione*

Ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c., si riassumono di seguito le principali difficoltà incontrate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle valutazioni effettuate al fine della determinazione del rapporto di cambio.

Le quotazioni delle azioni Space2 sul mercato MIV – segmento professionale SIV si riferiscono a un numero di scambi relativamente limitato; in considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno non utilizzare i prezzi espressi da questi scambi quale riferimento per la valutazione delle azioni in sede di determinazione del rapporto di cambio.

La valutazione di Avio è basata non solo sui dati economici consuntivi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ma anche su dati economici prospettici utilizzati per l'applicazione del metodo DCF e del metodo dei moltiplicatori e che sottendono per loro natura alcuni elementi di incertezza; eventuali scostamenti che si manifestassero nei prossimi esercizi tra i risultati previsti e quelli effettivi potrebbero avere effetti anche significativi sulle stime proposte.

I moltiplicatori utilizzati per la valutazione di Avio sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato dei titoli delle società quotate maggiormente comparabili con Avio; tuttavia le società del campione proposto presentano comunque differenze talvolta significative, per il profilo dimensionale, la struttura del capitale e la tipologia di business operato, rispetto ad Avio.

### **3.4 Modalità di assegnazione delle azioni di Space2 e data di godimento delle stesse**

Space2 darà attuazione alla Fusione mediante un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c. per massimi nominali Euro 92.743.250, da eseguirsi entro il 30 giugno 2017, mediante emissione di massime n. 9.274.325 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle Azioni Ordinarie di Space2.

Al perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Avio ivi incluse, per chiarezza, le azioni Avio detenute da Space2 a esito del perfezionamento dell'Acquisizione.

Alla data della presente Relazione, Avio non detiene azioni proprie e provvederà ad annullare senza concambio quelle che dovesse eventualmente detenere alla data di perfezionamento della Fusione.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Qualora il Rapporto di Cambio di Fusione determini in capo ai singoli azionisti di Avio il diritto all'attribuzione di un numero non intero di azioni, al fine di facilitare le operazioni di quadratura Space2 incaricherà un intermediario per effettuare l'attività di compravendita delle frazioni di azioni, per il tramite di tutti gli intermediari depositari aderenti a Monte Titoli S.p.A., nei limiti necessari per consentire agli azionisti di detenere, nella misura massima possibile, un numero intero di azioni.

Le Azioni Space2 in Concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Avio, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana. Tale data ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno rese note con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space2 [www.space2spa.com](http://www.space2spa.com), diffuso tramite il sistema di SDIR-NIS cui Space2 si avvale e deposito sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Inoltre, Space2 farà quanto necessario affinché le Azioni Space2 in Concambio - sin dal momento della loro emissione - siano ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato italiano (preferibilmente, sul MTA) fermo restando che l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio da parte delle competenti autorità regolamentari dei provvedimenti di ammissione a quotazione su un mercato regolamentato italiano (preferibilmente, sul MTA) delle Azioni Space2 in Concambio.

Le Azioni Space2 in Concambio assegnate agli azionisti di Avio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie Space2 in circolazione alla data della loro emissione.

### **3.5 Data di efficacia della Fusione e di imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio di Space2**

A fini civilistici, contabili e fiscali la Fusione sarà efficace a decorrere dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c. e che, in ogni caso, non potrà essere antecedente alla data di inizio delle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano (preferibilmente, sull'MTA) delle Azioni Space2 in Concambio.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio di Space2 a decorrere dalla data di efficacia giuridica della Fusione, come sopra stabilita.

### **3.6 Riflessi tributari della Fusione**

Ai sensi dell'art. 172 del TUIR, e successive modificazioni ed integrazioni, la Fusione rappresenta un'operazione fiscalmente neutrale ai fini delle imposte dirette.

Pertanto, la Fusione non costituisce, in capo alla Società Incorporanda, realizzo di plusvalenze e minusvalenze dei beni trasferiti alla Società Incorporante, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. In capo alla Società Incorporante, i maggiori valori eventualmente iscritti sui beni ricevuti dalla Società Incorporanda non sono imponibili e tali beni conservano l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano presso la Società Incorporanda. L'eventuale differenza tra il valore contabile dei predetti beni ricevuti dalla Società Incorporanda e il relativo valore fiscale sarà evidenziata in un apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi. La Società Incorporante, tuttavia, può ottenere il riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio sui beni ricevuti dalla Società Incorporanda mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Nel caso in cui nell'ultimo bilancio di esercizio della Società Incorporanda siano iscritte riserve in sospensione d'imposta, tali riserve concorrono a formare il reddito della Società Incorporante se e nella misura in cui non siano ricostituite nel suo bilancio, utilizzando prioritariamente l'avanzo di fusione.

Nel caso in cui la Società Incorporanda e/o la Società Incorporante dispongano di perdite fiscali, le stesse possono essere riportate a seguito della Fusione nel rispetto dei limiti patrimoniali e delle condizioni di vitalità di cui all'art. 172, settimo comma, del TUIR, ovvero, in caso di accoglimento da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'istanza di interpello disapplicativo presentato a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Infine, la neutralità ai fini delle imposte dirette della Fusione opera anche nei confronti dei soci della Società Incorporanda, per i quali è stabilito che il cambio delle azioni originarie con le azioni della Società Incorporante non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né conseguimento di ricavi, fatto salvo il caso di conguaglio. Tuttavia, agli azionisti della Società Incorporanda non fiscalmente residenti in Italia si consiglia di procedere alle opportune verifiche in relazione al regime fiscale vigente nei rispettivi paesi di residenza.

Ai fini dell'imposizione indiretta, la Fusione è esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972 ed è soggetta all'imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lettera b), parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

### 3.7 Lo Statuto Space2 Post Fusione

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea Straordinaria di Space2 sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto Space2 Post Fusione che sarà adottato dalla Società Incorporante con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione.

#### 3.7.1 Confronto tra gli articoli dello statuto sociale vigente di Space2 e di quelli dello Statuto Space2 Post Fusione

Si riportano di seguito, anche in osservanza delle informazioni richieste dallo schema 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, le principali modifiche proposte al testo statutario vigente di Space2. La versione integrale dello statuto include inoltre alcuni aggiustamenti minori di natura esclusivamente stilistica e formale.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	TESTO DELLO STATUTO SPACE2 POST FUSIONE
<b>Art. 1 - (Denominazione)</b>	<b>Art. 1 - (Denominazione)</b>
1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Space2 S.p.A." (la "Società").	1.1. È costituita una società per azioni denominata <del>"Space2 S.p.A."</del> <b>con la denominazione "Avio S.p.A." (di seguito anche la "Società"). La denominazione della Società può essere scritta con qualsiasi carattere grafico, in maiuscolo e/o minuscolo.</b>
<b>Art. 2 - (Sede)</b>	<b>Art. 2 - (Sede)</b>
2.1 La Società ha sede in Milano.  2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.  2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.	2.1 La Società ha sede in <del>Milano</del> <b>Roma</b> .  2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.  2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 -(Oggetto)	Art. 3 -(Oggetto)
<p>3.1 La Società è una SIV (<i>Special Investment Vehicle</i>) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il <b>“Regolamento di Borsa”</b>), e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l’investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato <b>“Politica di Investimento”</b>, allegato al presente statuto sub <u>Allegato 3.1</u>, fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività.</p> <p>3.2 La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società <i>target</i> con cui realizzare un’Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Ai fini del presente statuto, per <b>“Operazione Rilevante”</b> si intende un’operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la <b>“Quotazione”</b>). Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.1, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p>	<p>3.1 La Società è una SIV (<i>Special Investment Vehicle</i>) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il <b>“Regolamento di Borsa”</b>), e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l’investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato <b>“Politica di Investimento”</b>, allegato al presente statuto sub <u>Allegato 3.1</u>, fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività <b>ha per oggetto lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, delle seguenti attività: (i) l’ideazione, lo sviluppo e la realizzazione di sottosistemi, componenti e parti di ricambio, nonché dei connessi equipaggiamenti e servizi di supporto, per sistemi di controllo e propulsione, motori solidi per razzi, motori liquidi per razzi, sistemi di propulsione per missili, e veicoli di lancio; (ii) integrazione e servizi di lancio e (ii) la manutenzione, la riparazione, la revisione e il collaudo di tali motori, sistemi e veicoli, e relativi sottosistemi e componenti; nonché attività strumentali o connesse a quelle di cui sopra.</b></p> <p>3.2 <b>Al fine di conseguire l’oggetto sociale</b> La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società <i>target</i> con cui realizzare un’Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Ai fini del presente statuto, per <b>“Operazione Rilevante”</b> si intende un’operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse</p>

~~L'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la "Quotazione").~~ può altresì compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo:

- compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico), ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili, ivi compresa la prestazione di servizi di supporto ad attività industriali e servizi di prevenzione incendi in genere;

- prestare, senza carattere di professionalità, avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale;

- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, connesso od affine al proprio, e acquistare o cedere, concedere od accettare licenze d'uso di brevetti industriali, "know-how" e diritti di proprietà industriale e commerciale in genere.

~~Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.1, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nonché erogare finanziamenti a favore dei dipendenti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico, ivi incluso il D. Lgs. n. 385/1993, come successivamente modificato, nonché la prestazione di servizi di investimento così come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.~~

Tutte le attività di cui al presente articolo

	<b>devono essere svolte nei limiti e nel rispetto di ogni limite, condizione e riserva di legge.</b>
<b>Art. 4 - (Durata)</b>	<b>Art. 4 - (Durata)</b>
<p>4.1 La durata della Società è fissata fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2017; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino al 30 giugno 2018. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.</p>	<p>4.1 La durata della Società è fissata fino alla <del>prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2017; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"),</del> la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino al 30 giugno 2018. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al <del>competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società</del> <b>al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria.</b></p>
<b>Art. 5 - (Capitale sociale e azioni)</b>	<b>Art. 5 - (Capitale sociale e azioni)</b>
<p>5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 30.845.000,00 ed è diviso in n. 30.000.000 azioni ordinarie e n. 800.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria del giorno 17 giugno 2015, come integrata dall'assemblea straordinaria del giorno 7 luglio 2015, ha – tra l'altro - deliberato:</p> <p>A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 406.977,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 15.000.000 "Market Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 4.069.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;</p> <p>B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 20.800.000,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.600.000 "Sponsor Warrant</p>	<p>5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 30.845.000,00 <b>[•]</b> ed è diviso in n. 30.000.000 <b>[•]</b> azioni di cui n. <b>[•]</b> azioni ordinarie e n. 800.000 <b>[•]</b> azioni speciali, <b>tutte</b> senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria del giorno 17 giugno 2015, come integrata dall'assemblea straordinaria del giorno 7 luglio 2015 <b>e del giorno [indicare data di assemblea che approverà la fusione],</b> ha – tra l'altro - deliberato <b>[Nota: importi di aumenti di capitale da adeguare ai warrant che rimarranno in Space2 post Scissione]:</b></p> <p>A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 406.977,00 <b>[•]</b>, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 15.000.000 <b>[•]</b> "Market Warrant Space2 Avio S.p.A.", mediante emissione di massime n. 4.069.770 <b>[•]</b> azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;</p>

Space2 S.p.A.”, mediante emissione di massime n. 1.600.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine *ex* art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

5.2 Le azioni, ordinarie e speciali, e i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF.

5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

5.4 Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- (c) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito al precedente articolo 4 e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Space2;
- (d) in caso di scioglimento della Società,

B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro ~~20.800.000,00~~ **[•]**, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. ~~1.600.000~~ **[•]** “Sponsor Warrant ~~Space2~~ **Avio** S.p.A.”, mediante emissione di massime n. ~~1.600.000~~ **[•]** azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine *ex* art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

5.2 Le azioni, ordinarie e speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF.

5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

5.4 Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- (c) sono intrasferibili ~~per il periodo massimo di durata della Società stabilito al precedente articolo 4 e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni~~ **fino al [31 luglio 2020]**, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni

<p>attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;</p> <p>(e) danno diritto al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga, all'attribuzione degli "Sponsor Warrant Space2 S.p.A." in ragione di 2 warrants per ogni azione speciale;</p> <p>(f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni ordinarie per ogni azione speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:</p> <p>(i) nella misura di massime n. 800.000 azioni speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;</p> <p>(ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle azioni speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e</p> <p>(iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione</p>	<p>speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Space2 Avio;</p> <p><del>(d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;</del></p> <p>(e) <del>danno</del> <b>hanno dato</b> diritto, al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga, all'attribuzione degli "Sponsor Warrant Space2 S.p.A." <b>(ora denominati Sponsor Warrant Avio S.p.A.)</b> in ragione di 2 warrants per ogni azione speciale;</p> <p>(f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni ordinarie per ogni azione speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:</p> <p><del>(i) nella misura di massime n. 800.000 azioni speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;</del></p> <p><del>(ii) in ogni caso, nella misura del 35%</del></p>
--	---

Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione

~~del numero complessivo delle azioni speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e~~

- (iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ~~nella ulteriore misura della fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A. (ora denominata Avio S.p.A.) (la "Fusione")~~ **nella misura (a) del 25% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante di Space2 S.p.A. che ha approvato la Fusione (tenutasi in data [●]) e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante della Fusione** (fermo restando che, in caso di

Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione ~~Rilevante~~ **della Fusione**, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione ~~Rilevante~~ **della Fusione**; e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione ~~Rilevante~~ **della Fusione**, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al ~~precedente punto~~ ~~(iii)~~ **sopra**, si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

**5.5 E' attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni data di iscrizione nel Registro delle Imprese del presente statuto, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, del Codice Civile, per un importo nominale massimo pari ad Euro [●] [Nota: inserire importo pari al 10% del capitale sociale alla data di efficacia della Fusione], mediante emissione, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie, privilegiate o comunque aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse o azioni e strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349 del codice civile, pari a [●] [Nota: inserire numero rappresentante il 10% delle azioni in circolazione alla data di efficacia della Fusione], aventi godimento regolare, riservato (i) in caso di promozione di offerte pubbliche di acquisto ostili o comunque poste in essere da soggetti concorrenti della Società, esclusivamente a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dallo Stato italiano in misura almeno pari al 20% del capitale sociale,**

	<p>ovvero (ii) negli altri casi, a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole almeno di tutti gli amministratori in carica meno uno. Il prezzo unitario di tali azioni (incluso l'eventuale sovrapprezzo) sarà non inferiore al valore di mercato delle azioni. Le delibere del Consiglio di Amministrazione di esercizio della delega individueranno i soggetti a cui verranno assegnate le opzioni per la sottoscrizione del o degli aumenti di capitale, fisseranno il prezzo di sottoscrizione sulla base del criterio del valore di mercato delle azioni e un apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevedranno, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del Codice Civile, che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo (escluso l'eventuale sovrapprezzo) pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine. Al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per l'esercizio delle predette facoltà, l'emissione delle nuove azioni e per apportare le conseguenti modifiche al presente articolo dello Statuto sociale.</p> <p>5.6 Chiunque - ad esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società superiore alle soglie individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative (come di volta in volta modificata, la "Normativa Golden Power") è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente, nei termini e con le modalità stabilite dalla Normativa Golden Power, ove applicabile.</p>
<p><b>Articolo 6 - Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari</b></p>	<p><b>Articolo 6 - Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari</b></p>
<p>6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o</p>	<p>6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o</p>

<p>crediti.</p> <p>6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 98,5% dei conferimenti effettuati in sede di esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato in data 17 giugno 2015 a servizio della Quotazione (le “<b>Somme Vincolate</b>”) è depositato su uno o più conti correnti vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell' Operazione Rilevante nonché - anche in assenza di autorizzazione assembleare - ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società.</p> <p>6.3 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>6.4 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.</p> <p>6.5 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p> <p>6.6 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie,</p>	<p>crediti.</p> <p><del>6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 98,5% dei conferimenti effettuati in sede di esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato in data 17 giugno 2015 a servizio della Quotazione (le “Somme Vincolate”) è depositato su uno o più conti correnti vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell' Operazione Rilevante nonché - anche in assenza di autorizzazione assembleare - ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società.</del></p> <p>6.32 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>6.43 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.</p> <p>6.54 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p> <p>6.65 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie,</p>
---	---

<p>azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.</p>	<p>azioni privilegiate, azioni di risparmio, <i>warrants</i> e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.</p>
<p><b>Art. 7 - Recesso</b></p>	<p><b>Art. 7 - Recesso</b></p>
<p>7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.</p> <p>7.2 Qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.</p> <p>7.3 Resta inteso che il valore di liquidazione determinato ai sensi del precedente comma non può, in ogni caso, essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.</p>	<p>7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.</p> <p><del>7.2 Qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.</del></p> <p><b>Non compete il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine della Società, nonché l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</b></p> <p><del>7.3 Resta inteso che il valore di liquidazione determinato ai sensi del precedente comma non può, in ogni caso, essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.</del></p>
<p><b>Art. 8 - (Competenze e maggioranze)</b></p>	<p><b>Art. 8 - (Competenze e maggioranze)</b></p>

<p>8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:</p> <p>(i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;</p> <p>(ii) utilizzo delle Somme Vincolate;</p> <p>(iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.</p> <p>8.3 L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>8.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.</p> <p>8.5 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.</p>	<p>8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p><del>8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:</del></p> <p><del>(i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;</del></p> <p><del>(ii) utilizzo delle Somme Vincolate;</del></p> <p><del>(iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.</del></p> <p><b>8.32 Salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione,</b> l'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p><del>8.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.</del></p> <p><b>8.53</b> Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere <b>(i)</b> che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea; e <b>(ii)</b> che il <b>Consiglio di Amministrazione ovvero gli organi delegati possano deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla</b></p>
---	---

	<p><b>procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.</b></p>
<b>Articolo 9 - (Convocazione)</b>	<b>Articolo 9 - (Convocazione)</b>
<p>9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.</p> <p>9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.</p> <p>9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.</p>	<p>9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.</p> <p>9.2 L'assemblea dei soci <del>può essere</del> <b>sarà</b> convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, <del>o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.</del></p> <p>9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.</p>
<b>Art. 10 - (Intervento e voto)</b>	<b>Art. 10 - (Intervento e voto)</b>
<p>10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p> <p>10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p> <p>10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per</p>	<p>10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p> <p>10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, <b>ovvero in prima convocazione nel caso in cui siano indicate eventuali convocazioni successive nell'unico avviso</b>, e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p>

delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ~~ai sensi di legge~~ **conferita per iscritto ovvero mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica in conformità alla normativa applicabile.** La notifica ~~elettronica~~ della delega **alla Società** può essere effettuata, ~~con le modalità indicate nell'avviso di convocazione,~~ **mediante raccomandata A/R ovvero in via elettronica** mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, **secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.**

10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, **dal Vicepresidente più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento,** da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario, **anche non amministratore e/o non socio,** designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e **proclamare** i risultati della votazione; (b) sia

	<p>consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>
<p><b>Art. 11 - Composizione, nomina, durata e sostituzione</b></p>	<p><b>Art. 11 - Composizione, nomina, durata e sostituzione</b></p>
<p>11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui sopra.</p> <p>11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, almeno un amministratore, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.</p> <p>11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da</p>	<p>11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da <del>un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri.</del> L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui sopra: <b>o da 11 (undici) membri secondo quanto sarà deciso dall'assemblea ordinaria.</b></p> <p><b>Gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diversa inferiore durata fissata dalla delibera di nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</b></p> <p><b>Ove non sia già stato eletto dall'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio. Può eleggere anche uno o più Vicepresidenti.</b></p> <p><b>Il Segretario, anche estraneo alla Società, viene designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di colui che presiede la riunione.</b></p> <p>11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed <del>onorabilità</del> previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, <b>nonché dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 e dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente.</b></p>

soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria

11.2 Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, almeno ~~un amministratore, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri,~~ devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. ~~In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.~~

11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate **dal Consiglio di Amministrazione uscente** o dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, **oltre al Consiglio di Amministrazione uscente**, i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, ~~secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte e quindi pubblicate,~~ **secondo le modalità e i termini prescritti**

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

dalla disciplina vigente.

11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a ~~9~~ **al numero di amministratori da nominare**, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno ~~un amministratore~~ **2 (due) amministratori che possiedano** i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e **dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.** Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, ~~pena l'irricevibilità della medesima:~~ (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente **e dal presente statuto** per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

11.8 Ciascun azionista, ~~gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono~~ **non può** presentare o concorrere alla

11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

11.13 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero

presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né ~~possono~~ **può** votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (**la "Lista di Maggioranza"**), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere ~~uno~~ **3 (tre)**; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (**la "Lista di Minoranza"**) e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, ~~viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista vengono tratti~~ **3 (tre) consiglieri, di cui almeno uno indipendente, secondo l'ordine progressivo di presentazione dei candidati nella lista medesima.**

**Nel caso in cui la Lista di Maggioranza, ovvero la Lista di Minoranza, a seconda dei casi, non contengano un numero di candidati sufficiente all'elezione del numero di amministratori a ciascuna di esse, spettanti secondo il criterio sopra indicato, gli amministratori mancanti saranno tratti dall'altra lista - a seconda dei casi, la Lista di Minoranza o la Lista di Maggioranza - nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella medesima.**

11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

11.11 ~~In caso di parità di voti tra liste, si procederà all'Assemblea~~ **procede** ad una nuova votazione ~~da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista~~ **di ballottaggio, mettendo in votazione solo le liste che**

qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

**hanno ricevuto il medesimo numero di voti.**

~~11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.~~

11.1311 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), ~~verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista. **si applicheranno, nell'ordine, i meccanismi di sostituzione di seguito indicati.**~~

**A) L'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza e appartenente al genere più rappresentato viene sostituito con il primo dei candidati non eletti, tratto dalla medesima lista, appartenente al genere meno rappresentato;**

**B) Ove la sostituzione di cui alla precedente lettera A) non consenta il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa, regolamentare e di legge, pro tempore vigente per l'equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso**

all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), l'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto dalla Lista di Minoranza e appartenente al genere più rappresentato viene sostituito con il primo dei candidati non eletti, tratto dalla medesima lista, appartenente al genere meno rappresentato;

C) Ove le sostituzioni di cui alle precedenti lett. A) e B) comunque non consentano il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa, regolamentare e di legge, pro tempore vigente per l'equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), l'operazione di sostituzione viene eseguita anche in relazione al penultimo dei candidati che risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza e appartenente al genere più rappresentato, e così via risalendo dal basso la graduatoria, considerando i soli candidati che risulterebbero eletti tratti da tale lista.

11.12 Qualora, a seguito del meccanismo sopra illustrato, dalla Lista di Maggioranza non risulti eletto almeno un amministratore indipendente, l'ultimo candidato non indipendente che risulterebbe eletto nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente. Allo stesso modo si procederà, *mutatis mutandis*, nel caso in cui a seguito del meccanismo sopra illustrato dalla Lista di Minoranza non risulti eletto almeno un amministratore indipendente.

11.143 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e

regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

11.154 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

~~11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.~~

11.175 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti ~~da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti~~, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, **seguendo l'ordine progressivo della lista**, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge **e dal presente statuto** e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

	<p><b>11.16</b> In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà stato ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.</p>
<p><b>Art. 12 - Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale</b></p>	<p><b>Art. 12 - Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale</b></p>
<p>12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.</p> <p>12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.</p> <p>12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli istitori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.</p>	<p><del>12.1</del> Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.</p> <p><b>12.21</b> Le materie e le attività in relazione alle quali il Governo Italiano ha un diritto di opposizione ai sensi della Normativa Golden Power applicabile alle società operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non potranno essere delegate.</p> <p><del>12.2</del> <b>H</b> Nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.<del>12.3</del> Il consiglio può e nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri, <b>fermo restando che gli organi delegati riferiranno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità trimestrale.</b> In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, <b>istruttorie</b>, propositive o di controllo <del>in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari</del> <b>aventi le competenze determinate dal Consiglio di Amministrazione. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati istituiti.</b> Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi</p>

	<p>poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.</p> <p><b>12.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con il parere favorevole del comitato per le attività strategiche, un dirigente preposto alla gestione dei temi connessi alle attività strategiche. La nomina e la revoca dei dirigenti che, secondo la struttura organizzativa della Società, riportano direttamente all'Amministratore Delegato e degli amministratori con deleghe delle società controllate dalla Società saranno di competenza dell'Amministratore Delegato della Società, previa consultazione con il Comitato Nomine e Compensi.</b></p> <p>12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta, <b>in via disgiunta tra loro</b>, al presidente del consiglio di amministrazione e <b>al/ai Vicepresidente/i se nominato/i</b>. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.</p>
<p align="center"><b>Art. 13 - Convocazione e adunanze</b></p>	<p align="center"><b>Art. 13 - Convocazione e adunanze</b></p>
<p>13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.</p> <p>13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione,</p>	<p>13.1 Il consiglio di amministrazione si <del>riunisce</del> <b>riunirà</b>, sia nella sede della Società, sia altrove, purché <del>nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera</del>, tutte le volte che il presidente lo <del>giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale</del> <b>in Italia</b>.</p> <p>13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, <b>dal Vicepresidente se nominato o qualora ne sia fatta richiesta scritta, contenente le materie all'ordine del giorno</b>, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera <b>raccomandata</b>, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno <del>tre</del> <b>5 (cinque)</b> giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere</p>

<p>quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.</p> <p>13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p>effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta <del>dall'</del><b>dal Vicepresidente più anziano d'età ove nominato ovvero, in sua assenza dall'amministratore delegato più anziano d'età</b>, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere <del>più anziano</del> <b>designato a maggioranza dagli intervenuti</b>.</p> <p>13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>
<p><b>Art. 14 - Poteri e deliberazioni</b></p>	<p><b>Art. 14 - Poteri e deliberazioni</b></p>
<p>14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.</p> <p>14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni</p>	<p>14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati <b>inderogabilmente</b> dalla legge all'assemblea.</p> <p>14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii)</p>

normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale.

14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv) proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla politica di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del Regolamento di Borsa; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).

adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale; **(v) fusione o scissione della Società nei casi previsti dalla legge, indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della Società.**

14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ~~salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4;~~ in caso di parità prevale il voto del Presidente ~~o di chi ne fa le veci.~~ **ove lo stesso sia intervenuto.**

~~14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv) proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla politica di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del Regolamento di Borsa; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).~~ **Nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, (i) il compimento di ogni atto od operazione, inclusa la ricerca di altre offerte in aumento e concorrenti e/o (ii) l'attuazione di decisioni adottate prima della pubblicazione del comunicato ex art. 102 TUF e non ancora attuate in tutto o in parte, anche qualora le attività di cui ai precedenti**

	<b>punti (i) e (ii) possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.</b>
<b>Art. 15 - (Remunerazione)</b>	<b>Art. 15 - (Remunerazione)</b>
15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio	15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dai propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. <b>L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.</b>
<b>Art. 17 - (Nomina, durata e sostituzione)</b>	<b>Art. 17 - (Nomina, durata e sostituzione)</b>
17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.	17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.	17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.	17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, <del>secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.</del>

Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

~~Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo~~ **e quindi pubblicate secondo i termini** e le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, ~~pena l'irricevibilità della medesima:~~ (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari

17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**Lista di Maggioranza**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (“**Sindaco di Minoranza**”), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (“**Sindaco Supplente di Minoranza**”). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi

applicabili.

17.6 Ciascun azionista, ~~gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono~~ **non può** presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né ~~possono~~ **può** votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (“Sindaco di Minoranza”), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”).

**17.9** In caso di parità di voti ~~tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista~~ **una o più delle liste dalle quali devono essere tratti i componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea procede ad una nuova votazione di ballottaggio, mettendo in votazione solo le liste che hanno ricevuto il medesimo numero di voti e comunque garantendo il rispetto della normativa pro**

non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno

**tempore vigente in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).**

**17.10 Nel caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci i candidati elencati in tale lista secondo l'ordine progressivo.**

~~17.9~~ **17.11** Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

~~17.10~~ Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

~~17.12~~ ~~17.11~~ I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

~~17.13~~ ~~17.12~~ Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco

<p>nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p>	<p>effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. <del>Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti che</del> <b>assumerà la carica di Presidente. Nel caso in cui il subentro, effettuato ai sensi del presente articolo, non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente</b> in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), <b>subentrerà il sindaco supplente tratto dall'altra lista, ove ciò consenta il ripristino di una composizione conforme alla normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che il Sindaco di Minoranza potrà essere sostituito solo dal Sindaco Supplente di Minoranza.</b></p> <p>17.13 <b>17.14</b> In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p>
	<p><b>Articolo 20 - (Offerte pubbliche di acquisto totalitarie)</b></p>
	<p><b>20.1</b> La soglia di cui all'art. 106, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998, rilevante ai fini della promozione delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie sui titoli della Società, è stabilita in misura pari al 25% (venticinque per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art.</p>

	<p>106, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa.</p> <p>20.2 Ai fini dell'art. 49, comma 1, lettera g), del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato, l'esenzione dall'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto totalitaria sui titoli della Società è preclusa ove la delibera di fusione o di scissione sia stata approvata con il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento, a condizione che tale maggioranza di soci contrari rappresenti almeno il 7,5 per cento del capitale sociale con diritto di voto.</p>
<b>Art. 20 - (Bilancio e utili)</b>	<b>Art. 20 Art. 21- (Bilancio e utili)</b>
<p>20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.</p>	<p><del>20.1</del> <b>21.1</b> L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p><del>20.2</del> <b>21.2</b> L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.</p> <p><del><b>21.3 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa pro tempore vigente.</b></del></p>
<b>Art. 21 - (Scioglimento e liquidazione)</b>	<b>Art. 21-- (Scioglimento e liquidazione)</b>
<p>21.1 Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.</p>	<p><del>21.1</del> <b>21.3 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa pro tempore vigente.</b></p> <p><del>21.1</del> Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi</p>

<p>21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("<b>Attivo di Liquidazione</b>"), dovranno:</p> <p>(i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "<b>Percentuale Applicabile</b>");</p> <p>(ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;</p> <p>(iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.</p>	<p><del>tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.</del></p> <p>21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("<b>Attivo di Liquidazione</b>"), dovranno:</p> <p>(i) <del>prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "<b>Percentuale Applicabile</b>");</del></p> <p>(ii) <del>in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;</del></p> <p>(iii) <del>qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.</del></p>
<p align="center"><b>Art. 22 - (Rinvio)</b></p>	<p align="center"><b>Art. 22 - (Rinvio - clausola transitoria)</b></p>
<p>22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.</p>	<p>22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.</p> <p><b>22.2 Le disposizioni del presente Statuto, finalizzate a garantire il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'acquisto</b></p>

### 3.7.2 *Illustrazione delle proposte di modifica*

Le modifiche proposte ed evidenziate nel precedente Paragrafo 3.7.1 prevedono una riformulazioni degli attuali articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22.

In particolare, di seguito si illustrano le principali proposte di modifica:

- (a) Art. 1 (Denominazione): si propone che la Società Incorporante assuma la nuova denominazione sociale “Avio S.p.A.”; la denominazione potrà essere scritta con qualsiasi carattere grafico, in maiuscolo e/o minuscolo;
- (b) Art. 2 (Sede): si propone che la Società Incorporante abbia sede a Roma;
- (c) Art. 3 (Oggetto): a partire dalla data di efficacia della Fusione, Space2 cesserà l'attività caratteristica della SIV e inizierà a esercitare il business di Avio. Si propone, pertanto, che l'oggetto sociale della Società Incorporante sia modificato come di seguito: “La Società ha per oggetto lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, delle seguenti attività: (i) l'ideazione, lo sviluppo e la realizzazione di sottosistemi, componenti e parti di ricambio, nonché dei connessi equipaggiamenti e servizi di supporto, per sistemi di controllo e propulsione, motori solidi per razzi, motori liquidi per razzi, sistemi di propulsione per missili, e veicoli di lancio; (ii) integrazione e servizi di lancio e (ii) la manutenzione, la riparazione, la revisione e il collaudo di tali motori, sistemi e veicoli, e relativi sottosistemi e componenti; nonché attività strumentali o connesse a quelle di cui sopra”;
- (d) Art. 4 (Durata): si propone di prorogare il termine di durata della Società Incorporante fino al 31 dicembre 2100;
- (e) Art. 5 (Capitale sociale e azioni): si propone di (i) modificare l'entità e la struttura del capitale sociale sulla base dell'aumento di capitale che sarà eseguito a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione (si veda Paragrafo 3.4) e tenuto altresì conto della riduzione del capitale sociale conseguente alla Scissione (come descritto al Paragrafo 2.4.1), dando mandato al Consiglio di Amministrazione ad effettuare tale modifica; (ii) denominare i Market Warrant Space2 e gli Sponsor Warrant Space2 come “Market Warrant Avio” e “Sponsor Warrant Avio”; (iii) modificare l'entità massima degli aumenti di capitale a servizio dei Market Warrant Space2 e degli Sponsor Warrant Space2, al fine di tener conto dell'annullamento dei medesimi strumenti finanziari da effettuarsi nell'ambito della Scissione sulla base del Rapporto di Concambio di Scissione, dando mandato al Consiglio di Amministrazione ad effettuare tale modifica; (iii) eliminare le ipotesi di conversione delle Azioni Speciali relative ad eventi precedenti alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore dello Statuto Space2 Post Fusione; (iv) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per un periodo massimo di cinque anni, della facoltà di aumentare

il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, per un importo nominale massimo pari al 10% del capitale sociale, mediante emissione, in una o più volte, di un massimo di azioni ordinarie, privilegiate o aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse o azioni e strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349 c.c., riservato (x) in caso di promozione di offerte pubbliche di acquisto ostili o comunque poste in essere da soggetti concorrenti di Avio, esclusivamente a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dallo Stato italiano in misura almeno pari al 20% del capitale sociale, ovvero (y) negli altri casi, a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione con il consenso di almeno tutti gli amministratori in carica meno uno; (v) l'introduzione dell'obbligo, ove applicabile, per chiunque - a esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società Incorporante superiore alle soglie individuate dalla Normativa Golden Power di notificare l'acquisizione effettuata, nei termini e con le modalità stabilite dalla Normativa Golden Power;

- (f) Art. 6 (Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari): si propone di eliminare le disposizioni relative al deposito e alle modalità di utilizzo delle Somme Vincolate, in quanto lo svincolo e l'utilizzo delle medesime è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea quale primo argomento all'ordine del giorno in parte ordinaria (si veda il Paragrafo 1.8);
- (g) Art. 7 (Recesso): si propone di: (i) eliminare le disposizioni relative alle specifiche modalità di determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, commi 2 e 4, in quanto applicabili soltanto in ipotesi di esercizio del diritto di recesso prima del perfezionamento dell'Operazione Rilevante e, pertanto, automaticamente decadute con l'efficacia della Fusione; (ii) escludere l'applicabilità delle cause facoltative di recesso con riferimento a delibere aventi a oggetto la proroga del termine di durata della Società Incorporante e /o l'introduzione, la rimozione o la modifica di vincoli alla circolazione delle azioni;
- (h) Art. 8 (Competenze e maggioranze): si propone di (i) eliminare le disposizioni statutarie aventi a oggetto attività societarie connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore dello Statuto Space2 Post Fusione; (ii) prevedere che l'assemblea della Società Incorporante possa essere convocata anche in convocazioni ulteriori rispetto alla prima; (iii) disporre che le procedure in materia di operazioni con parti correlate possano prevedere che il Consiglio di Amministrazione ovvero gli organi delegati possano deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società Incorporante, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate;

- (i) Art. 9 (Convocazione): si propone di eliminare la possibilità di convocare l'assemblea al di fuori dell'Italia;
- (j) Art. 10 (Intervento e voto): si propone di (i) specificare che, in conformità alla normativa applicabile, la delega ai fini della partecipazione alle assemblee della Società Incorporante possa essere conferita per iscritto ovvero con documento informatico, nonché di prevedere che la medesima possa essere notificata alla Società Incorporante anche mediante raccomandata A/R; e (ii) prevedere statutariamente che l'assemblea sia presieduta, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vicepresidente più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente ove nominato; (iii) specificare che il segretario dell'Assemblea possa essere anche un soggetto che non sia socio o amministratore della Società Incorporante;
- (k) Art. 11 (Composizione, nomina, durata e sostituzione): si propone di (i) modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fissandolo in 9 o in 11, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea), (ii) prevedere che gli amministratori restino in carica tre anni, salvo diversa inferiore durata fissata dall'Assemblea; (iii) eliminare le disposizioni aventi a oggetto i requisiti specifici richiesti per l'ammissione a quotazione di azioni sul MIV/segmento SIV; (iii) prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare liste di candidati alla carica di consigliere della Società Incorporante; (iv) prevedere che i candidati indicati come indipendenti nella lista siano in possesso, oltre che dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.; (v) modificare il meccanismo per il funzionamento del voto di lista, al fine di prevedere (a) che dalla lista di minoranza vengano tratti (anziché uno) tre consiglieri, di cui almeno uno indipendente, nonché che nel caso in cui la lista di maggioranza ovvero la lista di minoranza non contengano un numero di candidati sufficiente all'elezione del numero di amministratori a ciascuna di esse spettanti, gli amministratori mancanti saranno tratti dall'altra lista; (b) che in caso di parità di voti tra liste si proceda al ballottaggio; (c) un meccanismo di sostituzione applicabile nel caso in cui al termine delle votazioni non risultassero rispettate le disposizioni in materia di equilibrio tra generi e di numero minimo di candidati indipendenti; (vi) inserire una clausola "simul stabunt simul cadent" che preveda che, in caso di cessazione dalla carica di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenda cessato
- (l) Art. 12 (Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale): si propone di (i) prevedere che le materie e le attività in relazione alle quali il Governo Italiano ha un diritto di opposizione ai sensi della Normativa Golden Power applicabile alle società operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale siano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possano essere delegate; (ii) prevedere che la nomina e la revoca dei dirigenti che, secondo la struttura organizzativa della Società, riportano direttamente all'Amministratore Delegato e degli amministratori con deleghe

delle società controllate dalla Società siano di competenza dell'Amministratore Delegato della Società, previa consultazione con il Comitato Nomine e Compensi;

- (m) Art. 13 (Convocazione e adunanze): si propone di eliminare la possibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione al di fuori dell'Italia;
- (n) Art. 14 (poteri e deliberazioni): si prevede di (i) eliminare le previsioni strettamente attinenti alla natura di SIV di Space2; e (ii) introdurre la possibilità per il Consiglio di attuare misure difensive in caso di OPA (*passivity rule*);
- (o) Art. 17 (nomina, durata e sostituzione): si prevede di modificare il meccanismo di elezione tramite voto di lista dei componenti del Collegio Sindacale al fine di prevedere tra l'altro (i) che in caso di parità di voti tra liste, si procederà al ballottaggio; (ii) un meccanismo di sostituzione in caso di cessazione dalla carica dei membri del Collegio Sindacale;
- (p) Art. 20 (Offerta pubbliche di acquisto totalitarie): si propone di inserire il presente articolo al fine di (i) fissare al 25% la soglia rilevante ai fini OPA obbligatoria, in conformità alla normativa applicabile; e (ii) prevedere che l'applicabilità del meccanismo di *whitewash* sia preclusa soltanto qualora i soci contrari il cui voto rilevi ai fini del relativo calcolo rappresentino almeno il 7,5% del capitale ordinario;
- (q) Art. 21 (Scioglimento e liquidazione): si propone di eliminare gli specifici criteri di liquidazione previsti per la SPAC.

### **3.8 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante di Space2 a seguito della Fusione e applicazione del meccanismo di cd. *whitewash***

Alla data della presente Relazione:

- (a) Avio è controllata di diritto da Cinven Limited, tramite i Fondi Cinven che detengono complessive n. 224.074.945 azioni ordinarie, rappresentative del 56,02% del capitale sociale di Avio;
- (b) LF è titolare di n. 57.284.363 azioni ordinarie, rappresentative del 14,32% del capitale sociale di Avio;
- (c) Viasimo è titolare di n. 18.104.246 azioni ordinarie, rappresentative del 4,53% del capitale sociale di Avio.
- (d) ai sensi delle previsioni dello SPA, Space2 si è impegnata ad acquistare n. 235.134.222 azioni ordinarie, rappresentative del 58,78% del capitale sociale di Avio, mentre LF si è impegnata ad acquistare n. 107.581.415 azioni ordinarie, rappresentative del 26,90% del capitale sociale di Avio, fermo restando che - come meglio illustrato al precedente Paragrafo 1.2.2 - al ricorrere di determinate circostanze LF potrà acquistare fino al Numero Massimo di Azioni LF;
- (e) ai sensi degli accordi raggiunti tra Space2 e i Managers, In Orbit ha il diritto di acquistare un numero di azioni Avio fino al Numero Massimo di Azioni Managers che

andranno in deduzione del numero di azioni acquistabili da parte di Space2 ai sensi dello SPA;

- (f) Space2 non è controllata da alcun socio e non vi sono soci che detengono, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space2 in misura superiore al 10% del capitale sociale di Space2 rappresentato da azioni ordinarie.

Nelle tabelle che seguono si illustra l'evoluzione dell'azionariato di Space2 per effetto della Fusione, sulla base dei più significativi scenari di aumento di capitale.

#### SCENARIO 1 (1)

Lo scenario 1 rappresenta l'evoluzione dell'azionariato a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, nell'ipotesi in cui: (i) il NAV Effettivo non sia inferiore al NAV di Riferimento; (ii) In Orbit acquisti il Numero Massimo Azioni Managers; (iii) LF acquisti n. 107.581.415 azioni Avio; e (iv) in Space2 *post* Scissione residuino n. 400.000 Azioni Speciali.

<b>Azionariato alla data di efficacia della Fusione(*)</b>	
	Percentuale capitale sociale
Investitori Space2	64,19%
LF	28,15%
Space Holding	3,81%
In Orbit	3,85%

(\*) Le percentuali sono calcolate tenuto conto del fatto che alla data di efficacia della Fusione n. 140.000 Azioni Speciali Space2 di proprietà di Space Holding (ossia, il 35% delle Azioni Speciali *post* Scissione), saranno convertite in n. 630.000 azioni ordinarie.

#### SCENARIO 2 (2)

Lo scenario 2 rappresenta l'evoluzione dell'azionariato a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, nell'ipotesi in cui: (i) il NAV Effettivo non sia inferiore al NAV di Riferimento; (ii) In Orbit acquisti il Numero Massimo Azioni Manager; (iii) LF acquisti n. 114.988.030 azioni Avio; e (iv) in Space2 *post* Scissione residuino n. 597.015 Azioni Speciali.

<b>Azionariato alla data di efficacia della Fusione(*)</b>
--

(1) Lo scenario 1 assume che Space2 non debba sostenere l'Esborso per il Recesso.

(2) Lo scenario 2 assume che Space2 debba sostenere in misura massima l'Esborso per il Recesso.

	Percentuale capitale sociale
Investitori Space2	62,24%
LF	28,52%
Space Holding	5,51%
In Orbit	3,73%

(\*) Le percentuali sono calcolate tenuto conto del fatto che alla data di efficacia della Fusione n. 208.955 Azioni Speciali Space2 di proprietà di Space Holding (ossia, il 35% delle Azioni Speciali *post* Scissione), saranno convertite in n. 940.299 azioni ordinarie.

### SCENARIO 3 <sup>(3)</sup>

Lo scenario 3 rappresenta l'evoluzione dell'azionariato a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, nell'ipotesi in cui: (i) il NAV Effettivo non sia inferiore al NAV di Riferimento; (ii) In Orbit non acquisti azioni Avio; (iii) LF acquisti n. 107.581.415 azioni Avio; e (iv) in Space2 *post* Scissione residuino n. 400.000 Azioni Speciali.

<b>Azionariato alla data di efficacia della Fusione(*)</b>	
	Percentuale capitale sociale
Investitori Space2	66,76%
LF	29,28%
Space Holding	3,96%
In Orbit	0,00%

(\*) Le percentuali sono calcolate tenuto conto del fatto che alla data di efficacia della Fusione n. 140.000 Azioni Speciali Space2 di proprietà di Space Holding (ossia, il 35% delle Azioni Speciali *post* Scissione), saranno convertite in n. 630.000 azioni ordinarie.

### SCENARIO 4 <sup>(4)</sup>

Lo scenario 4 rappresenta l'evoluzione dell'azionariato a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, nell'ipotesi in cui: (i) il NAV Effettivo non sia inferiore al NAV di Riferimento; (ii) In Orbit non acquisti azioni Avio; (iii) LF acquisti n. 114.988.030 azioni Avio; e (iv) in Space2 *post* Scissione residuino n. 597.015 Azioni Speciali.

<sup>(3)</sup> Lo scenario 3 assume che Space2 non debba sostenere l'Esborso per il Recesso.

<sup>(4)</sup> Lo scenario 4 assume che Space2 debba sostenere in misura massima l'Esborso per il Recesso.

<b>Azionariato alla data di efficacia della Fusione(*)</b>	
	Percentuale capitale sociale
Investitori Space2	64,65%
LF	29,63%
Space Holding	5,73%
In Orbit	0,00%

(\*) Le percentuali sono calcolate tenuto conto del fatto che alla data di efficacia della Fusione n. 208.955 Azioni Speciali Space2 di proprietà di Space Holding (ossia, il 35% delle Azioni Speciali *post* Scissione), saranno convertite in n. 940.299 azioni ordinarie.

Si rileva che, in tutti gli scenari sopra rappresentati, alla data di efficacia della Fusione LF verrà a disporre di diritti di voto in misura superiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della Società Incorporante (essendo il 25% la soglia d'OPA rilevante che sarà introdotta dallo Statuto Space2 Post Fusione e che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione).

Pertanto, ai sensi dell'art. 106 del TUF, il completamento della Fusione comporterebbe l'insorgere in capo a LF dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli della Società Incorporante e avente ad oggetto la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in loro possesso. Tuttavia, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. (g) del Regolamento Emittenti, l'acquisto superiore alle soglie rilevanti previste dall'articolo 106 del TUF non comporta l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica totalitaria qualora sia conseguente ad operazioni di fusione approvate con delibera della società i cui titoli dovrebbero essere altrimenti oggetto di offerta e, ferme restando le maggioranze previste dal codice civile per l'approvazione della fusione, tale delibera sia approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi (i) dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e (ii) dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto (cosiddetta procedura di "*whitewash*").

Ai fini di quanto sopra, si precisa che: (i) alla data dell'Assemblea, Space2 si qualifica quale PMI ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e, pertanto, la soglia rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF è pari al 30% del capitale sociale ordinario; e (ii) lo Statuto Space2 Post Fusione - che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione -, ai sensi dell'art. 106, comma 1-*ter* del TUF, prevedrà una soglia rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica totalitaria pari al 25% del capitale sociale ordinario. Pertanto, dal momento che il superamento della soglia OPA da parte di LF avverrà solo alla data di efficacia della Fusione, per chiarezza si precisa che, ai fini dell'applicazione della procedura di *whitewash*, alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare la Fusione si terrà già in considerazione la soglia del

25% del capitale sociale ordinario.

Alla luce di quanto sopra, si informano gli azionisti del fatto che, assumendo che alla data dell'Assemblea di Space2 chiamata ad approvare la Fusione sia confermata l'attuale struttura dell'azionariato di Space2, l'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2502 c.c., varrà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti (c.d. *whitewash*), anche al fine di esentare LF dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni della Società Incorporante.

Infatti, assumendo che alla data dell'Assemblea di Space2 convocata per approvare la Fusione (i) LF non detenga alcuna partecipazione in Space2; e (ii) non vi siano soci che detengano, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, Azioni Ordinarie Space2 in misura superiore al 10% del capitale sociale di Space2 rappresentato da azioni ordinarie, ai fini della suddetta esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria la Fusione potrà essere approvata con i *quorum* di legge e senza necessità di escludere dal computo il voto di alcun socio.

Qualora, invece, l'attuale struttura dell'azionariato subisca variazioni tali per cui alla data dell'Assemblea di Space2 convocata per l'approvazione della Fusione vi siano soci che detengano, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, Azioni Ordinarie Space2 in misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, in tal caso la delibera di approvazione del Progetto di Fusione e dello Statuto Space2 Post Fusione sarà efficace soltanto qualora risulti approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space2 in misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti.

### **3.9 Effetti della Fusione sui patti parasociali**

Con riferimento a Space2, si precisa che la Fusione non avrà alcun effetto sul Patto Parasociale Post Fusione che sarà sottoscritto tra LF e Space2.

Si ricorda, altresì, che Space2 e Space Holding nel contesto del processo di quotazione hanno sottoscritto un impegno di *lock-up* di Space Holding nei confronti della Società con riferimento alle azioni ordinarie Space2 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali, nei seguenti termini: (i) con riferimento alle azioni ordinarie Space2 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali per effetto del completamento dell'Operazione Rilevante, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari a 12 mesi dalla data di efficacia della Fusione; e (ii) con riferimento alle azioni ordinarie Space2 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi degli altri eventi indicati nell'articolo 5.4(iii) dello statuto di Space2, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari a 6 mesi decorrenti dalla relativa conversione, fermo restando che qualora la conversione si verifichi nei 12 mesi successivi alla data di efficacia della Fusione, l'impegno di *lock-up* si intenderà assunto fino alla data successiva nel tempo tra a) 12 mesi dalla data di efficacia della Fusione e b) 6 mesi dalla conversione. La Fusione non avrà alcun effetto su questo accordo di

*lock-up* la cui efficacia si conserverà in capo a Space2 *post* Fusione ai medesimi termini e condizioni.

Con riferimento a Avio, alla data della presente Relazione è in vigore tra LF, Fourth Cinven Fund, Cinven Limited e altri investitori, un patto parasociale, stipulato in data 31 luglio 2014, volto a regolare i rapporti tra i soci stessi, le modalità di esercizio dei diritti connessi alla partecipazione detenuta in Avio e alcuni aspetti relativi al trasferimento delle azioni detenute in Avio.

È previsto che tale patto parasociale cessi per effetto dell'Operazione Rilevante.

### **3.10 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del Diritto di Recesso**

I soci che non abbiano concorso alla delibera di approvazione della Fusione (che comporterà, tra l'altro, la modifica dell'oggetto sociale e la proroga della durata di Space2) - ossia, i soci astenuti, assenti o dissenzienti - potranno esercitare il Diritto di Recesso, a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle azioni ordinarie determinato secondo il criterio di cui all'art. 7 dello statuto di Space2 e in e in conformità all'articolo 2437-*ter*, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

Per la descrizione dei termini e delle modalità di esercizio del Diritto di Recesso, si rinvia al Paragrafo 1.5.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della dichiarazione pervenuta in data 19 ottobre 2016 con la quale il socio Space Holding, unico titolare delle Azioni Speciali, ha irrevocabilmente rinunciato all'esercizio del Diritto di Recesso con riferimento all'eventuale delibera di approvazione della Fusione - ivi compresa l'approvazione dello Statuto Space2 Post Fusione - e, conseguentemente, alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali dal medesimo detenute e alla sua messa a disposizione come previsto dall'art. 2437-*ter*, commi 2 e 5, c.c..

### **3.11 Proposta di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria**

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di Space2 di deliberare - in parte straordinaria - in merito all'approvazione della Fusione, nei termini e alle condizioni illustrate nella presente relazione e, in particolare, di:

- (a) approvare, ai sensi dell'art. 2502 c.c., il Progetto di Fusione - unitamente alla documentazione connessa- e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione di Avio in Space2, nei termini e alle condizioni ivi previsti, fermo restando che qualora vi siano soci che detengano, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space2 in misura superiore al 10% del capitale sociale

rappresentato da azioni ordinarie, la medesima delibera sarà efficace soltanto qualora risulti approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space2 in misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti;

- (b) approvare un aumento di capitale a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., per massimi nominali Euro 92.743.250, da eseguirsi entro il 30 giugno 2017, mediante emissione di massime n. 9.274.325 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, da assegnare in concambio alle azioni ordinarie Avio, da eseguirsi sulla base del Rapporto di Cambio di Fusione indicato nel Progetto di Fusione;
- (c) prendere atto che la delibera di approvazione della Fusione, adottata ai sensi dell'art. 2502 c.c. e mediante applicazione dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, esenta LF dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità dei titoli di Space2;
- (d) di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione verso terzi, lo Statuto Space2 Post Fusione allegato al Progetto di Fusione;
- (e) conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e agli amministratori Carlo Pagliani e Edoardo Subert, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni potere necessario o opportuno al fine di eseguire la Fusione e, quindi, *inter alia*: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la delibera di Fusione e il testo dello Statuto Space2 Post Fusione vengano iscritti nel registro delle imprese con facoltà - in particolare - di apportare alla medesima deliberazione e allo Statuto Space2 Post Fusione le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste in sede di iscrizione nonché di integrare lo Statuto Space2 Post Fusione con l'esatta entità e struttura del capitale risultante ad esito della Fusione e con l'inserimento delle altre informazioni che saranno note solo successivamente; (ii) porre in essere tutte le attività necessarie o opportune al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti; (iii) stipulare l'atto di Fusione, nonché eventuali atti attuativi, ricognitivi, integrativi e/o rettificativi che dovessero essere necessari o opportuni ai fini dell'esecuzione della delibera di Fusione, fissando clausole, termini e modalità nel rispetto del progetto di Fusione, nonché provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi all'atto di Fusione,

fermo restando che (i) tali proposte di delibere saranno messe in votazione congiuntamente con le proposte di delibere di cui al primo e al secondo argomento all'ordine del giorno e il mancato raggiungimento del quorum deliberativo con riferimento ad una soltanto di esse comporterà la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante nel suo complesso, della Scissione e della Fusione; e (ii) l'efficacia di tali delibere relative alla Fusione sarà risolutivamente condizionata al verificarsi di anche una soltanto delle seguenti condizioni

#### **4 PROGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MTA DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI MARKET WARRANT SPACE2 E AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI SUL MIV DEI MEDESIMI STRUMENTI FINANZIARI**

##### **4.1 Illustrazione delle proposte di deliberazione**

Come illustrato ai precedenti Paragrafi 1 e 2, i Signori Azionisti sono chiamati ad approvare, in sede ordinaria, l'Operazione Rilevante nel suo complesso (che si articola nelle operazioni societarie della Scissione, dell'Acquisizione e della Fusione, come descritto nel dettaglio nel precedente Paragrafo 1.2), nonché, in sede straordinaria, il Progetto di Fusione per incorporazione di Avio in Space2.

Al perfezionamento della Fusione, pertanto, Space2 cesserà l'attività caratteristica di SIV e inizierà ad esercitare il *business* di Avio.

Come noto, le Azioni Ordinarie di Space2 e i Market Warrant Space2 sono attualmente ammessi a quotazione sul mercato regolamentato MIV e, in particolare, sul segmento SIV riservato a investitori qualificati e, come illustrato al Paragrafo 1.2, l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata all'ammissione a quotazione su un mercato regolamentato italiano (preferibilmente, sull'MTA) delle azioni di nuova emissione a servizio del concambio della Fusione.

Tanto premesso, al fine di perseguire gli obiettivi strategici della società risultante dalla Fusione, il Consiglio di Amministrazione, successivamente all'Assemblea, valuterà la sussistenza dei requisiti per il trasferimento della quotazione della Società Incorporante dal MIV al MTA e, pertanto, la possibilità di realizzare tale passaggio fin dalla data di efficacia della Fusione oppure in un secondo momento.

Il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, agli azionisti di approvare fin da ora il progetto di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società Incorporante, da realizzarsi - compatibilmente con i tempi tecnici necessari - alla data di efficacia della Fusione o successivamente a essa. Infatti, l'ingresso in un mercato regolamentato aperto al pubblico *retail*, quale l'MTA, consentirà alla società risultante dalla Fusione di attrarre una più estesa e diversificata platea di investitori, con evidenti vantaggi in termini di visibilità e posizionamento competitivo, e garantirà alle azioni maggiore liquidità rispetto alle negoziazioni in un mercato riservato agli investitori qualificati quale il MIV.

Riguardo ai requisiti di ammissione a quotazione sul MTA, l'art. 2.2.2 del Regolamento di Borsa Italiana richiede:

- (i) una capitalizzazione di mercato prevedibile non inferiore a Euro 40 milioni; e
- (ii) una sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite presso gli investitori professionali oltre che presso gli investitori non professionali per almeno il 25% del capitale sociale ordinario,

fermo restando che Borsa Italiana potrà ammettere a negoziazione azioni, rispettivamente, con una capitalizzazione inferiore o con una percentuale di diffusione inferiore, qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente e che le esigenze di regolare funzionamento del mercato siano comunque soddisfatte.

Ciò premesso, alla data di efficacia della Fusione: (i) sulla base dell'attuale valore di mercato delle azioni di Space2 e tenuto conto della struttura della Fusione (e, in particolare, del Rapporto di Cambio di Fusione), il requisito inerente alla capitalizzazione minima risulterà sussistente; e (ii) il Consiglio di Amministrazione ritiene che sulla base della composizione dell'attuale azionariato di Space2 e della prevedibile evoluzione dell'azionariato ad esito della Fusione, anche il requisito del flottante sarà soddisfatto.

Con riferimento agli adempimenti societari e regolamentari necessari all'effettuazione del passaggio dal MIV al MTA, si richiede di presentare a Borsa Italiana: (i) previa delibera dell'assemblea ordinaria, una domanda di ammissione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* alle negoziazioni sul MTA, corredata dagli allegati richiesti dalla normativa regolamentare applicabile, ivi compresa la documentazione soggetta ad approvazione da parte di Consob; e (ii) previa autorizzazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del TUF, una domanda di esclusione dei medesimi strumenti finanziari dalle negoziazioni sul MIV, subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione sul MTA, corredata dagli allegati di cui all'art. 2.5.6 del Regolamento di Borsa ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni.

#### **4.2 Proposte di deliberazione sul quarto argomento all'ordine del giorno in sede ordinaria e sul quinto argomento all'ordine del giorno in sede straordinaria**

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione chiede all'assemblea (i) in sede ordinaria, di approvare il progetto di ammissione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società Incorporate alle negoziazioni sul MTA; e (ii) in sede straordinaria, di autorizzare la presentazione di una richiesta di esclusione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* dalle negoziazioni sul MIV, subordinatamente al rilascio del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul MTA, in entrambi i casi conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle suddette delibere e, pertanto, compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni al fine del completamento del passaggio dal MIV al MTA, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la predisposizione di ogni documento a tal fine necessario o opportuno, il rilascio delle dichiarazioni di volta in volta richieste dalle autorità regolamentari nel corso delle rispettive istruttorie, il conferimento di incarichi agli advisor coinvolti nel progetto e la gestione dei rapporti con gli organi e le autorità regolamentari competenti.

## **5 AUTORIZZAZIONE ALL'ANNULLAMENTO DELLE AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

### **5.1 Illustrazione delle proposte di deliberazione**

Come illustrato al precedente Paragrafo 1.5, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di Fusione potranno esercitare, entro 15 giorni dalla iscrizione della relativa deliberazione presso il Registro delle Imprese di Milano, il Diritto di Recesso.

Qualora all'esito dell'Offerta in Opzione residuino azioni ordinarie Space2 rimaste inoptrate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, tali azioni saranno acquistate direttamente da Space2 utilizzando riserve disponibili, senza procedere alla fase di collocamento sul mercato.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di autorizzare il medesimo a procedere all'annullamento delle eventuali Azioni Revedute Acquistate da Space2, senza riduzione del capitale sociale.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, il capitale sociale della Vostra società è rappresentato, oltre che da Azioni Speciali, da Azioni Ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Pertanto, la predetta proposta di annullamento delle azioni proprie determinerà esclusivamente una riduzione del numero delle Azioni Ordinarie costituenti il capitale sociale, senza riduzione dell'importo dello stesso, e l'automatico incremento della parità contabile delle residue Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali. L'annullamento delle azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, si risolverà quindi in una mera operazione contabile, dovendosi procedere alla eliminazione della "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e alla riduzione delle riserve utilizzate per un importo pari alla riserva negativa azioni proprie.

Poiché, come indicato al Paragrafo 1.6, l'Operazione Rilevante non sarà realizzata qualora, *inter alia*, il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale ordinario di Space2, il numero massimo di Azioni Revedute Acquistate da Space2 per le quali si dovrà eventualmente all'annullamento è pari a 97.515.000 (ossia, al 33% meno un'azione del capitale ordinario di Space2). Il numero esatto di Azioni Revedute Acquistate da Space2 oggetto di annullamento potrà essere determinato all'esito dell'Offerta in Opzione.

Si precisa che il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Revedute Acquistate da Space2, così come il trasferimento delle medesime a Space2 e il conseguente annullamento saranno perfezionati, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, successivamente alla chiusura dell'Offerta in Opzione e, in ogni caso, prima della data di efficacia della Scissione.

Pertanto, entro la data di efficacia della Scissione, il capitale sociale di Space2, attualmente pari a Euro 30.845.000 non subirà alcuna riduzione; le Azioni Ordinarie emesse si ridurranno da n. 30.000.000 a minime n. 20.100.001 azioni ordinarie (in ipotesi di annullamento del massimo numero di Azioni Revedute Acquistate da Space2) e la parità contabile (calcolata rispetto al

azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione di Fusione, la presente proposta di modifica statutaria non determini l'insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti che non concorreranno all'approvazione della deliberazione relativa al presente argomento all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

## **5.2 Proposta di deliberazione in merito al nono argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria**

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di Space2 propone di deliberare di:

- (a) annullare le massime n. 9.899.999 azioni ordinarie senza valore nominale per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso e che dovessero essere eventualmente acquistate da Space2 ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma quinto, del codice civile, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale e procedendo alla eliminazione della "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e alla riduzione delle riserve utilizzate per un importo pari alla riserva negativa azioni proprie fino all'importo massimo di Euro 97.515.000;
- (b) di modificare l'art. 5.1 dello statuto sociale come segue *"Il capitale sociale ammonta a Euro 30.845.000,00 ed è diviso in n. [●] azioni ordinarie e n. 800.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale"*;
- (c) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli amministratori Carlo Pagliani e Edoardo Subert, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (incluso l'aggiornamento dell'art. 5 dello statuto sociale a esito del numero di azioni ordinarie oggetto di annullamento) e compia quanto altro fosse necessario e opportuno per il buon esito dell'operazione stessa.

\* \* \*

Per il Consiglio di Amministrazione

Edoardo Subert 